



(Società per azioni costituita ai sensi della legge italiana)

Sede sociale in Via Goito 4, 00185 Roma

Capogruppo del gruppo Cassa depositi e prestiti

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584

Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato

Codice Fiscale 80199230584 – Partita IVA 07756511007

## PROSPETTO DI BASE

relativo al programma di offerta e/o di quotazione denominato:

**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**

**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**

**Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor***

**Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor***

di

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

*I Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.*

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**", in cui si devono ritenere ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come di volta in volta modificati ed integrati) predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**CDP**"), ai sensi della Direttiva n. 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la "**Direttiva Prospetti**" o la "**Direttiva**") ed in conformità agli articoli 24 e 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto un programma di offerta e/o di quotazione (il "**Programma**") di obbligazioni appartenenti alle tipologie di seguito elencate: obbligazioni a tasso fisso costante, obbligazioni a tasso fisso crescente, obbligazioni a tasso fisso decrescente, obbligazioni a tasso fisso andamento misto, obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor*, e obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**").

Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come di volta in volta modificato ed integrato da eventuali supplementi (il "**Documento di Registrazione**"), è incluso mediante riferimento alla Sezione II del presente Prospetto di Base.

In occasione di ogni offerta (ciascuna una "**Singola Offerta**" o "**Offerta**") e/o quotazione (ciascuna una "**Singola Quotazione**" o "**Quotazione**") di Obbligazioni, l'Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche dell'Offerta e/o Quotazione nelle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") - cui è allegata la nota di

sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi relativa all'Offerta**" e/o alla "**Quotazione**") - che verranno rese pubbliche prima dell'inizio della Singola Offerta e/o Singola Quotazione.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione, ove è incluso mediante riferimento il Documento di Registrazione e III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018.

L'informativa completa sull'Emittente e sulla Singola Offerta e/o Singola Quotazione può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi le informazioni ed i documenti inclusi mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione), delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione ad esse allegata.

L'investimento nelle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base comporta dei rischi; in considerazione di ciò, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in esame prima di procedere ad un investimento in tali strumenti finanziari, i potenziali investitori sono invitati a leggere la Sezione III, Capitolo 1 del presente Prospetto di Base ed il Capitolo 4 del Documento di Registrazione, nonché la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 presente del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Il Prospetto di Base è a disposizione per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>, dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono disponibili sul sito *internet* dell'Emittente alle seguenti pagine web:

- <https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/bilanci-e-cifre-chiave/anno-2018/anno-2018.kl>;
- <https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2017/performance-e-kpi-2017.kl>;
- <https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2016/anno-2016.kl>;
- <https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/statuto-cdp/statuto-cdp.kl>;
- <https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/normativa-istituzionale/>.

L'Emittente metterà a disposizione sul medesimo sito *internet* <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl> anche i Termini e Condizioni.

Eventuali ulteriori luoghi di messa a disposizione di tali documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Una copia cartacea del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

**Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), con provvedimento n. LOL-002321 in data 26 febbraio 2015.**

**Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act* del 1933, così come successivamente modificato ed integrato (il "*Securities Act*"), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.**

**L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

**Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento si invitano gli investitori a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base e negli eventuali Supplementi nel loro complesso inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia al Capitolo 4 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione e alla Sezione III, Capitolo 1 "Fattori di Rischio" del presente Prospetto di Base.**

**In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto segue:**

- 1) La natura dell'attività di CDP, che agisce anche come prestatore ad entità del settore pubblico, in tal modo svolgendo un servizio di interesse economico generale e il fatto che sia controllata dal MEF, implicano che CDP è soggetta ai rischi associati al suo specifico rapporto con lo Stato italiano. Eventuali riduzioni dei *rating* pubblici attribuiti dalle principali agenzie allo Stato italiano comportano di norma variazioni corrispondenti sui *rating* pubblici attribuiti a CDP e questo tipo di eventi può avere potenziali ripercussioni negative indirette sia sul valore di taluni attivi di CDP sia sulle condizioni di raccolta. CDP detiene inoltre un significativo investimento in titoli di Stato italiano nell'ambito delle proprie attività finanziarie e pertanto eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto ad altri titoli di Stato europei di riferimento potrebbero avere effetti significativi sul valore di tali attivi. Al 31 dicembre 2017, le voci di bilancio CDP "attività finanziarie disponibili per la vendita", pari a circa 8.5 miliardi di Euro, e "attività finanziarie detenute sino alla scadenza", pari a circa 29.2 miliardi di Euro, sono costituite in larga parte da titoli di Stato italiano.

Per informazioni di maggior dettaglio si veda il Paragrafo 4.1 "*Rischi derivanti dal rapporto con lo Stato Italiano e connessi all'esposizione di CDP al debito sovrano*" e il Paragrafo 4.12 "*Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria generale*" del Documento di Registrazione.

- 2) CDP è esposta al rischio connesso al deterioramento della propria situazione economica. Infatti, nonostante il Gruppo CDP abbia conseguito utili nel 2017 e nel 2016, non vi è alcuna garanzia che CDP possa conseguire tali risultati economici positivi anche in futuro. Inoltre, al 30 giugno 2018 l'utile è risultato in leggera diminuzione rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente.

Per informazioni di maggior dettaglio, si veda il Paragrafo 4.2 "*Rischio connesso al deterioramento della situazione economica dell'Emittente*" del Documento di Registrazione.

- 3) CDP è esposta al rischio connesso alle partecipazioni azionarie. Si segnala, infatti, che CDP detiene partecipazioni azionarie in società italiane, in fondi ed in veicoli di investimento il cui valore di bilancio<sup>1</sup> incide per il 139,5% sul patrimonio netto della Capogruppo al 30 giugno 2018. Pertanto, CDP è esposta al rischio che il proprio attivo, la propria redditività o il proprio patrimonio netto contabile siano influenzati negativamente da variabili relative ai titoli azionari e alle partecipazioni nei fondi di investimento detenuti e, in particolare, dalle quotazioni di mercato di tali titoli e quote e dei relativi derivati oppure da variazioni della redditività presente e prospettica dell'investimento in essi, la quale dipende, tra le altre cose, dai dividendi di volta in volta deliberati dalle società e dai fondi di investimento nei quali CDP detiene partecipazioni.

Per informazioni di maggior dettaglio, si vedano il Paragrafo 4.3 "*Rischio connesso alle partecipazioni azionarie*" e il Paragrafo 4.9 "*Rischio di adeguatezza patrimoniale*" del Documento di Registrazione.

<sup>1</sup> Inclusivo, al 30 giugno 2018, delle partecipazioni azionarie iscritte tra le "Partecipazioni" (30.421 milioni di Euro), delle società partecipate iscritte tra le "Attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva" (511 milioni di Euro) e delle quote dei fondi e veicoli di investimento iscritti tra le "Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value" (2.124 milioni di Euro).

- 4) CDP è esposta al rischio di concentrazione delle fonti di raccolta. In particolare, la principale fonte di raccolta per CDP è rappresentata dal risparmio postale, sotto forma di libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali pagabili o rimborsabili a vista, i quali sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano, collocati in via esclusiva da Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**") con la quale, in data 14 dicembre 2017, CDP ha sottoscritto un accordo triennale relativo alla distribuzione dei prodotti del risparmio postale. Al 30 giugno 2018, lo *stock* di risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali) rappresenta il 74,5% della raccolta totale della Capogruppo (Euro 253.556 milioni su un totale di Euro 340.399 milioni di raccolta della Capogruppo ed Euro 364.609 milioni di raccolta complessiva del Gruppo CDP).

CDP è altresì esposta al rischio legato al rilevante indebitamento esistente. A tal riguardo si segnala che, al 30 giugno 2018, a fronte di un patrimonio netto totale pari a 35.408 milioni di Euro, l'indebitamento, inteso quale raccolta complessiva del Gruppo CDP ammonta a Euro 364.609 milioni, di cui Euro 253.556 milioni relativi a libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali emessi da CDP.

Per informazioni di maggior dettaglio, si vedano il Paragrafo 4.4 "*Rischio relativo alle fonti di raccolta*" e il Paragrafo 4.5 "*Rischio legato all'indebitamento esistente*" del Documento di Registrazione.

- 5) Per CDP il rischio di liquidità assume importanza per quanto attiene sia la capacità di reperire risorse sul mercato (il c.d. *funding liquidity risk*), in relazione alla larga prevalenza nel passivo della Gestione Separata di depositi a vista e di buoni rimborsabili a vista (i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali), sia la difficoltà a smobilizzare le proprie attività per reperire risorse finanziarie (il c.d. *market liquidity risk*). Il verificarsi di tali circostanze potrebbe influenzare negativamente la situazione finanziaria e i risultati operativi di CDP e, quindi, pregiudicare la capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dai titoli.

Per informazioni di maggior dettaglio, si veda il Paragrafo 4.6 "*Rischio di liquidità*" del Documento di Registrazione.

- 6) Il quadro normativo di riferimento a cui è soggetto l'Emittente è particolarmente articolato in relazione (i) alla normativa che regola l'operatività e le attività di CDP, e (ii) ai molteplici settori di presenza del Gruppo CDP. In particolare, sia il complesso quadro normativo e regolamentare applicabile a CDP, sia la presenza del Gruppo in numerosi settori, ognuno dei quali è soggetto a specifiche disposizioni normative e regolamentari, con significativi investimenti azionari e/o di natura creditizia, espongono CDP al rischio che cambiamenti legislativi e/o regolamentari potrebbero comportare un impatto negativo sulle prospettive e sul profilo di rischio dell'Emittente.

Per informazioni di maggior dettaglio, si veda il Paragrafo 4.7 "*Rischio relativo alla normativa e alla regolamentazione di riferimento*" del Documento di Registrazione.

- 7) Il perdurare della situazione di crisi dei mercati del credito e il rallentamento dell'economia globale hanno reso e potrebbero in futuro rendere necessari interventi volti al sostegno della stabilità del sistema bancario italiano. Tali interventi possono esporre l'Emittente, in particolare nel caso di crisi del sistema bancario, al rischio di impatti negativi sulla propria situazione economico-finanziaria connessi alla performance sfavorevole delle attività oggetto dell'intervento, quali ad esempio nel caso di operazioni di ricapitalizzazione, di garanzia, o nel caso di acquisto di crediti in sofferenza. In particolare, CDP ha aderito, insieme alle più importanti banche e imprese assicurative italiane, al Fondo Atlante ed all'Italian Recovery Fund.

Per informazioni di maggior dettaglio, si veda il Paragrafo 4.8 "*Rischio relativo agli interventi a sostegno della stabilità del sistema bancario*".

- 8) Le Obbligazioni, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano. Pertanto, l'investitore è esposto al rischio che l'Emittente diventi insolvente e quindi non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento derivanti dalle Obbligazioni.

Inoltre, in caso di insolvenza dell'Emittente, potrebbe verificarsi, per effetto delle garanzie rilasciate dallo Stato italiano in relazione ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento dei diritti dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado.

Per informazioni di maggior dettaglio, si rinvia alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.1 "*Rischio di credito per gli investitori*" del presente Prospetto di Base e alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2 "*Rischio relativo alla mancanza di garanzie per le Obbligazioni*" del presente Prospetto di Base.

- 9) L'Emittente non assume alcun impegno con riferimento alla ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su un mercato regolamentato ovvero presso un sistema multilaterale di negoziazione. Laddove le Obbligazioni non fossero ammesse alle negoziazioni presso un mercato regolamentato ovvero presso un sistema multilaterale di negoziazione potrebbe risultare impossibile per il possessore delle Obbligazioni effettuare il disinvestimento dei titoli prima della loro scadenza.

Per informazioni di maggior dettaglio, si rinvia alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 C) "*Rischio di liquidità*" del presente Prospetto di Base.

## Indice

<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>9</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI</b> .....	<b>16</b>
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base .....	16
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili per il Prospetto di Base .....	16
<b>2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA</b> .....	<b>17</b>
<b>SEZIONE I: NOTA DI SINTESI</b> .....	<b>20</b>
<b>SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</b> .....	<b>48</b>
<b>SEZIONE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE</b> .....	<b>49</b>
<b>1. FATTORI DI RISCHIO</b> .....	<b>50</b>
1.1 RISCHI CONNESSI ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL PROSPETTO DI BASE.....	50
<b>2. INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	<b>66</b>
2.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione .....	66
2.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi .....	68
<b>3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE o DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI</b> .....	<b>70</b>
3.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale .....	70
3.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati .....	70
3.3 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione.....	71
3.4 Valuta di emissione dei Titoli .....	71
3.5 Status dei Titoli e <i>Ranking</i> .....	71
3.6 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni.....	72
3.7 Tasso di interesse.....	72
3.8 Data di Scadenza e modalità di rimborso.....	78
3.9 Rendimento .....	78
3.10 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni .....	79
3.11 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli .....	79
3.12 Data di Emissione.....	79
3.13 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli .....	79
3.14 Regime fiscale .....	79
<b>4. CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b> .....	<b>85</b>
4.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta .....	85
4.2 Piano di ripartizione ed assegnazione .....	89
4.3 Fissazione del prezzo .....	91
4.4 Collocamento e sottoscrizione.....	91
<b>4-bis CAPITOLO - CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT</b> .....	<b>93</b>
4.1-bis Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta .....	93
4.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione .....	96
4.3-bis Fissazione del Prezzo.....	97
4.4-bis Collocamento e sottoscrizione.....	98
<b>5. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b> .....	<b>99</b>

5.1	Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari .....	99
5.2	Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni .....	100
5.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario .....	100
<b>6.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>101</b>
6.1	Consulenti legati all'emissione .....	101
6.2	Informazioni contenute nel Prospetto di Base e sottoposte a revisione .....	101
6.3	Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica .....	101
6.4	Informazioni provenienti da terzi .....	101
6.5	<i>Rating</i> .....	101
<b>7.</b>	<b>DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....</b>	<b>106</b>
<b>8.</b>	<b>MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE – OBBLIGAZIONI "TASSO FISSO COSTANTE", "TASSO FISSO CRESCENTE", "TASSO FISSO DECRESCENTE", "TASSO FISSO CON ANDAMENTO MISTO", "TASSO VARIABILE", "TASSO MISTO".....</b>	<b>107</b>



## GLOSSARIO

<b>Agente per i Pagamenti</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Agente per il Calcolo</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>)</b>	Indica con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Buoni Fruttiferi Postali</b>	Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano liquidati, in linea capitale e interessi, alla relativa data di scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare.
<b>Cap o Tasso Massimo</b>	Il valore massimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola</b>	L'eventuale Cedola a Tasso Fisso Costante/Cedola a Tasso Fisso Crescente/Cedola a Tasso Fisso Decrescente/Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto /Cedola Fissa/Cedola Variabile.
<b>Cedola a Tasso Fisso Costante</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, la cedola a tasso fisso calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo costante predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Crescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato crescente, e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ) indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Decrescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato decrescente, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle

	Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.3 del Prospetto di Base.
<b>Cedola Fissa</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso fisso costante, crescente ovvero decrescente calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato, un valore percentuale fisso lordo crescente predeterminato ovvero un valore percentuale fisso lordo decrescente predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.3 del Prospetto di Base.
<b>Clausola di Indennizzo per motivi fiscali</b>	La Clausola di Indennizzo per motivi fiscali prevede che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, si renda applicabile ai portatori delle Obbligazioni, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, secondo quanto previsto al Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati, l'Emittente terrà indenni e manleverà i portatori delle Obbligazioni dall'onere fiscale aggiuntivo da questi ultimi effettivamente sopportato. Salvo quanto sopra specificato, tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni o, comunque, in conseguenza dell'investimento nelle stesse, sono e saranno ad esclusivo carico dei portatori delle Obbligazioni.
<b>Collocatori</b>	Le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.
<b>Collocatore/i Garante/i</b>	La/e banca/banche e l'/gli intermediario/i finanziario/i, indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre ad essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
<b>Condizioni Definitive</b>	Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente dall'Emittente, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Singola Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile saranno messe a

	disposizione del pubblico sul sito <i>internet</i> dell'Emittente nonché negli altri eventuali luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito <i>internet</i> del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Convenzione di Calcolo</b>	<p>Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito specificate:</p> <p><b><i>Following Business Day Convention</i></b>, indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.</p> <p><b><i>Modified Following Business Day Convention</i></b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p><b><i>Preceding Business Day Convention</i></b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>.</p> <p><b><i>Adjusted</i></b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p> <p><b><i>Unadjusted</i></b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p>
<b>Data di Emissione</b>	La data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Godimento</b>	La data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Pagamento degli Interessi</b>	Ciascuna data di pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Regolamento</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
<b>Data di Scadenza</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.

<b>Distribuzione sul MOT</b>	Nel caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa S.p.A., le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Abilitati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo a Cassa depositi e prestiti S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
<b>Emittente o Cassa depositi e prestiti S.p.A. o CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Via Goito, 4 - 00185 Roma.
<b>Fattore di Partecipazione o P</b>	La percentuale, espressa come ammontare prefissato (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile ed indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Floor o Tasso Minimo</b>	Il valore minimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Gestione Ordinaria</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento e le relative attività di consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di: (i) opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità; (ii) investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente ed efficientamento energetico, <i>green economy</i> .
<b>Gestione Separata</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Separata sono ricomprese le unità responsabili dell'attività di finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, del finanziamento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (" <b>MEF</b> "), delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle PMI per finalità di sostegno

	dell'economia. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al MEF con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione. In Gestione Separata sono inoltre possibili interventi destinati all'accrescimento dell'efficienza energetica e finanziamenti nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
<b>Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario</b>	Indica, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e/o nel quale il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System</i> è operativo.
<b>Gruppo CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
<b>Intermediario Abilitato</b>	Le imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Investitori Qualificati</b>	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
<b>Libretti di Risparmio Postale</b>	Ai sensi decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i Libretti di Risparmio Postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, ai quali sono applicabili anche le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
<b>Margine o M</b>	Valore (che può anche essere pari a zero) espresso in termini percentuali, come ammontare prefissato, ovvero come valore minimo, ed indicato nelle Condizioni Definitive (se diverso da zero), utilizzato per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili.
<b>Modulo di Adesione</b>	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per l'adesione alle Singole Offerte.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi del Prospetto di Base, redatta in conformità all'articolo 5, secondo comma, e all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti.
<b>Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione</b>	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 24, secondo comma, del Regolamento n. 809/2004/CE.
<b>Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario</b>	Le obbligazioni a tasso fisso costante (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Costante</b> "), le obbligazioni a tasso fisso crescente (le " <b>Obbligazioni a</b>

	<b>Tasso Fisso Crescente</b> "), le obbligazioni a tasso fisso decrescente (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente</b> "), le obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto</b> "), le obbligazioni a tasso variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le " <b>Obbligazioni a Tasso Variabile</b> ") e le obbligazioni a tasso misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le " <b>Obbligazioni a Tasso Misto</b> "), di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.
<b>Obbligazionisti</b>	I portatori delle Obbligazioni.
<b>Parametro di Riferimento o S</b>	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto è il parametro, indicato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo in cui è possibile aderire all'offerta delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo al quale sono offerte le Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Il prezzo del rimborso delle relative Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Programma</b>	Il programma di offerta e/o di quotazione, costituito ai sensi del presente Prospetto di Base, di prestiti obbligazionari denominati "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> ".
<b>Prospetto di Base</b>	Il presente prospetto di base redatto in conformità agli articoli 24, 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

<b>Regolamento Mercati</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Responsabile del Collocamento</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
<b>Risparmio Postale</b>	La raccolta di fondi, tramite Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato effettuata da CDP avvalendosi di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Singola Offerta o Offerta</b>	L'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Singola Quotazione o Quotazione</b>	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Sistema di Gestione Accentrata</b>	Il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari 6.
<b>Termini e Condizioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base.
<b>Termini e Condizioni delle Obbligazioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive.
<b>Testo Unico</b>	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Valore Nominale o VN</b>	Il valore nominale delle Obbligazioni.
<b>Valore Nominale Complessivo</b>	Il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base (ivi inclusi i presenti riferimenti nel Glossario) devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o integrati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, tutte le definizioni ed i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base**

Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede sociale in Via Goito, 4 - 00185 Roma, che opera in qualità di Emittente, assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Prospetto di Base.

### **1.2 Dichiarazione delle persone responsabili per il Prospetto di Base**

Cassa depositi e prestiti S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni ed i dati contenuti nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



## 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

I termini di seguito utilizzati, ove non diversamente previsto, hanno lo stesso significato loro attribuito nei Termini e Condizioni (Sezione III, Capitolo 3, del presente Prospetto di Base).

### *Tipologia delle Obbligazioni*

I Titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**"), obbligazioni a tasso fisso crescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**"), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**"), obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**"), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile**") o obbligazioni a tasso misto con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le "**Obbligazioni a Tasso Misto**") (tutte congiuntamente, le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**").

Le Obbligazioni ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (tra l'altro, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistite dalla garanzia dello Stato italiano.

\*\*\*

Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni saranno rimborsate almeno al 100% del Valore Nominale o almeno pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari.

I titoli oggetto del Programma rientrano in una delle tipologie di seguito descritte:

#### *Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati ad un tasso di interesse predeterminato costante.

#### *Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse crescenti predeterminati.

#### *Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse decrescenti predeterminati.

#### *Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto*

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse predeterminati il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante.

#### *Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor*

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi a tasso variabile indicizzati ad un Parametro di Riferimento.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile possono altresì prevedere una, ovvero una combinazione, delle seguenti caratteristiche: (i) la presenza di un *Cap*; (ii) la presenza di un *Floor*; (iii) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100%; (iv) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento inferiore al 100%; (v) l'applicazione di uno *spread* (Margine) positivo ovvero negativo.

#### Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano, per una parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso fisso costante e/o interessi a tasso fisso crescente e/o interessi a tasso fisso decrescente e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso variabile.

Le cedole a tasso variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto possono altresì prevedere una, ovvero una combinazione, delle seguenti caratteristiche: (i) la presenza di un *Cap*; (ii) la presenza di un *Floor*; (iii) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100%; (iv) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento inferiore al 100%; (v) l'applicazione di uno *spread* (Margine) positivo ovvero negativo.

#### **Status dei Titoli e Ranking**

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Inoltre, le Obbligazioni non sono strumenti bancari e non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, le Obbligazioni non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. Al riguardo, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, come avviene nel caso dei Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali che sono garantiti dallo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni.

#### **Valuta di emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

#### **Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono create e foro competente**

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di

Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere contrattualmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

### ***Forma delle Obbligazioni***

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e sono immesse nel Sistema di Gestione Accentrata. Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

## SEZIONE I: NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli "**Elementi**"). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa alle Obbligazioni ed all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella presente Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella presente Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche delle Obbligazioni e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

<b>SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE</b>		
<b>A.1</b>	<b>Introduzione e avvertenze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base;</li><li>– qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo ivi inclusi i documenti inclusi mediante riferimento;</li><li>– qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento; e</li><li>– la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.</li></ul>
<b>A.2</b>	<b>Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite</b>	Non applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo dei Prospetti di Base per successive rivendite.
<b>SEZIONE B – EMITTENTE</b>		
<b>B.1</b>	<b>Denominazione legale e commerciale dell'Emittente</b>	La denominazione legale dell'Emittente è Cassa depositi e prestiti S.p.A..
<b>B.2</b>	<b>Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale l'Emittente opera e suo paese di costituzione</b>	La sede sociale di CDP è in via Goito 4 - 00185 Roma, Italia (telefono:+39 064221.1). CDP è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano. L'Emittente, avendo titoli quotati in Italia e in Lussemburgo, è soggetto agli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea di cui al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195 che ha recepito in Italia la Direttiva 2004/109/CE (cd. " <i>Transparency Directive</i> ") e al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 che ha recepito in Italia la Direttiva 2013/50/UE (cd. " <i>Transparency Directive II</i> ").

		<p>L'operatività e le attività di CDP sono regolate dalla normativa indicata di seguito:</p> <p>(i) l'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni che individua, <i>inter alia</i>, (a) l'oggetto sociale di CDP, (b) la struttura della strategia di gestione finanziaria, e (c) i poteri speciali del MEF nei confronti di CDP;</p> <p>(ii) le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato (il "<b>TUB</b>"), previste per gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, tenendo presenti le caratteristiche di CDP e la speciale disciplina della Gestione Separata;</p> <p>(iii) le disposizioni del Codice Civile italiano applicabili alle società di diritto italiano, con riferimento agli aspetti che non sono regolati dalle leggi speciali applicabili a CDP; e</p> <p>(iv) i decreti del MEF relativi, <i>inter alia</i>, al capitale sociale di CDP, alle partecipazioni, ai poteri speciali conferiti, ai beni, responsabilità e operatività di CDP (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il decreto ministeriale del 18 giugno 2004, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2004, il decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, il decreto ministeriale del 12 marzo 2009, il decreto ministeriale del 22 gennaio 2010, il decreto ministeriale del 3 maggio 2011 e il decreto ministeriale del 12 aprile 2016).</p>
<b>B.4b</b>	<b>Descrizione delle tendenze riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera</b>	<p>L'Emittente non è a conoscenza di informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso, fermo restando che il quadro normativo di riferimento a cui è soggetto l'Emittente è particolarmente articolato in relazione (i) alla normativa che regola l'operatività e le attività di CDP, descritta al precedente Elemento B.2 ed al successivo elemento B.15, e (ii) ai molteplici settori di presenza del Gruppo CDP. Ciò espone CDP al rischio che cambiamenti legislativi e/o regolamentari possano avere un impatto negativo sulle prospettive dell'Emittente.</p>
<b>B.5</b>	<b>Descrizione del gruppo</b>	<p>CDP è la società capogruppo del Gruppo CDP composto da CDP e dalle società rientranti nel suo perimetro di consolidamento. Il Gruppo CDP opera a sostegno della crescita del Paese ed impiega le proprie risorse, prevalentemente raccolte attraverso il Risparmio Postale (Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale), secondo la sua missione istituzionale per finanziare gli investimenti della Pubblica Amministrazione, come catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture e come operatore centrale a sostegno dell'economia e del sistema imprenditoriale nazionale. In particolare, il Gruppo CDP supporta, attraverso finanziamenti e garanzie, i progetti, le opere di interesse pubblico e le imprese per investimenti destinati alla fornitura di servizi pubblici. Tale ruolo è svolto anche mediante l'assunzione diretta di quote partecipative in società infrastrutturali e la sottoscrizione di quote di fondi <i>equity</i> infrastrutturali nazionali e internazionali. Il Gruppo CDP, inoltre, utilizzando strumenti sia di debito sia di <i>equity</i>, supporta le imprese strategiche e le piccole e medie imprese nazionali (le "<b>PMI</b>"), favorendone la crescita, l'efficienza, l'internazionalizzazione e gli investimenti in ricerca.</p>
<b>B.9</b>	<b>Previsione o stima degli utili</b>	<p>Non applicabile. Il Prospetto di Base non contiene previsioni o stime degli utili.</p>
<b>B.10</b>	<b>Rilievi delle relazioni dei revisori</b>	<p>La Società di Revisione ha effettuato la revisione contabile del Bilancio di Impresa di CDP e del Bilancio Consolidato del Gruppo CDP per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, nonché la revisione contabile limitata dei Bilanci Consolidati Semestrali Abbreviati del Gruppo CDP al 30 giugno 2018 e 30 giugno 2017, esprimendo, per ciascun esercizio e periodo di riferimento, un</p>

		giudizio senza modifiche, con apposite relazioni.					
<b>B.12</b>	<b>Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati</b>	<b>Informazioni finanziarie consolidate selezionate del Gruppo CDP</b>					
		<b>Dati Patrimoniali Consolidati Riclassificati<sup>2</sup></b>					
		Le seguenti informazioni finanziarie fondamentali sono estratte dallo stato patrimoniale riclassificato consolidato per l'anno finanziario chiuso il 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016 e dallo stato patrimoniale riclassificato consolidato per il semestre chiuso il 30 giugno 2018:					
		<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>30 giugno 2018</b>	<b>31 dicembre 2017</b>	<b>31 dicembre 2016 (*)</b>	<b>Variazione percentuale 30 giugno 2018 – 31 dicembre 2017</b>	<b>Variazione percentuale 31 dicembre 2017 – 31 dicembre 2016</b>
		Disponibilità liquide e altri impieghi	164.901	178.780	165.452	-7,8%	8,1%
		Crediti	109.560	108.222	112.380	1,2%	-3,7%
		Titoli di debito, di capitale e quote di OICR	68.650	55.682	55.144	23,3%	1,0%
		Partecipazioni	20.149	19.770	21.007	1,9%	-5,9%
		Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	599	671	613	-10,7%	9,5%
		Attività di negoziazione e derivati di copertura	920	1.109	1.399	-17,0%	-20,7%
		Attività materiali e immateriali	45.761	43.865	43.094	4,3%	1,8%
		Altri voci dell'attivo	9.612	11.435	11.433	-15,9%	0,0%
		<b>Totale attivo</b>	<b>420.152</b>	<b>419.534</b>	<b>410.522</b>	<b>0,1%</b>	<b>2,2%</b>
		Raccolta(**)	364.609	364.023	355.990	0,2%	2,3%
		- di cui raccolta postale	253.556	252.755	250.800	0,3%	0,8%
		- di cui raccolta da banche	54.913	45.746	38.206	20,0%	19,7%
		- di cui raccolta da clientela	17.920	27.765	38.876	-35,5%	-28,6%
		- di cui raccolta obbligazionaria	38.220	37.757	28.108	1,2%	34,3%
		Passività di negoziazione e derivati di	854	853	1.259	0,1%	-32,2%

<sup>2</sup> I dati consolidati riclassificati riferiti al 30 giugno 2018, al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016 non sono stati oggetto di revisione contabile né di revisione contabile limitata. Sono stati oggetto di revisione contabile il Bilancio consolidato del Gruppo CDP al 31 dicembre 2017 e quello al 31 dicembre 2016, ed è stato oggetto di revisione contabile limitata il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018.

copertura					
Altre voci del passivo	10.106	9.943	8.164	1,6%	21,8%
Riserve tecniche	2.285	2.408	2.794	-5,1%	-13,8%
Fondi per rischi e oneri, imposte e TFR	6.890	6.386	6.539	7,9%	-2,3%
Patrimonio netto	35.408	35.921	35.776	-1,4%	0,4%
- di cui di pertinenza della Capogruppo	22.707	23.061	22.625	-1,5%	1,9%
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>420.152</b>	<b>419.534</b>	<b>410.522</b>	<b>0,1%</b>	<b>2,2%</b>

(\*) Dati riesposti per effetto della conclusione del processo di *purchase price allocation* effettuata su Poste Italiane, di cui la CDP ha acquisito il 20 ottobre 2016 una quota pari al 35% del capitale sociale.

(\*\*) Con riferimento alla raccolta si precisa che (i) la raccolta postale è una forma di raccolta garantita dallo Stato italiano, (ii) nel corso del mese di dicembre 2017 sono state effettuate due emissioni obbligazionarie (*private placement*) con garanzia dello Stato italiano per un importo nominale complessivo di 1 miliardo di Euro, interamente sottoscritte da Poste Italiane a supporto della Gestione Separata di CDP (iii) nel corso del mese di marzo 2018 sono state effettuate due emissioni obbligazionarie (*private placement*) con garanzia dello Stato italiano per un importo nominale complessivo di 2 miliardi di Euro, interamente sottoscritte da Poste Italiane a supporto della Gestione Separata di CDP e (iv) parte delle linee di credito della BEI godono della garanzia dello Stato italiano.

### **Dati Economici Consolidati Riclassificati<sup>3</sup>**

Le seguenti informazioni finanziarie fondamentali sono estratte dal conto economico riclassificato consolidato per l'anno finanziario chiuso il 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016 e dal conto economico riclassificato consolidato per il semestre chiuso il 30 giugno 2018 e 30 giugno 2017:

<i>(in milioni di Euro)</i>	Semestre concluso il 30 giugno			Esercizio concluso il 31 dicembre		
	2018	2017 (*)	Variazione (perc.)	2017	2016 (*)	Variazione (perc.)
<b>Margine di interesse</b>	<b>1.536</b>	<b>1.491</b>	<b>3,0%</b>	<b>2.761</b>	<b>2.106</b>	<b>31,1%</b>
Utili (perdite) delle partecipazioni	678	941	-27,9%	1.059	(555)	n/s
Commissioni nette	(597)	(762)	-21,7%	(1.468)	(1.463)	0,3%
Altri ricavi netti	29	(204)	n/s	(277)	25	n/s%
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>1.646</b>	<b>1.466</b>	<b>12,3%</b>	<b>2.075</b>	<b>113</b>	<b>n/s</b>
Risultato della gestione assicurativa	75	511	-85,3%	865	332	n/s
<b>Margine della</b>	<b>1.721</b>	<b>1.977</b>	<b>-12,9%</b>	<b>2.940</b>	<b>445</b>	<b>n/s</b>

<sup>3</sup> I dati consolidati riclassificati riferiti al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017, al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016 non sono stati oggetto di revisione contabile né di revisione contabile limitata. Sono stati oggetto di revisione contabile il Bilancio consolidato del Gruppo CDP al 31 dicembre 2017 e quello al 31 dicembre 2016, e sono stati oggetto di revisione contabile limitata il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 e quello al 30 giugno 2017.

<b>gestione bancaria e assicurativa</b>						
Riprese (rettifiche) di valore nette	(48)	(122)	-60,7%	(141)	(478)	-70,5%
Spese amministrative	(3.392)	(3.120)	8,7%	(6.842)	(6.188)	10,6%
Altri oneri e proventi di gestione	5.700	5.304	7,5%	11.122	10.179	9,3%
<b>Risultato di gestione</b>	<b>3.981</b>	<b>4.039</b>	<b>-1,4%</b>	<b>7.079</b>	<b>3.958</b>	<b>78,9%</b>
Accantonamenti a fondo rischi ed oneri	(45)	(46)	-2,2%	(74)	(108)	-31,5%
Rettifiche nette su attività materiali ed immateriali	(1.022)	(963)	4,0%	(1.937)	(1.857)	4,3%
Rettifiche nette sull'avviamento	-	-	n/s	-	(1)	n/s
Altro	(2)	(3)	-33,3%	591	-	n/s
Imposte	(740)	(582)	27,1%	(1.197)	(767)	56,1%
<b>Utile netto di periodo</b>	<b>2.192</b>	<b>2.445</b>	<b>-10,3%</b>	<b>4.462</b>	<b>1.225</b>	<b>n/s</b>
Utile netto di periodo di pertinenza di terzi	747	881	-15,2%	1.519	975	55,8%
<b>Utile netto di periodo di pertinenza della Capogruppo</b>	<b>1.445</b>	<b>1.564</b>	<b>-7,6%</b>	<b>2.943</b>	<b>250</b>	<b>n/s</b>

(<sup>1</sup>) Dati riesposti per effetto della conclusione del processo di *purchase price allocation* effettuata su Poste Italiane, di cui la CDP ha acquisito il 20 ottobre 2016 una quota pari al 35% del capitale sociale.

#### ***Riesposizione nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 dei dati comparativi<sup>4</sup>***

La tabella che segue riporta la variazione dei dati riesposti al 30 giugno 2017 del conto economico consolidato rispetto alla situazione pubblicata nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>30 giugno 2017</b>	<b>30 giugno 2017 riesposto</b>	<b>Variazioni</b>
Margine di interesse	1.491.184	1.491.184	
Commissioni nette	(761.976)	(761.976)	
Margine di intermediazione	341.257	341.257	
Risultato netto della gestione finanziaria	325.282	325.257	

<sup>4</sup> L'Emittente ha provveduto a riesporre nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 i dati di apertura ed i dati comparativi, ed in particolare i dati del conto economico consolidato al 30 giugno 2017. Ciò per effetto della conclusione del processo di *purchase price allocation* effettuata su Poste Italiane, di cui la Capogruppo ha acquisito il 20 ottobre 2016 una quota pari al 35% del capitale sociale. A seguito della riespressione al *fair value* della attività e delle passività, anche potenziali, della partecipata, valutata con il metodo del patrimonio netto, è stato determinato un minor risultato di competenza del Gruppo relativo al primo semestre 2017 pari a circa 12 milioni di Euro.

Nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 sono stati oggetto di riesposizione esclusivamente i seguenti dati comparativi: (i) dati del conto economico consolidato al 30 giugno 2017; (ii) dati della redditività complessiva consolidata al 30 giugno 2017; e (iii) dati del rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2017.



Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	835.836	835.836	
Costi operativi	1.253.862	1.253.862	
Utile delle partecipazioni	367.212	355.638	(11.574)
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	3.037.734	3.026.160	(11.574)
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	2.455.854	2.444.280	(11.574)
Utile (Perdita) d'esercizio	2.455.854	2.444.280	(11.574)
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di CDP	1.575.266	1.563.692	(11.574)

***Riesposizione nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017 dei dati comparativi<sup>5</sup>***

Le tabelle che seguono riportano la variazione dei dati riesposti al 31 dicembre 2016 dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato rispetto alla situazione pubblicata nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016:

<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2016</b>	<b>31 dicembre 2016 riesposto</b>	<b>Variazioni</b>
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.092	1.092	
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	197	197	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.513	8.513	
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	33.774	33.774	
Crediti verso banche	27.731	27.731	
- di cui patrimonio separato	446	446	
Crediti verso clientela	261.957	261.957	
Partecipazioni	20.570	20.667	97
Attività materiali ed immateriali	43.094	43.094	
Altre voci dell'attivo	13.497	13.497	
<b>Totale attività</b>	<b>410.425</b>	<b>410.522</b>	<b>97</b>
Raccolta postale	250.800	250.800	
Altra raccolta	105.190	105.190	
Altre voci del passivo	18.756	18.756	
Patrimonio netto	35.679	35.776	97
- di cui patrimonio netto del Gruppo	22.528	22.625	97
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>410.425</b>	<b>410.522</b>	<b>97</b>

<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2016</b>	<b>31 dicembre 2016 riesposto</b>	<b>Variazioni</b>
Margine di interesse	2.106	2.106	-
Commissioni nette	(1.463)	(1.463)	-
Margine di intermediazione	673	673	-
Risultato netto della gestione finanziaria	194	194	-

<sup>5</sup> L'Emittente ha provveduto a riesporre nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017 i dati di apertura ed i dati comparativi, ed in particolare i dati dello stato patrimoniale consolidato ed i dati del conto economico consolidato al 31 dicembre 2016. Ciò per effetto del processo di *purchase price allocation* effettuata su Poste Italiane di cui l'Emittente ha acquistato il 20 ottobre 2016 una quota pari al 35% del capitale sociale. Nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017 sono stati oggetto di riesposizione i seguenti dati comparativi: (i) i dati del conto economico consolidato al 31 dicembre 2016; (ii) i dati dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016; (iii) i dati della redditività complessiva consolidata al 31 dicembre 2016; e (iv) i dati del rendiconto finanziario consolidato 31 dicembre 2016.

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	526	526	-
Costi operativi	2.025	2.025	-
Utile (Perdita) delle partecipazioni	(657)	(560)	97
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	1.895	1.991	97
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	1.128	1.225	97
Utile (Perdita) d'esercizio	1.128	1.225	97
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di CDP	153	250	97

### Informazioni finanziarie individuali selezionate di CDP

Le seguenti informazioni finanziarie fondamentali sono estratte, con riferimento ai dati patrimoniali riclassificati, dallo stato patrimoniale individuale riclassificato per l'anno finanziario chiuso il 31 dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2016 e dallo stato patrimoniale individuale riclassificato per il semestre chiuso il 30 giugno 2018, nonché, con riferimento ai dati economici riclassificati, dal conto economico individuale riclassificato per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2016 e per i semestri chiusi 30 giugno 2018 ed il 30 giugno 2017:

#### *Dati patrimoniali individuali riclassificati<sup>6</sup> al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017*

<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>30/06/2018</b>	<b>31 dicembre 2017</b>	<b>Variazione percentuale</b>
Disponibilità liquide	162.855	175.280	-7,1%
Crediti	100.676	101.773	-1,1%
Titoli di debito	58.093	48.031	20,9%
Partecipazioni	33.057	32.298	2,3%
Attività di negoziazione e derivati di copertura	839	895	-6,3%
Attività materiali e immateriali	329	317	3,7%
Ratei, risconti e altre attività non fruttifere	9.752	7.829	24,6%
Altri voci dell'attivo	1.019	843	21,0%
<b>Totale attivo</b>	<b>366.619</b>	<b>367.265</b>	<b>-0,2%</b>
Raccolta	340.399	340.498	n/s
- di cui raccolta postale	253.556	252.754	0,3%
- di cui raccolta da banche	45.126	36.225	24,6%
- di cui raccolta da clientela	22.886	34.052	-32,8%
- di cui raccolta obbligazionaria	18.831	17.467	7,8%
Passività di negoziazione e derivati di copertura	766	747	2,6%
Ratei, risconti e altre passività non onerose	568	495	14,7%

<sup>6</sup> I dati riclassificati riferiti al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017 non sono stati oggetto di revisione contabile né di revisione contabile limitata. E' stato oggetto di revisione contabile il Bilancio separato di CDP al 31 dicembre 2017 ed è stato oggetto di revisione contabile limitata il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 del Gruppo CDP. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 non include i prospetti contabili individuali (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario) di CDP al 30 giugno 2018. Le informazioni patrimoniali individuali riclassificate sono state tratte dalla Relazione sulla Gestione del Gruppo della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018.

Altre voci del passivo	754	835	-9,7%
Fondi per rischi e oneri, imposte e TFR	431	256	67,9%
Patrimonio netto	23.701	24.435	-3,0%
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>366.619</b>	<b>367.265</b>	<b>-0,2%</b>

***Dati economici individuali riclassificati<sup>7</sup> al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017***

<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>30/06/2018</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>Variazione percentuale</b>
<b>Margine di interesse</b>	<b>1.612</b>	<b>1.578</b>	<b>2,1%</b>
Dividendi	811	785	3,4%
Utili (perdite) delle partecipazioni	(19)	(78)	-75,3%
Commissioni nette	(600)	(741)	-19,1%
Altri ricavi netti	49	(9)	n/s
<b>Margine d'intermediazione</b>	<b>1.853</b>	<b>1.535</b>	<b>20,7%</b>
Riprese (rettifiche) di valore nette	(39)	(14)	174,9%
Costi di struttura	(84)	(73)	14,6%
- di cui spese amministrative	(81)	(70)	15,4%
<b>Risultato di gestione</b>	<b>1.736</b>	<b>1.452</b>	<b>19,6%</b>
Accantonamenti a fondo rischi e oneri	(17)	-	n/s
Imposte	(335)	(226)	48,0%
<b>Utile del periodo</b>	<b>1.382</b>	<b>1.222</b>	<b>13,1%</b>

***Dati patrimoniali individuali riclassificati<sup>8</sup> al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016***

<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>31/12/2017</b>	<b>31 dicembre 2016</b>	<b>Variazione percentuale</b>
Disponibilità liquide	175.280	161.795	8,3%
Crediti	101.773	102.969	-1,2%
Titoli di debito	48.031	48.971	-1,9%
Partecipazioni	32.298	32.551	-0,8%
Attività di negoziazione e derivati di copertura	895	941	-4,9%
Attività materiali e immateriali	317	281	12,9%
Ratei, risconti e altre attività non fruttifere	7.829	9.084	-13,8%
Altri voci dell'attivo	843	1.118	-24,7%

<sup>7</sup> I dati riclassificati riferiti al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017 non sono stati oggetto di revisione contabile né di revisione contabile limitata. Sono stati oggetto di revisione contabile limitata il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 del Gruppo CDP e quello al 30 giugno 2017. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 non include i prospetti contabili individuali (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario) di CDP al 30 giugno 2018. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 non include i prospetti contabili individuali (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario) di CDP al 30 giugno 2017. Le informazioni economiche individuali riclassificate sono tratte dalla Relazione sulla Gestione del Gruppo della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018.

<sup>8</sup> I dati riclassificati riferiti al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016 non sono stati oggetto di revisione contabile né di revisione contabile limitata. Sono stati oggetto di revisione contabile il Bilancio separato di CDP al 31 dicembre 2017 e quello al 31 dicembre 2016. Le informazioni patrimoniali individuali riclassificate sono tratte dalla Relazione sulla Gestione del Gruppo della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017.

<b>Totale attivo</b>	<b>367.265</b>	<b>357.710</b>	<b>2,7%</b>
Raccolta	340.498	331.806	2,6%
- di cui raccolta postale	252.754	250.800	0,8%
- di cui raccolta da banche	36.225	26.947	34,4%
- di cui raccolta da clientela	34.052	42.534	-19,9%
- di cui raccolta obbligazionaria	17.467	11.525	51,6%
Passività di negoziazione e derivati di copertura	747	1.053	-29,1%
Ratei, risconti e altre passività non onerose	495	511	-3,2%
Altre voci del passivo	835	877	-4,8%
Fondi per rischi e oneri, imposte e TFR	256	255	0,6%
Patrimonio netto	24.435	23.207	5,3%
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>367.265</b>	<b>357.710</b>	<b>2,7%</b>

**Dati economici individuali riclassificati<sup>9</sup> al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016**

<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Variazione percentuale</b>
<b>Margine di interesse</b>	<b>2.965</b>	<b>2.369</b>	<b>25,2%</b>
Dividendi	1.355	1.571	-13,8%
Utili (perdite) delle partecipazioni	(53)	(564)	-90,6%
Commissioni nette	(1.471)	(1.484)	-0,9%
Altri ricavi netti	22	31	-29,7%
<b>Margine d'intermediazione</b>	<b>2.817</b>	<b>1.922</b>	<b>46,5%</b>
Riprese (rettifiche) di valore nette	(4)	(163)	-97,6%
Costi di struttura	(150)	(142)	5,8%
- di cui spese amministrative	(143)	(135)	6,1%
<b>Risultato di gestione</b>	<b>2.673</b>	<b>1.627</b>	<b>64,3%</b>
Accantonamenti a fondo rischi e oneri	0,1	(1)	n/s
Imposte	(463)	44	n/s
<b>Utile di esercizio</b>	<b>2.203</b>	<b>1.663</b>	<b>32,5%</b>

**Principali indicatori di impresa**

Sono di seguito riportati i principali indicatori di impresa sulla struttura finanziaria e sulla relativa copertura ed i principali indicatori di impresa sulla redditività aziendale della capogruppo CDP. Tali indicatori sono formulati sulla base dei dati patrimoniali ed economici individuali riclassificati alle date del 30 giugno 2018, 31 dicembre 2017, 30 giugno 2017 e 31 dicembre 2016.

**Indicatori di impresa sulla struttura finanziaria (dati riclassificati)**

	<b>30 giugno 2018</b>	<b>31 dicembre</b>
--	-----------------------	--------------------

<sup>9</sup> I dati riclassificati riferiti al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016 non sono stati oggetto di revisione contabile né di revisione contabile limitata. Sono stati oggetto di revisione contabile il Bilancio separato di CDP al 31 dicembre 2017 e quello al 31 dicembre 2016. Le informazioni patrimoniali individuali riclassificate sono tratte dalla Relazione sulla Gestione del Gruppo della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017.

				<b>2017</b>
		Crediti / Totale attivo	27,5%	27,7%
		Crediti / Raccolta Postale	39,7%	40,3%
		Partecipazioni / Patrimonio netto	139,5%	132,2%
		Titoli / Patrimonio netto	245,1%	196,6%
		Raccolta / Totale passivo	92,8%	92,7%
		Patrimonio netto / Totale passivo	6,5%	6,7%
		Risparmio Postale/Totale raccolta	74,5%	74,2%
		<b>Indicatori di impresa sulla redditività aziendale (dati riclassificati)</b>		
			<b>30 giugno 2018</b>	<b>30 giugno 2017</b>
		Margine di interesse/Margine di intermediazione	87,0%	102,8%
		Commissioni nette/Margine di intermediazione	-32,4%	-48,3%
		Dividendi e utili (perdite) da partecipazione/Margine di intermediazione	42,8%	46,0%
		Commissioni passive/Margine di intermediazione	-42,6%	-51,9%
		Margine attività fruttifere - passività onerose	1,1%	1,0%
		Rapporto cost/income	4,6%	4,8%
		Utile del periodo/Patrimonio netto iniziale (ROE)	11,3%	10,5%
		Utile del periodo/Patrimonio netto medio (ROAE)	11,5%	10,5%
			<b>31 dicembre 2017</b>	<b>31 dicembre 2016</b>
		Margine di interesse/Margine di intermediazione	105,3%	123,2%
		Commissioni nette/Margine di intermediazione	-52,2%	-77,2
		Dividendi e utili (perdite) da partecipazione /Margine di intermediazione	46,2%	52,4%
		Commissioni passive/Margine di intermediazione	-56,1%	-82,3%
		Margine attività fruttifere - passività onerose	1,0%	0,8%
		Rapporto cost/income	5,3%	8,1%
		Utile d'esercizio/Patrimonio netto iniziale (ROE)	9,5%	8,5%
		Utile d'esercizio/Patrimonio netto medio (ROAE)	9,3%	7,8%
		<b>Indicatori di impresa sulla produttività aziendale (dati riclassificati)</b>		
		(milioni di Euro)	<b>30 giugno 2018</b>	<b>31 dicembre 2017</b>
		Crediti / Dipendenti	133,0	140,2
		Raccolta / Dipendenti	449,7	469,0
		Risultato di gestione / Dipendenti*	4,6	4,0
		* Relativamente all'esercizio al 31 dicembre 2017, i dati si riferiscono al 30 giugno 2017		
	<b>Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente</b>	Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente a partire dal 31 dicembre 2017.		
	<b>Cambiamenti significativi</b>	Non si è verificato alcun cambiamento significativo nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente successivamente al 30 giugno 2018.		

	della situazione finanziaria e commerciale dell'Emittente	
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	Non si sono verificati eventi recenti specifici relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Dipendenza da altre entità del gruppo	L'Emittente è la Capogruppo del Gruppo CDP, pertanto non dipende da altre società all'interno del Gruppo.
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	<p>CDP è un soggetto esterno al perimetro della Pubblica Amministrazione, attivo nel finanziamento delle infrastrutture, dell'economia del Paese e degli investimenti degli enti pubblici.</p> <p>L'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha disposto l'istituzione di un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, tale separazione prevede l'identificazione, ai fini contabili, di tre unità operative denominate rispettivamente gestione separata (la "<b>Gestione Separata</b>"), gestione ordinaria (la "<b>Gestione Ordinaria</b>") e servizi comuni (i "<b>Servizi Comuni</b>") all'interno delle quali sono riclassificate le unità organizzative di CDP. Nella Gestione Separata sono ricomprese, in linea generale, le unità responsabili dell'attività di finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, del finanziamento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con decreti del MEF, del finanziamento di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e le esportazioni secondo i criteri fissati con decreti del MEF, del finanziamento delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle PMI per finalità di sostegno dell'economia. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al MEF con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione. In Gestione Separata sono inoltre possibili interventi destinati all'accrescimento dell'efficienza energetica e finanziamenti nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Nella Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento e le relative attività di consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di: (i) opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità; (ii) investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente ed efficientamento energetico, <i>green economy</i>.</p> <p>Nei Servizi Comuni sono invece incluse le unità responsabili delle funzioni comuni di governo, indirizzo, controllo e supporto riferibili a CDP. La Gestione Separata è un sistema istituito ai soli fini contabili ed organizzativi e, come tale,</p>

		<p>non fa venir meno la responsabilità patrimoniale di CDP. Pertanto ciascun creditore di CDP può far valere le proprie pretese su tutto il suo patrimonio (fatti salvi i beni e rapporti giuridici destinati al soddisfacimento esclusivo di alcuni creditori, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269).</p> <p>Nel 2015 CDP è stata nominata dal Governo italiano quale "istituto nazionale di promozione" ai sensi dell'articolo 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e della relativa normativa europea. Sono "istituti nazionali di promozione" i soggetti giuridici cui è conferito uno specifico mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione così come definite all'articolo 2, n. 3 del Regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.</p>																									
<b>B.16</b>	<b>Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente</b>	Alla data di approvazione del Prospetto di Base, il MEF possiede l'82,77% del capitale sociale di CDP e il 15,93% è detenuto da 61 fondazioni bancarie. Il restante 1,30% è stato riacquistato da CDP dopo che due fondazioni bancarie hanno esercitato il diritto di recesso in connessione alla conversione di azioni privilegiate.																									
<b>B.17</b>	<b>Rating attribuiti su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione</b>	<p>Alla data del Prospetto di Base, i <i>rating</i> di credito attribuiti all'Emittente sono i seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AGENZIA DI RATING</th> <th>DEBITI A BREVE TERMINE</th> <th>DEBITI A LUNGO TERMINE</th> <th>OUTLOOK</th> <th>DATA DEL GIUDIZIO DI RATING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moody's<sup>1</sup></td> <td><b>P - 3</b></td> <td><b>Baa3</b></td> <td><b>Stabile</b></td> <td>23 ottobre 2018</td> </tr> <tr> <td>Standard &amp; Poor's<sup>1</sup></td> <td><b>A-2</b></td> <td><b>BBB</b></td> <td><b>Negativo</b></td> <td>30 ottobre 2018</td> </tr> <tr> <td>Fitch<sup>1</sup></td> <td><b>F2</b></td> <td><b>BBB</b></td> <td><b>Negativo</b></td> <td>7 settembre 2018</td> </tr> <tr> <td>Scope Ratings GmbH<sup>1</sup></td> <td><b>S-1</b></td> <td><b>A-</b></td> <td><b>Negativo</b></td> <td>25 giugno 2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>1</sup> Moody's, Standard &amp; Poor's, Fitch e Scope Ratings GmbH sono stabiliti nel territorio dell'Unione Europea e sono registrati ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di <i>rating</i>.</p>	AGENZIA DI RATING	DEBITI A BREVE TERMINE	DEBITI A LUNGO TERMINE	OUTLOOK	DATA DEL GIUDIZIO DI RATING	Moody's <sup>1</sup>	<b>P - 3</b>	<b>Baa3</b>	<b>Stabile</b>	23 ottobre 2018	Standard & Poor's <sup>1</sup>	<b>A-2</b>	<b>BBB</b>	<b>Negativo</b>	30 ottobre 2018	Fitch <sup>1</sup>	<b>F2</b>	<b>BBB</b>	<b>Negativo</b>	7 settembre 2018	Scope Ratings GmbH <sup>1</sup>	<b>S-1</b>	<b>A-</b>	<b>Negativo</b>	25 giugno 2018
AGENZIA DI RATING	DEBITI A BREVE TERMINE	DEBITI A LUNGO TERMINE	OUTLOOK	DATA DEL GIUDIZIO DI RATING																							
Moody's <sup>1</sup>	<b>P - 3</b>	<b>Baa3</b>	<b>Stabile</b>	23 ottobre 2018																							
Standard & Poor's <sup>1</sup>	<b>A-2</b>	<b>BBB</b>	<b>Negativo</b>	30 ottobre 2018																							
Fitch <sup>1</sup>	<b>F2</b>	<b>BBB</b>	<b>Negativo</b>	7 settembre 2018																							
Scope Ratings GmbH <sup>1</sup>	<b>S-1</b>	<b>A-</b>	<b>Negativo</b>	25 giugno 2018																							
<b>SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI</b>																											
<b>C.1</b>	<b>Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti e/o quotati</b>	<p>I Titoli sono obbligazioni a Tasso [Fisso Costante]/[Fisso Crescente]/[Fisso Decrescente]/[Fisso con Andamento Misto]/[Variabile]/[Misto] (le "<b>Obbligazioni</b>").</p> <p>Le Obbligazioni sono emesse al Prezzo di Emissione pari a Euro [●] e determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, un ammontare [pari al [●]% del Valore Nominale]/[pari al Prezzo di Emissione [●]] (il "<b>Prezzo di Rimborso</b>") e di pagare gli interessi maturati alla/e Data/e di Pagamento degli Interessi.</p> <p>I Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.</p> <p>Il codice ISIN delle Obbligazioni è [●].</p>																									
<b>C.2</b>	<b>Valuta di emissione delle Obbligazioni</b>	Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.																									
<b>C.5</b>	<b>Restrizioni alla</b>	Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.																									

	<b>libera trasferibilità delle Obbligazioni</b>	
<b>C.8</b>	<b><u>Diritti connessi alle Obbligazioni</u></b>	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria, quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale.</p> <p>Le Obbligazioni oggetto del Programma sono obbligazioni <i>senior</i>, non sottoposte a condizione, non assistite da garanzia e con il medesimo grado di priorità nell'ordine dei pagamenti (<i>pari passu</i>) rispetto a tutte le altre obbligazioni dell'Emittente non assistite da garanzia (diverse dagli strumenti finanziari subordinati, se esistenti) di volta in volta in circolazione. Non è, inoltre, prevista limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. Al riguardo, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, come avviene nel caso dei Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali che sono garantiti dallo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni. Non vi sono clausole di convertibilità in altri titoli.</p>
<b>C.9</b>	<b>Tasso di interesse nominale e rimborso</b>	<p>Le <b>Obbligazioni</b> [a <b>Tasso</b> [Fisso [Costante maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] un tasso di interesse predeterminato costante su base annua lorda pari a [●].]/[Crescente maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] tassi di interesse crescenti predeterminati su base annua lorda (<i>Specificare per ciascuno dei tassi di interesse predeterminati</i>) pari a [●].]/[Decrescente maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] tassi di interesse decrescenti predeterminati su base annua lorda (<i>Specificare per ciascuno dei tassi di interesse predeterminati</i>) pari a [●].]/[con <b>Andamento Misto</b> maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] tassi di interesse predeterminati [[crescenti] / [decrescenti] / [costanti]] su base annua lorda pari a [●].]</p> <p>[<b>Variabile</b> maturano interessi a tasso variabile determinati in ragione del Parametro di Riferimento [●], [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione] [[pari a [●][%] [[maggiorato] [o] [diminuito] del Margine pari a [●]]. /][<b>Misto</b> maturano per il/i periodo/i cedolare/i (<i>Specificare il/i periodo/i cedolare/i</i>) [●] interessi a tasso [fisso]/[fisso crescente]/[fisso decrescente] pari a [●]/ [e per il/i periodo/i cedolare/i (<i>Specificare il/i periodo/i cedolare/i</i>) [●] interessi a tasso variabile determinati in ragione del Parametro di Riferimento [●], [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione] [[pari a [●][%]] [[maggiorato]/[diminuito] del Margine pari a [●]]]</p> <p>[È previsto [un <i>Floor</i>]/[un <i>Cap</i>] [(<i>Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto</i>) per le Cedole Variabili]. [Il <i>Cap</i> è [pari a [●][%]] [il <i>Floor</i> è [pari a [●][%]]];]</p>



	<p>[Il valore di ciascuna cedola a tasso variabile non potrà mai essere inferiore a zero.]</p> <p><b>Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi</b>  Le Obbligazioni maturano interessi a partire dalla Data di Godimento che cade [●]. I Titoli cesseranno di essere fruttiferi alla Data di Scadenza. Gli interessi saranno pagabili in via posticipata alle Date di Pagamento degli Interessi che cadono [●].</p> <p>La Convenzione di Calcolo è [Following Business Day Convention]/[Modified Following Business Day Convention]/[Preceding Business Day Convention] e [adjusted]/[unadjusted], la Base di Calcolo è [●] e la definizione del Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli è [●].</p> <p><b>Data di Emissione, Date di Scadenza e procedure di rimborso</b>  La Data di Emissione dei Titoli è [●].  La Data di Scadenza dei Titoli è [●].  I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza in un'unica soluzione ad un valore [pari al [●]% del Valore Nominale]/[pari al Prezzo di Emissione [●]].</p> <p><b>[Descrizione del sottostante o Parametro di Riferimento</b>  <i>(Specificare il Parametro di Riferimento ed inserire le informazioni rilevanti)</i> Il Parametro di Riferimento è [l'Euribor [tre] [sei] mesi]/[l'Eonia]/[il tasso di interesse corrisposto su titoli governativi italiani di durata [●]]/[il Tasso Euro Swap di durata [●]]/[il Rendimento d'asta BOT]/[il Tasso BCE]. L[a/e] font[e/i] informativ[a/e] del Parametro di Riferimento [è/sono] [●]]</p> <p><b>Tasso di rendimento annuo</b>  [Il rendimento effettivo annuo lordo delle Obbligazioni è pari a [●]. Tale rendimento effettivo annuo è calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza alla Data di Emissione delle Obbligazioni e sulla base del [Prezzo di Emissione] [Prezzo di Offerta] nonché della frequenza e degli ammontari dei flussi di cassa cedolari.]  <i>[(Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto) il tasso di rendimento effettivo annuo è determinato ipotizzando che il valore del Parametro di Riferimento rilevato in data [●] rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni.]</i>  <i>[(Inserire ove sia previsto un tasso minimo Floor nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto) il rendimento effettivo annuo lordo è determinato applicando il tasso annuo minimo previsto (Floor).]</i></p> <p><b>Rappresentante degli Obbligazionisti</b>  Non applicabile. Non è previsto un rappresentante degli Obbligazionisti.</p>
C.10	<p><b>Componente derivativa</b></p> <p><i>[(Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor o Cap) La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso [Variabile]/[Misto] con [Floor]/ [Cap] è costituita dall'la [acquisto]/[vendita] da parte dell'investitore di opzioni di tipo [Floor]/[Cap] sul Parametro di Riferimento [●]/[moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [[maggiorato] [diminuito] del Margine [pari a [●]]].]</i></p> <p><i>[(Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor) La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso [Variabile] [Misto] con Cap e Floor è costituita da una combinazione di opzioni di tipo floor e di tipo cap, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Riferimento [●] [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione pari a [●]] [[maggiorato] [diminuito] del Margine [pari a [●]]].]</i></p> <p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non prevedono alcuna componente derivativa inerente il pagamento degli interessi.]</p>

C.11	Ammissione alle negoziazioni	<p>[L'Emittente richiederà l'ammissione alle negoziazioni sul [Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT")] [●] entro [●].] [La quotazione ufficiale sul [Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT")] [●] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e del Responsabile del Collocamento [●]] [e[, ove possibile,] sul sito di [●](<i>Specificare il mercato di riferimento</i>)].] / [L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") [intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa].] [Con provvedimento n. [●] del [●] [Borsa Italiana S.p.A.] ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.].] [La quotazione ufficiale sul [Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT")] [●] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato MOT è il [●].] / [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e del Responsabile del Collocamento [●]] (<i>Specificare altro</i>) [e[, ove possibile,] sul sito di [●] (<i>Specificare il mercato di riferimento</i>)].] / [L'Emittente ha già presentato a [●] domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni [sul sistema multilaterale di negoziazione [●]] [sull'internalizzatore sistematico [●]] [L'ammissione alle negoziazioni presso [il sistema multilaterale di negoziazione [●]] [l'internalizzatore sistematico [●]] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione delle Obbligazioni.] / [L'Emittente presenterà a [●] entro [●] domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su [●]] [L'Emittente non intende richiedere l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su alcuna sede di negoziazione.]</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso [●].]</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato la dichiarazione di ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base nel MOT, con provvedimento n. LOL-002321 in data 26 febbraio 2015.]</p> <p>[[●], quale [<i>liquidity provider</i>] [<i>price maker</i>] assume l'impegno al riacquisto delle Obbligazioni [secondo le modalità [●]].] [L'Emittente non assume l'impegno al riacquisto, né si riserva la facoltà di riacquisto, delle Obbligazioni.]</p>
<b>SEZIONE D - RISCHI</b>		
D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	<p>Quanto segue descrive dei fattori che possono influenzare negativamente la situazione finanziaria e i risultati operativi di CDP e, quindi, pregiudicare la capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dai Titoli.</p> <p><b>- Rischi derivanti dal rapporto con lo Stato Italiano e connessi all'esposizione di CDP al debito sovrano:</b> La natura dell'attività di CDP, che agisce anche come prestatore ad entità del settore pubblico, in tal modo svolgendo un servizio di interesse economico generale e il fatto che sia controllata dal MEF, implicano che CDP è soggetta ai rischi associati al suo specifico rapporto con lo Stato italiano. Al riguardo, si evidenzia inoltre che: (i) eventuali riduzioni dei <i>rating</i> pubblici attribuiti dalle principali agenzie allo Stato italiano comportano di norma variazioni corrispondenti sui <i>rating</i> pubblici attribuiti a CDP, e che questo tipo di eventi può avere potenziali ripercussioni negative indirette sia sul valore di taluni</p>

	<p>attivi di CDP sia sulle condizioni di raccolta; (ii) CDP detiene inoltre un significativo investimento in titoli di Stato italiano nell'ambito delle proprie Attività finanziarie e pertanto eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto ad altri titoli di Stato europei di riferimento potrebbero avere effetti significativi sul valore di tali attivi.</p> <p>- <b>Rischio connesso al deterioramento della situazione economica dell'Emittente:</b> CDP è esposta al rischio connesso al deterioramento della situazione economica dell'Emittente. Infatti, nonostante (i) il Gruppo CDP abbia conseguito un utile netto nel 2017 pari a 4.462 milioni di Euro (2.943 milioni di Euro di pertinenza della Capogruppo), in forte incremento rispetto al 2016 e (ii) al 30 giugno 2018, l'utile consolidato conseguito sia risultato pari a 2.192 milioni di Euro (di cui 1.445 milioni di Euro di pertinenza della Capogruppo), in leggera diminuzione rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente caratterizzato da una componente non ricorrente rappresentata dalla riespressione al <i>fair value</i> della partecipazione detenuta in FSIA conseguente alla perdita di controllo della partecipata, non vi è alcuna garanzia che CDP possa conseguire tali risultati economici positivi anche in futuro..</p> <p>- <b>Rischio connesso alle partecipazioni azionarie:</b> CDP è esposta al rischio connesso alle partecipazioni azionarie. Si segnala, infatti, che CDP detiene partecipazioni azionarie in società italiane, in fondi ed in veicoli di investimento il cui valore di bilancio<sup>10</sup> incide per il 139,5% sul patrimonio netto della Capogruppo al 30 giugno 2018. Pertanto, CDP è esposta al rischio che il proprio attivo, la propria redditività o il proprio patrimonio netto contabile siano influenzati negativamente da variabili relative ai titoli azionari e alle partecipazioni nei fondi di investimento detenuti e, in particolare, dalle quotazioni di mercato di tali titoli e quote e dei relativi derivati oppure da variazioni della redditività presente e prospettica dell'investimento in essi, la quale dipende, tra le altre cose, dai dividendi di volta in volta deliberati dalle società e dai fondi di investimento nei quali CDP detiene partecipazioni.</p> <p>- <b>Rischio relativo alle fonti di raccolta:</b> CDP è esposta al rischio di concentrazione delle fonti di raccolta. In particolare, la principale fonte di raccolta per CDP è rappresentata dal risparmio postale, sotto forma di libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali, i quali sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano, collocati in via esclusiva da Poste Italiane con la quale, in data 14 dicembre 2017, CDP ha sottoscritto un accordo triennale relativo alla distribuzione dei prodotti del risparmio postale. Al 30 giugno 2018, lo <i>stock</i> di risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali) rappresenta il 74,5% della raccolta totale della Capogruppo (Euro 253.556 milioni su un totale di Euro 340.399 milioni di raccolta della Capogruppo ed Euro 364.609 milioni di raccolta complessiva del Gruppo CDP).</p> <p>- <b>Rischio legato all'indebitamento esistente:</b> CDP è esposta al rischio legato all'indebitamento esistente, relativo alla possibilità che l'Emittente possa ricorrere eccessivamente alle fonti di indebitamento rispetto al capitale disponibile. Una quota considerevole del bilancio di CDP è costituita da raccolta tramite buoni postali ordinari a tasso fisso, con opzione di rimborso anticipato a favore del portatore del buono postale in virtù della quale la vita attesa dei buoni postali è mediamente inferiore alla vita contrattuale degli stessi. Al riguardo CDP ha elaborato un modello statistico di previsione dei rimborsi anticipati dei buoni postali fruttiferi basato sulle serie storiche dei rimborsi. A tal riguardo si segnala che, al 30 giugno 2018, a fronte di un patrimonio netto totale pari a 35.408 milioni di Euro, l'indebitamento, inteso quale raccolta complessiva del Gruppo</p>
--	---

<sup>10</sup> Inclusivo, al 30 giugno 2018, delle partecipazioni azionarie iscritte tra le "Partecipazioni" (30.421 milioni di Euro), delle società partecipate iscritte tra le "Attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva" (511 milioni di Euro) e delle quote dei fondi e veicoli di investimento iscritti tra le "Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value" (2.124 milioni di Euro).

CDP ammonta a Euro 364.609 milioni, di cui Euro 253.556 milioni relativi a libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali emessi da CDP. Si precisa che le obbligazioni di CDP relative a tali libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali sono garantite dallo Stato italiano.

- **Rischio di liquidità:** Tale rischio si sostanzia nella incapacità di disporre delle risorse finanziarie necessarie al normale svolgimento delle attività e quindi nella incapacità di adempiere tutte le obbligazioni di pagamento, quando dovute, o nella capacità di adempiere tali obbligazioni soltanto subendo costi eccessivi. Per CDP il rischio di liquidità assume importanza per quanto attiene sia la capacità di reperire risorse sul mercato (il c.d. *funding liquidity risk*), in relazione alla larga prevalenza nel passivo della Gestione Separata di depositi a vista e di buoni rimborsabili a vista (i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali), sia la difficoltà a smobilizzare le proprie attività per reperire risorse finanziarie (il c.d. *market liquidity risk*).

- **Rischio relativo alla normativa ed alla regolamentazione di riferimento:** Il quadro normativo di riferimento a cui è soggetto l'Emittente è particolarmente articolato in relazione (i) alla normativa che regola l'operatività e le attività di CDP, descritta al precedente Elemento B.2, e (ii) ai molteplici settori di presenza del Gruppo CDP. Ciò espone CDP al rischio che cambiamenti legislativi e/o regolamentari possano avere un impatto negativo sulle prospettive e sul profilo di rischio dell'Emittente.

- **Rischio relativo agli interventi a sostegno della stabilità del sistema bancario:** Il perdurare della situazione di crisi dei mercati del credito e il rallentamento dell'economia globale hanno reso e potrebbero in futuro rendere necessari interventi volti al sostegno della stabilità del sistema bancario italiano. Tali interventi possono esporre l'Emittente, in particolare nel caso di crisi del sistema bancario, al rischio di impatti negativi sulla propria situazione economico-finanziaria connessi alla performance sfavorevole delle attività oggetto dell'intervento, quali ad esempio nel caso di operazioni di ricapitalizzazione, di garanzia, o nel caso di acquisto di crediti in sofferenza. In particolare, CDP ha aderito, insieme alle più importanti banche e imprese assicurative italiane, al Fondo Atlante ed all'*Italian Recovery Fund* (ex Fondo Atlante II, e, unitamente al Fondo Atlante, i "**Fondi Atlante**") ed ha concesso una garanzia onerosa del debito acceso dal Fondo Nazionale di Risoluzione con alcuni istituti di credito italiani, successivamente estinta nel corso del 2017. L'apporto di CDP nel Fondo Atlante è stato di Euro 500 milioni, mentre è stato di Euro 320 con riferimento all'*Italian Recovery Fund*. Tale apporto non ha comportato l'intervento nella gestione di Quaestio Capital Management SGR S.p.A., società di gestione dei Fondi Atlante. In tale contesto, si segnala che il Fondo Atlante ha sottoscritto, al 30 giugno 2018, gli aumenti di capitale di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e l'*Italian Recovery Fund* ha investito nei crediti deteriorati di Nova Banca Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.. I Fondi Atlante sono fondi di tipo alternativo mobiliare chiuso soggetti a valorizzazione semestrale che verrà valutata sulla base degli *asset* detenuti nel portafoglio di ciascun fondo; pertanto l'investimento di CDP è esposto alle fluttuazioni di tale valore nel tempo. In relazione al valore degli apporti originariamente effettuati al Fondo Atlante, al 31 dicembre 2016 il Fondo Atlante era stato oggetto di rettifiche di valore per complessivi 294 milioni di Euro. Al 30 giugno 2017, il valore delle quote, comunicato dalla Quaestio Capital SGR S.p.A., aveva comportato una ulteriore rettifica di valore netta per circa 106 milioni di Euro in conseguenza dell'azzeramento delle partecipazioni in Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Al 31 dicembre 2017, il valore complessivo delle quote detenute da CDP

nel Fondo Atlante ammontava a 61.5 milioni di euro.

-- **Rischio di adeguatezza patrimoniale:** L'ampiezza del portafoglio partecipativo espone l'Emittente al rischio che il proprio attivo, la propria redditività o il proprio patrimonio netto contabile siano influenzati negativamente, anche in misura molto significativa, da variabili relative ai titoli azionari e alle partecipazioni nei fondi di investimento detenuti. A tal riguardo, si evidenzia che tali titoli non beneficerebbero della garanzia dello Stato. Al fine di un più immediato apprezzamento della rilevanza di tale rischio si evidenzia che, per CDP, al 30 giugno 2018, il rapporto tra il valore della sommatoria delle partecipazioni, fondi di investimento e titoli azionari, e l'ammontare del patrimonio netto risulta pari a circa 139,5%.

- **Rischio di tasso di interesse:** Consiste nel rischio che il valore e il rendimento delle attività e passività si modificino a seguito di variazioni dei tassi di interesse sul mercato. Nell'ambito della propria attività, CDP è esposta al rischio di tasso di interesse in tutte le sue accezioni: *repricing*, curva, base e opzionalità. CDP presidia, inoltre, il rischio inflazione con metodologie di analisi assimilabili a quelle adottate in ambito bancario per il monitoraggio del rischio di tasso di interesse. I rischi di tasso d'interesse e inflazione incidono sulla redditività e sul valore economico di CDP.

- **Rischio di credito:** Il Gruppo CDP è esposto al rischio di credito, che consiste nel rischio che uno o più debitori non adempiano tempestivamente alle obbligazioni assunte nei confronti del Gruppo CDP stesso. L'attività svolta dal Gruppo CDP, ed in particolare dalla Capogruppo, consiste infatti, tra l'altro, nel finanziamento di enti pubblici italiani, enti locali italiani e imprese in Italia e nelle attività di copertura in derivati e di tesoreria, nell'ambito sia della Gestione Separata che della Gestione Ordinaria. CDP è pertanto esposta al rischio che le controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento alle scadenze pattuite, nonché al rischio di concedere, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, finanziamenti che, in presenza di diverse informazioni, non avrebbe concesso o avrebbe concesso a condizioni differenti.

- **Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria generale:** Il Gruppo CDP svolge le proprie attività principalmente in Italia, nei confronti di soggetti pubblici e, in minor misura, di soggetti privati, ivi inclusi gruppi bancari operanti in Italia, pertanto l'andamento del Gruppo CDP è influenzato dalle condizioni economiche italiane, le quali, a loro volta, sono connesse all'andamento economico europeo e globale.

- **Rischi derivanti dall'attività di società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Gruppo CDP:** CDP detiene partecipazioni in, e controlla direttamente o indirettamente diverse, società quotate e non quotate.

Il Gruppo CDP è esposto ai rischi cui sono esposte le società rientranti nel proprio perimetro di consolidamento tra i quali si segnalano in particolare:

- rischi delle imprese di assicurazione: (i) rischi assicurativi, e (ii) rischio paese; e
- altri rischi: (i) rischi delle altre imprese rientranti nel perimetro di consolidamento di CDP, e (ii) rischi connessi agli investimenti in fondi infrastrutturali.

In particolare:

Rischi delle imprese di assicurazione

*(i) Rischi assicurativi*

I rischi assicurativi, connessi alle coperture assicurative contro i rischi di mancato pagamento a medio-lungo termine, riguardano la possibilità di incorrere in perdite economiche derivanti dall'andamento sfavorevole della sinistrosità effettiva

rispetto a quella stimata o da scostamenti tra il costo dei sinistri e quanto posto a riserva. Si segnala che l'esposizione totale di SACE al 30 giugno 2018, in termini di crediti e garanzie perfezionate, risulta pari a 50,9 miliardi di Euro (di cui il 98,8% relativo al portafoglio garanzie), in linea con il dato di fine 2017 (+0,7%).

Il ramo "Credito" ha 113.702 fidi in vigore al 21 dicembre 2017 (+1,6% rispetto al 2016), per un valore complessivo di 9,7 miliardi di Euro.

#### *(ii) Rischio paese*

Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia.

#### Altri rischi

#### (i) Rischi delle altre imprese rientranti nel perimetro di consolidamento di CDP

#### **Gruppo SNAM**

Nell'ambito dei rischi d'impresa, i principali rischi del gruppo SNAM sono: (i) il rischio regolamentare e rischio legale di non conformità; (ii) i rischi operativi; (iii) i rischi specifici connessi in particolare al rischio mercato e competizione nei diversi settori di attività in cui il gruppo opera; (iv) i rischi finanziari e di liquidità derivanti dall'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, dal declassamento del rating sul debito a medio-lungo termine, dall'inesigibilità dei crediti; (v) i rischi reputazionali ed ESG (*environmental, social and governance*).

#### **Gruppo Fintecna**

I principali fattori di rischio operativo nella capogruppo Fintecna S.p.A. e nelle società di scopo direttamente controllate e dedicate ad attività liquidatorie sono correlati alle attività istituzionali di gestione del complesso contenzioso in essere. Queste ultime sono infatti esposte ai rischi derivanti dallo sviluppo delle attività di gestione dei contenziosi in corso, prevalentemente riferibili alle molteplici realtà societarie, già in liquidazione, incorporate nel corso degli anni.

#### **CDP Equity**

Tenendo conto dell'impatto economico-finanziario delle attività di CDP Equity sui risultati della Capogruppo non si può escludere che il futuro sviluppo delle attività di CDP Equity e il relativo effetto sulla gestione possa esporre CDP a eventuali rischi connessi, *inter alia*, al deterioramento del margine di interesse e del margine di intermediazione.

#### (ii) rischi connessi agli investimenti in fondi infrastrutturali

Il Gruppo CDP potrebbe essere esposto ad ulteriori rischi derivanti dal rafforzamento delle attività svolte nel segmento delle infrastrutture. Di fatto, con riferimento al segmento delle infrastrutture CDP ha rafforzato il proprio ruolo nella promozione della bancabilità delle grandi opere anche attraverso la posizione di *anchor investor* ricoperta grazie agli investimenti effettuati in diversi fondi tra cui si evidenziano il Secondo Fondo F2i, il Terzo Fondo F2i, il Fondo Marguerite e il Fondo Marguerite II.

- **Rischio legale:** CDP è esposta al rischio di subire perdite derivanti da violazione di leggi o regolamenti ovvero derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale o da altre controversie.

- **Rischio operativo:** CDP è esposta al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dal malfunzionamento di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi interne o esterne, errori umani, carenze delle risorse umane e sicurezza sul lavoro, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempimenti contrattuali, gestione dei processi, danni ai beni patrimoniali della società, violazione o danneggiamento dei sistemi informatici, catastrofi naturali.

- **Rischio legato ai patrimoni destinati di CDP:** Ai sensi del comma 18

		dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, CDP può destinare i propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori (i " <b>Patrimoni Destinati</b> "). Alla data del Prospetto di Base, CDP non ha costituito Patrimoni Destinati. Nel caso in cui CDP costituisca uno o più Patrimoni Destinati, gli investitori devono considerare che il patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle loro ragioni di credito sarà inferiore al patrimonio generale dell'Emittente.
<b>D.3</b>	<b>Principali rischi specifici per le Obbligazioni</b>	<p>Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischio di credito per gli investitori:</b> investendo nelle Obbligazioni, l'investitore è esposto al rischio di credito, vale a dire al rischio che l'Emittente diventi insolvente. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti e/o al rimborso del capitale, tali diritti potrebbero essere pregiudicati. Al riguardo si evidenzia che, nel caso in cui l'Emittente fosse insolvente, i possessori dei Libretti di Risparmio Postale e dei Buoni di Risparmio Fruttiferi potrebbero avvalersi della garanzia dello Stato italiano e, per effetto della relativa azione di regresso dello Stato italiano nei confronti dell'Emittente, si verificherebbe una corrispondente diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado;</li> <li>- <b>Rischio relativo alla mancanza di garanzie per le Obbligazioni:</b> il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio esistente. Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" e, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.</li> <li>- <b>Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della Data di Scadenza:</b> Il prezzo di vendita delle Obbligazioni sarà influenzato da diversi elementi tra cui: (a) la variazione dei tassi di interesse di mercato, (b) la variazione del merito creditizio dell'Emittente, (c) le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ovvero l'assenza di un mercato di negoziazione.</li> </ul> <p><b>Rischio di tasso:</b> l'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "rischio di tasso", vale a dire in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i Titoli prima della Data di Scadenza, il loro valore potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di [emissione]/[offerta] delle Obbligazioni. L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario a [Tasso Fisso Costante] [Tasso Fisso Crescente] [Tasso Fisso Decrescente] [Tasso Fisso con Andamento Misto] è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua dell'Obbligazione.</p> <p><b>Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente:</b> ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.</p> <p><b>Rischio di liquidità:</b> è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per gli Obbligazionisti di vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il loro valore teorico. [L'Emittente [richiederà]/[ha richiesto] l'ammissione alle negoziazioni presso [●].] [Non è detto che la domanda di ammissione alle negoziazioni presso [●] venga accolta.] [Al riguardo,</p>

si segnala che il livello di liquidità delle Obbligazioni potrebbe essere non adeguato.] [L'Emittente non prevede l'ammissione alle negoziazioni presso un mercato regolamentato ovvero un sistema multilaterale di negoziazione e pertanto potrebbe risultare impossibile per il possessore delle Obbligazioni effettuare il disinvestimento dei titoli prima della loro scadenza.]

**[- Rischio relativo alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione:** il Prezzo di Emissione include commissioni per il cui dettaglio si rinvia al successivo Elemento E.7. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni, tali commissioni incluse nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita del titolo. Per effetto di tali commissioni il rendimento a scadenza potrà non essere in linea con l'effettiva rischiosità delle Obbligazioni e quindi inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili.]

**[- Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione:** le Obbligazioni prevedono commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione (per il cui dettaglio si rinvia al successivo Elemento E.7) e, pertanto, il rendimento delle Obbligazioni può essere ridotto dall'importo di tali commissioni.]

**[- Rischio relativo al *rating* delle Obbligazioni:** alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun giudizio di *rating* e, pertanto, non vi è un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari;]

*(Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto)*

**[- Rischio relativo alla componente derivativa delle obbligazioni:** le Obbligazioni presentano al loro interno, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa e l'investitore deve considerare che, qualora intenda vendere le Obbligazioni sul mercato, il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato dalla componente derivativa presente nell'Obbligazione;]

**[- Rischio relativo alla presenza di un *Cap*:** l'investitore deve considerare che le Obbligazioni prevedono la presenza di un livello di Tasso Massimo (*Cap*) tale per cui il tasso annuo sulla base del quale le [Cedole a Tasso Variabile] [Cedole Variabili] saranno calcolate non potrà in nessun caso essere superiore a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo dell'Obbligazione in caso di vendita sul mercato secondario prima della Data di Scadenza;]

**[- Rischio relativo alla presenza del *Floor* e del Fattore di Partecipazione superiore al 100% o del Margine positivo:** le Obbligazioni prevedono un Tasso Minimo (*Floor*) [e un] [Fattore di Partecipazione pari a [●]] [e un] [Margine pari a [●]]. [La partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100% ] [e/o] [il Margine positivo] [rende/rendono] probabile che l'investitore si trovi nella situazione di aver pagato una componente legata all'opzione *floor* senza poterne beneficiare;]

**[- Rischio di indicizzazione:** il rendimento delle Obbligazioni a [Tasso Variabile]/[Tasso Misto] dipende, in tutto o in parte, dall'andamento del Parametro di Riferimento, per cui, nel caso di un andamento decrescente di tale parametro anche il rendimento dell'Obbligazione sarà proporzionalmente decrescente; è altresì possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero; in questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato;]

**[- Rischio relativo alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%:** le Obbligazioni a [Tasso Variabile]/[Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili)] prevedono che al Parametro di Riferimento venga applicato un Fattore di Partecipazione pari a [●]. Gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di



		<p>titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto ma senza l'applicazione di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%;</p> <p>[- <b>Rischio relativo alla presenza di un Margine negativo:</b> le Obbligazioni a [Tasso Variabile]/[Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili)] prevedono un Margine pari a [●]. Gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto ma con margine positivo o nullo;]</p> <p>[- <b>Rischio relativo alla contemporanea presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% e di un Margine negativo o nullo:</b> le Obbligazioni prevedono un Fattore di Partecipazione pari a [●] e un Margine pari a [●]. Gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile le cui cedole a tasso variabile siano determinate in ragione dello stesso Parametro di Riferimento, ma considerato per intero e non decurtato di alcun margine, ovvero a cui non si applichi alcun Fattore di Partecipazione inferiore al 100%;</p> <p>[- <b>Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto</b> (con riferimento alla parte cedolare variabile): il periodo di rilevamento del Parametro di Riferimento non corrisponde alla periodicità [●] (<i>specificare periodicità delle cedole</i>) delle [Cedole a Tasso Variabile] [Cedole Variabili] e tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni;]</p> <p>[- <b>Rischio di Eventi di Turbativa:</b> Il verificarsi di eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore del Parametro di Riferimento utilizzato ai fini della determinazione delle Cedole [a Tasso Variabile] [Variabili] (Eventi di Turbativa) potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione di tali cedole;]</p> <p>[- <b>Rischio di Eventi Straordinari:</b> Il verificarsi di eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modificano la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Riferimento ovvero abbiano comunque natura straordinaria potrebbero avere un impatto negativo sulla determinazione delle Cedole [a Tasso Variabile] [Variabili];]</p> <p>- <b>Rischio di conflitto di interessi:</b> consiste nel rischio di conflitti di interessi tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Rischio di conflitto di interessi tra l'Emittente e il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e con il Responsabile del Collocamento. [Tali soggetti percepiscono dall'Emittente commissioni per le attività svolte] [appartengono allo stesso gruppo dell'Emittente;]</li> <li>- [Rischio di conflitto di interessi relativi [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] delle Obbligazioni. [In particolare, sussiste il rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che [il/i Collocatore/i] [e/o] [il/i Collocatore/i Garante/i] [e] [il Responsabile del Collocamento] siano appartenenti al medesimo gruppo bancario;]</li> <li>- [Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che l'Emittente coincide con l'Agente per il Calcolo;]</li> <li>- [Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che i soggetti con cui l'Emittente o le sue società controllate o collegate concludono contratti di copertura sulle Obbligazioni coincidano con il Responsabile di Collocamento o con il pertinente Collocatore;]</li> <li>- [Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che [il Responsabile del Collocamento] [il/i Collocatore/i] [il/i Collocatore/i Garante/i] svolge/svolgono il ruolo di Agente per il Calcolo e controparte di copertura finanziaria;]</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che [il Responsabile del Collocamento]/[il/i Collocatore/i]/[il/i Collocatore/i Garante/i]/[una società appartenente al medesimo gruppo bancario [del Responsabile del Collocamento]/[del/i Collocatore/i]/[del/i Collocatore/i Garante/i] svolge/svolgono il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (quali, ad esempio, <i>specialist, liquidity provider o price maker</i>)]</li> <li>- [Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che [il Responsabile del Collocamento]/[il/i Collocatore/i]/[il/i Collocatore/i Garante/i]/[l'Agente per il Calcolo] possa/possano svolgere il ruolo di soggetto operante (quali, ad esempio, <i>specialist, liquidity provider o price maker</i>) sulla sede ove saranno negoziate le Obbligazioni;]</li> <li>- [(<i>Inserire ove Poste Italiane S.p.A. ricopra il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione</i>) Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che Poste Italiane S.p.A. ricopra anche il ruolo di [Collocatore]/[Specificare altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione].]</li> </ul> <p><b>[- Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato:</b> il rendimento su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato avente durata e caratteristiche simili alle Obbligazioni, nonostante l'applicabilità di un prelievo fiscale equivalente sui pagamenti corrisposti ai sensi delle due tipologie di titoli;]</p> <p>- <b>Rischio relativo all'apprezzamento del rendimento:</b> le Obbligazioni oggetto del presente Programma beneficiano di una tassazione agevolata, rispetto alle obbligazioni soggette a tassazione ordinaria. L'investitore deve considerare che il rendimento netto delle Obbligazioni non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto da obbligazioni soggette ad una tassazione ordinaria nonostante le Obbligazioni beneficino di una tassazione agevolata;</p> <p>[(<i>Inserire ove non sia prevista una garanzia di sottoscrizione o possa essere revocata</i>) - <b>Rischio relativo all'eventuale assenza o alla revoca della garanzia di sottoscrizione delle Obbligazioni per l'importo non collocato:</b> [[il Responsabile del Collocamento] [e/o] [il/i Collocatore/i] operano senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia] [e, nel caso in cui si verifichino le condizioni per cui [il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o] [●] non [sarà/saranno] tenut[o/i] all'adempimento di tali obblighi di garanzia ovvero tali obblighi possano essere revocati]. Pertanto le Obbligazioni saranno emesse nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta e l'importo totale effettivamente emesso potrà risultare anche significativamente inferiore all'ammontare nominale complessivo offerto. Il ridotto importo effettivamente emesso delle Obbligazioni potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle stesse;]</p> <p>[(<i>Inserire ove sia prevista la possibilità di chiusura anticipata dell'Offerta</i>) - <b>Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta.</b> Nel caso in cui [l'Emittente] [e/o] [il/i Collocatore/i] [e/o] [il/i Collocatore/i Garante/i] [e] [il Responsabile del Collocamento] [e/o] [●] si [avvalga/avvalgano] della facoltà di chiusura anticipata, tale circostanza ha un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni;]</p> <p>[(<i>Inserire ove sia prevista la possibilità di annullamento dell'Offerta</i>) - <b>Rischi legati all'annullamento dell'Offerta:</b> Nel caso in cui [l'Emittente] [e/o] [il/i Collocatore/i] [e/o] [il/i Collocatore/i Garante/i] [e] [il Responsabile del Collocamento] [e/o] [●] si [avvalga/avvalgano] della facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla, non è pagato all'investitore alcun importo di compensazione e pertanto lo stesso è soggetto al rischio di reinvestimento; l'investitore inoltre deve considerare che, in caso di annullamento dell'Offerta,</p>
--	--	--

		<p>non potrà beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbe altrimenti percepito se non avesse sottoscritto le Obbligazioni e avesse effettuato un'altra tipologia di investimento.]</p> <p>[(Inserire ove sia prevista la Distribuzione sul MOT) - <b>Rischi inerenti all'eventuale Distribuzione sul MOT:</b> l'Emittente si avvale del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni, pertanto gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta;]</p> <p>[- <b>Rischio relativo alle clausole limitative dei destinatari dell'Offerta:</b> l'Offerta delle Obbligazioni è destinata ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste. Tale circostanza potrebbe influire sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.]</p> <p>[- <b>Rischio di assenza di informazioni successive alla Data di Emissione:</b> L'Emittente non fornisce, successivamente alla Data di Emissione, alcuna informazione relativa [alla performance del Parametro di Riferimento o] al valore di mercato corrente delle Obbligazioni;]</p> <p>- <b>Rischio relativo al regime fiscale</b>, che si manifesta anche nel (a) rischio relativo ai limiti di indennizzo a seguito di provvedimenti o decisioni da parte di qualsiasi Autorità competente; (b) rischio connesso a possibili cambiamenti negativi, anche di carattere interpretativo, del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base e (c) rischio connesso all'assenza di un meccanismo di <i>gross - up</i> (vale a dire al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte dai pagamenti relativi alle Obbligazioni, se non nei limiti dell'indennizzo previsto, in alcune limitate circostanze, in favore dei portatori delle Obbligazioni, qualora vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da alcuni provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente).</p>
<b>[SEZIONE E – OFFERTA]</b>		
<b>E.2b</b>	<b>Impiego dei proventi</b>	<p>[[●] (<i>Specificare altro</i>)]/[I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni di cui al Prospetto di Base saranno utilizzati dall'Emittente [al netto delle commissioni riconosciute al Responsabile del Collocamento e/o al/i Collocatore/i al/i Collocatore/i Garante/i e/o agli altri soggetti coinvolti nella Offerta e/o Quotazione dei Titoli (a titolo esemplificativo, commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di <i>arranging</i> e/o attività di gestione o direzione),] per [●] [per lo svolgimento delle attività rappresentanti il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, fatta eccezione per le attività descritte alla lettera (B) della medesima disposizione statutaria, rientranti nella Gestione Ordinaria dell'Emittente]. [Inoltre, anche qualora la Singola Offerta non sia effettuata per esigenze contingenti di rientro da linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l'Emittente non esclude di poter utilizzare anche in parte i proventi raccolti tramite la Singola Offerta per ripagare una parte del debito in essere nell'ambito della Gestione Separata.]</p>
<b>E.3</b>	<b>Termini condizioni dell'offerta.</b>	<p>[Le Obbligazioni sono offerte in Italia tramite [●].]/[L'Emittente si avvale del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dall'Articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento di Borsa tramite [●]. L'Operatore Incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT è [●].]</p> <p>Il Periodo di Offerta è: [●]. [L'Emittente] [d'intesa con] [il Responsabile del Collocamento], [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i]/[previo accordo con l'Emittente] ha[nn]o] la facoltà di aumentare il Valore Nominale</p>

	<p>Comlessivo [fino ad un massimo di [●]] [dandone comunicazione al pubblico mediante [●]].]</p> <p>[Le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione [senza essere subordinate ad alcuna condizione] [subordinatamente e limitatamente alle seguenti condizioni: [●].]]</p> <p>[Il Quantitativo Offerto Minimo è pari a [●]]. Qualora le proposte di acquisto ricevute siano inferiori al Quantitativo Offerto Minimo e l'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [non si avvalga]/[non si avvalgano] della facoltà di ridurre tale Quantitativo Offerto Minimo, l'Emittente [d'intesa con] [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] si riserva[no] la facoltà di ritirare l'Offerta, [fatta salva, la facoltà dell'Emittente [d'intesa con] [e/o del Responsabile del Collocamento] [e/o del/i Collocatore/i] [e/o del/i Collocatore/i Garante/i]/[previo accordo con l'Emittente], di non collocare integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte e dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta.]</p> <p>[L'Emittente] [d'intesa con] [il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]]/[previo accordo con l'Emittente] avrà/avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta [qualora [●]]/[anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta pari a [●]]/[●]. [In tal caso, l'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]] devono immediatamente darne comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p><i>[(Inserire in caso di Distribuzione sul MOT) L'Offerta si chiuderà automaticamente in via anticipata qualora [●].]</i></p> <p>[L'Emittente [d'intesa con] [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]]/[previo accordo con l'Emittente] ha[nno] la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta] [prevedendo una o più Date di Regolamento aggiuntive per le Obbligazioni sottoscritte dopo la Data di Emissione e fissando un Prezzo di Emissione che tenga conto del rateo di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento interessata] [qualora [●].]</p> <p>[[L'Emittente] [d'intesa con] [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]]/[previo accordo con l'Emittente] ha[nno] la facoltà [di non dare inizio alla Singola Offerta] [ovvero] [di ritirare la Singola Offerta] [qualora [●]]/[Se, successivamente [al [●]](Specificare data di pubblicazione delle Condizioni Definitive)] e prima [della Data di Emissione]/[dell'inizio del Periodo di Offerta], dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente [ovvero del Gruppo CDP], [del Responsabile del Collocamento] [o del/i Collocatore/i] [e/o del/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]], o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo CDP, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente [e/o del Responsabile del Collocamento] [e/o del/i Collocatore/i] [e/o del/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente [e/o [●]] ha[nno] la facoltà [di non dare inizio alla Singola Offerta] [ovvero] [di ritirare la Singola Offerta], e la stessa deve ritenersi annullata.]/[●].]</p>
--	---

Di seguito sono indicate le modalità di adesione all'Offerta: [●]/[Le domande di adesione alla Singola Offerta]/[Le proposte di acquisto] devono essere fatte per un ammontare minimo pari a [●] (il "**Lotto Minimo**") [e per un ammontare massimo pari a [●] (il "**Lotto Massimo**")]. [Per tutta la durata della Singola Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere/acquistare Titoli per un controvalore superiore al Lotto Massimo.]

[Le sottoscrizioni avverranno tramite l'utilizzo dell'apposito Modulo di Adesione a disposizione presso il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i [ed i soggetti che operano per questi ultimi] debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente] / [È possibile aderire alla presente Offerta [unicamente] [mediante contratti conclusi fuori sede] [tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.]] [Le domande di adesione all'Offerta sono irrevocabili, fatto salvo quanto sopra previsto e le ulteriori ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-bis del Testo Unico.] / [Non è possibile aderire alla presente offerta mediante contratti conclusi fuori sede, ovvero tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.]

[(*Inserire in caso di Distribuzione sul MOT*) Le proposte di acquisto devono essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di Intermediari Abilitati [o qualora non siano abilitati ad operare sul MOT, per il tramite degli operatori partecipanti al MOT].

[All'Investitore che non sia cliente [dell'Intermediario Abilitato] [[del Collocatore/i] [e/o] [del/i Collocatore/i Garante/i] tramite [il quale/i quali] viene formulata la proposta di acquisto potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento].

[[Collocamento *on-line*] (*Inserire informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso*)

[Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del D. Lgs. 206/2005 ("**Codice del Consumo**"), l'efficacia dei contratti di collocamento *on-line* è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all'articolo 67-*undecies* del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Pertanto, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il detto termine di quattordici giorni. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, e senza doverne indicare il motivo, al collocatore *online* con le seguenti modalità di esercizio: [●]] [La data ultima di adesione all'offerta mediante collocamento *on-line* è il [●].]

[Offerta fuori sede] (*Inserire informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso*)

[Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. L'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro detto termine, ovvero entro il [●]]. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, e senza doverne indicare il motivo, al Collocatore [o al consulente finanziario]/[con le modalità indicate nel Modulo di Adesione]/. [La data ultima di adesione

		<p>all'offerta mediante offerta fuori sede è il [●].]</p> <p>Infine, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'articolo 94, comma 7, 95-bis e 113, comma 2, del Testo Unico, gli Obbligazionisti, che abbiano già concordato di [sottoscrivere]/[acquistare] le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente e/o al/i Collocatore/i e/o al/i Collocatore/i Garante/i o secondo le modalità ed i termini indicati nel testo dell'avviso e/o del supplemento medesimo.</p> <p>[Gli investitori interessati possono aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.][●]</p> <p>[Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 possono aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.][●]</p> <p>[Le condizioni al ricorrere delle quali [il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o] [[●] (<i>Specificare eventuali diversi soggetti</i>)] non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia sono le seguenti: [●].]</p> <p>[Le condizioni al ricorrere delle quali possono essere revocati gli obblighi di garanzia assunti dal/i Collocatore/i Garante/i sono le seguenti: [●].]</p> <p>[L'Emittente corrisponderà le seguenti commissioni in favore dei soggetti coinvolti nell'Offerta e/o Quotazione: [commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione] [e/o] [al collocamento] [e/o] [alla garanzia] [e/o] [alla strutturazione delle Obbligazioni] [e/o] [di <i>arranging</i>] [e/o] [attività di gestione o direzione] [e/o] [●] [e/o] [ad altri oneri [per il mantenimento delle condizioni d'offerta]/[per [●]].]</p>
E.4	<p><b>Interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti</b></p>	<p>[Nell'Offerta] [e] [nell'ammissione alla Quotazione] delle Obbligazioni sono presenti interessi propri dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo all[a/e] medesim[a/e]. Si rappresentano di seguito le principali situazioni di conflitto di interesse presenti in relazione [all'Offerta] [e] [all'ammissione alla Quotazione]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [conflitto di interessi con il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e con il Responsabile del Collocamento per l'appartenenza al medesimo gruppo dell'Emittente o per rapporti di affari con l'Emittente;]</li> <li>- [conflitto di interessi relativi alle attività connesse all'offerta al pubblico e/o all'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni;]</li> <li>- [conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo;]</li> <li>- [conflitto di interessi relativo alle attività di copertura sulle Obbligazioni;]</li> <li>- [conflitto di interessi relativo al fatto che il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i svolgano il ruolo di Agente per il Calcolo e controparte di copertura finanziaria;]</li> <li>- [conflitto di interessi relativo al fatto che il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario [possano svolgere] [svolgano] il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (ad esempio <i>specialist, liquidity provider o price maker</i>);]</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- [conflitto di interessi relativo al fatto che il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo [possano svolgere] [svolgano] il ruolo di soggetto operante (ad esempio <i>specialist, liquidity provider o price maker</i>) sulla sede ove saranno negoziate le Obbligazioni;]</li> <li>- [conflitto di interessi relativo al fatto che Poste Italiane S.p.A. [possa ricoprire] [ricopra] anche il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione].</li> </ul>
<b>E.7</b>	<b>Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente</b>	<p>[Non sono previste commissioni incluse nel Prezzo di Emissione]/[Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è comprensivo di commissioni a fronte dei servizi connessi [alla sottoscrizione] [e/o] [al collocamento] [e/o] [alla garanzia] [e/o] [alla strutturazione delle Obbligazioni] [e/o] [di <i>arranging</i>] [e/o] [attività di gestione o direzione] [e/o] [ad oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta.]</p> <p>[Le commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento sono [pari a] [[●]]/[[●]]%/[entro un <i>range</i> tra [●] e [●]];]</p> <p>[Le commissioni a fronte dei servizi connessi alla [garanzia] [e/o] [sottoscrizione] sono [pari a] [[●]]/[[●]]%/[entro un <i>range</i> tra [●] e [●]];]</p> <p>[Le commissioni a fronte dei servizi connessi [alla strutturazione delle Obbligazioni] [e/o] [di <i>arranging</i>] sono [pari a] [[●]]/[[●]]%/[entro un <i>range</i> tra [●] e [●]].]</p> <p>[Le commissioni di direzione sono [pari a] [[●]]/[[●]]%/[entro un <i>range</i> tra [●] e [●]];]</p> <p>[Le commissioni a fronte dei servizi connessi ad altri oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta sono [pari a] [[●]]/[[●]]%/[entro un <i>range</i> tra [●] e [●]].]</p> <p>[Sono previste commissioni, in aggiunta al rispetto al Prezzo di Emissione, pari a [●].]</p>

## **SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018. Il Documento di Registrazione è disponibile per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>. Eventuali ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione sono indicati nelle Condizioni Definitive.



**SEZIONE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E/O LA QUOTAZIONE**

## **1. FATTORI DI RISCHIO**

### **1.1 RISCHI CONNESSI ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL PROSPETTO DI BASE**

#### **1.1.1 RISCHIO DI CREDITO PER GLI INVESTITORI**

Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore è esposto al rischio di credito, vale a dire al rischio che l'Emittente diventi insolvente. Pertanto, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquisisce il diritto a percepire gli interessi indicati nelle Condizioni Definitive nonché al rimborso del capitale. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti e/o al rimborso del capitale, tali diritti potrebbero essere pregiudicati.

Si evidenzia che eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado.

Al riguardo si evidenzia che, nel caso in cui l'Emittente fosse insolvente, i possessori dei Libretti di Risparmio Postale e dei Buoni di Risparmio Fruttiferi potrebbero avvalersi della garanzia dello Stato italiano e, per effetto della relativa azione di regresso dello Stato italiano nei confronti dell'Emittente, si verificherebbe una corrispondente diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia a quanto riportato nel capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Capitolo 4 del Documento di Registrazione, relativo ai rischi specifici dell'Emittente.

#### **1.1.2 RISCHIO RELATIVO ALLA MANCANZA DI GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio esistente.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" e, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Con riferimento al rischio di CDP legato all'indebitamento esistente, si rinvia a quanto esposto nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e, in particolare, al Paragrafo 4.5 "*Rischio legato all'indebitamento esistente*".

In ultima istanza, l'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni potrebbe avere come conseguenza che il valore di mercato sia anche significativamente inferiore rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione aventi caratteristiche simili alle Obbligazioni.

### 1.1.3 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA

Nel caso di una eventuale vendita delle Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, l'investitore dovrebbe considerare che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario, e quindi il possibile prezzo di vendita, sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato (si veda nel prosieguo il "*Rischio di Tasso*");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente (si veda nel prosieguo il "*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*");
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ovvero, assenza di un mercato di negoziazione (si veda nel prosieguo il "*Rischio di liquidità*");
- l'attività di soggetti, se del caso, che sostengono la liquidità delle Obbligazioni (si veda nel prosieguo il "*Rischio relativo all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*");
- la variazione del valore della componente derivativa, ove presente (si veda il Paragrafo 1.1.7 "*Rischi specifici delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto*").

I suddetti elementi possono determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale ovvero – nel caso di Obbligazioni emesse sotto o sopra la pari – del Prezzo di Emissione delle stesse. Ne deriva che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della Data di Scadenza, potrebbe anche subire una considerevole perdita dell'importo investito. I rischi relativi ai suddetti fattori sono descritti di seguito.

#### A) RISCHIO DI TASSO

L'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "rischio di tasso", vale a dire in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i Titoli prima della Data di Scadenza, il loro valore potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di emissione/offerta dei Titoli.

L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua dell'Obbligazione.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti rispetto alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Decrescente di pari durata per l'investitore in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito Obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il "rischio di tasso" è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione del Parametro di Riferimento e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Riferimento. Pertanto, fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all'andamento del Parametro di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, sulla parte cedolare fissa del Prestito Obbligazionario, l'investitore è esposto al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai

tassi corrisposti dalle Obbligazioni, mentre per la parte cedolare variabile il rischio è quello della variazione al rialzo durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione di un Parametro di Riferimento e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Riferimento.

#### **B) RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE**

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento dell'eventuale giudizio di *rating*, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa e parziale della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari quando saranno esigibili, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari quando saranno esigibili e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari quando saranno esigibili rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

Per maggiori dettagli sui giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente si rinvia alla Sezione III, Capitolo 6, Paragrafo 6.5.1 "*Rating dell'Emittente*".

#### **C) RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore al valore teorico (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore all'ammontare originariamente investito, ovvero trovarsi nell'impossibilità di procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni in circolazione, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell'Obbligazionista potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita.

L'Emittente non si impegna al riacquisto, né si riserva la facoltà di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se intende avvalersi del Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**") per la distribuzione dei titoli ovvero richiedere l'ammissione alla quotazione sul MOT successivamente all'offerta. L'ammissione a quotazione e la ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento di Borsa. Non vi è alcuna garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione e negoziazione, nonostante sia stata presentata la relativa domanda di ammissione. Inoltre, anche in caso di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT non vi è garanzia di un livello adeguato di liquidità e, pertanto, se l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale potrebbe subire delle perdite in conto capitale in quanto, in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore rispetto a quello atteso ed all'investimento originario.

Qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno anche essere negoziate in sedi di negoziazione italiane (quali, ad esempio, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici). Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se intende presentare

domanda per l'ammissione alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione. L'ammissione alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione potrebbe essere negata qualora tale sede di negoziazione non fosse utilizzata anche per il collocamento delle Obbligazioni. Laddove le Obbligazioni fossero ammesse alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione, tale sede di negoziazione potrebbe presentare un livello di liquidità non adeguato.

Inoltre, in relazione alle Obbligazioni negoziate sul MOT, ovvero presso sistemi multilaterali di negoziazione o in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'eventuale soggetto operante sul mercato secondario (quali, ad esempio, *specialist*, *liquidity provider* o *price maker*), unitamente ad una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto assume. In particolare, ove tale soggetto operi in qualità di *specialist*, saranno rispettate le regole previste per tale ruolo dalla relativa sede di negoziazione. Laddove, invece, tale soggetto agisca in qualità di *liquidity provider* o *price maker*, opererà sulla base di accordi stipulati con l'Emittente e finalizzati a definire le principali caratteristiche dell'impegno assunto.

L'Emittente non assume alcun impegno con riferimento alla ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su un mercato regolamentato ovvero presso un sistema multilaterale di negoziazione. Laddove le Obbligazioni non fossero ammesse alle negoziazioni presso un mercato regolamentato ovvero presso un sistema multilaterale di negoziazione potrebbe risultare impossibile per il possessore delle Obbligazioni effettuare il disinvestimento dei titoli prima della loro scadenza.

Per maggiori dettagli si veda la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.3 "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario" del presente Prospetto di Base.

#### **1.1.4 RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI COMMISSIONI INCLUSE NEL PREZZO DI EMISSIONE**

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, ove così previsto nelle Condizioni Definitive, potrebbe comprendere commissioni (quali, ad esempio, commissioni a fronte degli eventuali servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di *arranging* e/o attività di gestione o direzione) che, ove applicabili, sono indicate nelle Condizioni Definitive, e che, tuttavia, non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di vendita sul mercato secondario.

Inoltre, per effetto di tali commissioni, il rendimento a scadenza potrà non essere in linea con l'effettiva rischiosità delle Obbligazioni ma inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio del titolo).

#### **1.1.5 RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI COMMISSIONI IN AGGIUNTA AL PREZZO DI EMISSIONE**

Ove così previsto nelle Condizioni Definitive, per ogni Prestito Obbligazionario potrebbero essere previste, a carico dei sottoscrittori, commissioni e/o spese in aggiunta Prezzo di Emissione. L'importo di tali commissioni e/o spese incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni.

#### **1.1.6 RISCHIO RELATIVO AL RATING DELLE OBBLIGAZIONI**

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base non è stato attribuito alcun giudizio di *rating*.

Non vi è pertanto disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Ove fosse attribuito un giudizio di *rating* alla specifica serie di Obbligazioni, si precisa che tale *rating* potrebbe non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alle Obbligazioni. Il *rating* non costituisce un invito a sottoscrivere,

vendere o detenere Obbligazioni e può essere oggetto di revisione, sospensione o cancellazione in ogni momento da parte delle agenzie di *rating*.

### **1.1.7 RISCHI SPECIFICI DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE E DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO**

#### **A) RISCHIO RELATIVO ALLA COMPONENTE DERIVATIVA DELLE OBBLIGAZIONI**

L'investitore deve tenere presente che qualora sia previsto un Tasso Minimo (*Floor*) o un Tasso Massimo (*Cap*) le Obbligazioni presentano al loro interno, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

Qualora sia previsto un Tasso Minimo (*Floor*), la componente derivativa consta di un'opzione di tipo *interest rate floor*, acquistata dall'investitore, in ragione della quale viene predeterminato il valore minimo del tasso annuo delle cedole variabili pagate dalla relativa Obbligazione.

Qualora sia previsto un Tasso Massimo (*Cap*), la componente derivativa consta di un'opzione di tipo *interest rate cap*, venduta dall'investitore, in ragione della quale viene predeterminato il valore massimo del tasso annuo delle cedole variabili pagate dalla relativa Obbligazione.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misti con *Cap* e *Floor* presentano una combinazione di opzioni di tipo *interest rate floor* e di tipo *interest rate cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore.

L'investitore deve considerare che, qualora intenda vendere le Obbligazioni sul mercato, il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato dall'eventuale presenza di una componente derivativa.

#### **B) RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI UN CAP**

Laddove nelle Condizioni Definitive sia indicato un livello di Tasso Massimo (*Cap*) per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili delle Obbligazioni, viene fissato un limite su base annua al tasso sulla base del quale tali cedole saranno calcolate che non potrà in nessun caso essere superiore al relativo Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Laddove sia previsto un Tasso Massimo l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Riferimento, eventuali andamenti positivi del parametro oltre lo stesso sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione delle cedole variabili.

Inoltre, laddove unitamente ad un Tasso Massimo sia previsto anche un Fattore di Partecipazione superiore al 100% e/o un Margine positivo, l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero del Fattore di Partecipazione superiore al 100% e/o della maggiorazione derivante dal Margine positivo perché, al raggiungimento del Tasso Massimo, eventuali andamenti positivi del parametro sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione delle cedole variabili.

Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo nel caso in cui l'investitore intenda rivendere il Titolo sul mercato.

#### **C) RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DEL FLOOR E DI UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 100% O DI UN MARGINE POSITIVO**

Laddove nelle Condizioni Definitive sia indicato un livello di Tasso Minimo (*Floor*) per le Cedole a Tasso Variabile e per le Cedole Variabili delle Obbligazioni, il tasso annuo relativo a tali cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al relativo Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Riferimento.

Laddove, unitamente ad un Tasso Minimo, sia previsto anche un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100% e/o un Margine positivo per le Cedole a Tasso Variabile e per le Cedole Variabili, sarà probabile che l'investitore potrebbe trovarsi nella situazione di aver pagato una componente legata all'opzione floor senza poter beneficiare del suo meccanismo.

#### **D) RISCHIO DI INDICIZZAZIONE**

Ove le Condizioni Definitive prevedano il pagamento di Cedole a Tasso Variabile e/o Cedole Variabili, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento di un Parametro di Riferimento (come indicato nelle Condizioni Definitive), ad un eventuale andamento decrescente di tale parametro, anche il rendimento dell'Obbligazione sarà proporzionalmente decrescente.

È altresì possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero; in questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato (in assenza di un Margine positivo – che tuttavia potrebbe essere ridotto o annullato dal valore negativo del parametro – e/o di Cedole Fisse nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto) o percepirebbe interessi commisurati al Tasso Minimo eventualmente previsto nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che il valore di ciascuna Cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

#### **E) RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 100%**

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) possono prevedere che al Parametro di Riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga applicato un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

Per effetto di tali previsioni, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto (e dello stesso Margine), ma considerato per intero. In caso di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario, l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere influenzato negativamente dalla presenza del Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

#### **F) RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI UN MARGINE NEGATIVO**

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto possono prevedere che, per il calcolo delle Cedole Variabili e delle Cedole a Tasso Variabile al prodotto tra il Parametro di Riferimento prescelto ed il Fattore di Partecipazione venga applicato un valore percentuale predefinito (Margine) negativo.

Per effetto di tale previsione, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto (e dello stesso Fattore di Partecipazione) ma con margine positivo o nullo. In caso di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario, l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere influenzato negativamente dalla presenza del Margine negativo.

Per maggiori dettagli sul rischio di tasso cui sono soggette le Obbligazioni si rinvia al Paragrafo 1.1.3 A) "*Rischio di Tasso*" che precede.

#### **G) RISCHIO CORRELATO ALLA CONTEMPORANEA PRESENZA DI UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 100% E DI UN MARGINE NEGATIVO O NULLO**

Le Condizioni Definitive possono prevedere che il valore delle Cedole a Tasso Variabile delle

Obbligazioni a Tasso Variabile, e delle Cedole Variabili delle Obbligazioni a Tasso Misto, sia determinato applicando al Parametro di Riferimento:

- a) sia un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, che comporta una riduzione del Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili in quanto viene presa in considerazione solo una frazione del parametro stesso;
- b) sia un Margine negativo o nullo, che comporta una decurtazione del Parametro di Riferimento moltiplicato per il Fattore di Partecipazione.

Tali previsioni, ove presenti, limitano gli importi da corrispondersi a titolo di interessi ai titolari delle Obbligazioni.

In particolare, laddove sia previsto il Fattore di Partecipazione inferiore al 100% unitamente ad un Margine negativo o nullo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore al rendimento di titoli simili il cui rendimento sia determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento, ma che non prevedano un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% e/o un Margine negativo. Inoltre, qualora l'investitore intenda vendere le Obbligazioni sul mercato, deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato negativamente dalla presenza del Margine negativo o nullo e dal Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

Ad ogni modo, il Fattore di Partecipazione sarà sempre maggiore di zero e non potrà mai avere valore negativo mentre il Margine potrà essere pari a zero (cioè nullo) ovvero avere un valore negativo. L'applicazione di un Margine negativo ovvero nullo unitamente ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola cedola sia inferiore a zero.

#### **H) RISCHIO DI DISALLINEAMENTO TRA IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E LA PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DELLE CEDOLE DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE E DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (CON RIFERIMENTO ALLA PARTE CEDOLARE VARIABILE)**

Nelle ipotesi in cui la periodicità di pagamento delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili (mensile, trimestrale, semestrale, annuale o altra periodicità indicata nelle Condizioni Definitive) non corrisponda al periodo di rilevamento del Parametro di Riferimento prescelto (ad esempio, l'Obbligazione paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del tasso Euribor a 6 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento dell'Obbligazione.

#### **I) RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto, il verificarsi di Eventi di Turbativa del Parametro di Riferimento potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate. Al verificarsi di Eventi di Turbativa, secondo quanto indicato alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.5 del presente Prospetto di Base, l'Agente per il Calcolo potrà effettuare autonomamente, in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento di Turbativa e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

#### **J) RISCHIO DI EVENTI STRAORDINARI**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto, il verificarsi di Eventi Straordinari del Parametro di Riferimento potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate. Al verificarsi di Eventi Straordinari, secondo quanto indicato alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.5 del presente Prospetto di Base, l'Agente per il Calcolo potrà effettuare autonomamente, in buona fede e secondo la



migliore prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Straordinario e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

Si evidenzia altresì che, anche in relazione all'utilizzo del tasso di riferimento Euribor quale Parametro di Riferimento, potrebbero verificarsi in futuro modifiche o cessazioni del calcolo di uno o più periodi di riferimento (*tenor*), come già deliberato in data 14 giugno 2018 dall'*European Money Markets Institute* (EMMI), amministratore dell'Euribor, con riferimento all'Euribor a 2 settimane, 2 mesi e 9 mesi.

#### **Rischio relativo alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento**

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegate. Gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Riferimento, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini del Parametro di Riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità del Parametro di Riferimento. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del Parametro di Riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti:

- (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark;
- (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark; e/o
- (iii) portare all'eliminazione del benchmark.

Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegata ad un Parametro di Riferimento.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad una Obbligazione collegata ad un Parametro di Riferimento sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla nuova normativa.

#### **1.1.8 RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione (quali, ad esempio, Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

**Rischio di conflitto di interessi con il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e con il Responsabile del Collocamento per l'appartenenza al medesimo gruppo dell'Emittente o**

**per rapporti di affari con l'Emittente**

L'attività del/i Collocatore/i, del/i Collocatore/i Garante/i e del Responsabile del Collocamento, e/o altri soggetti a vario titolo coinvolti nella Singola Offerta e/o Singola Quotazione, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio che svolgono e per i risultati del collocamento, può condurre all'esistenza di un conflitto di interessi.

I soggetti di volta in volta individuati quali Responsabile del Collocamento e Collocatori potrebbero far parte del medesimo gruppo bancario ed avere un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento ove percepissero dall'Emittente un importo dovuto a titolo di commissione di direzione e/o di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione del Prestito Obbligazionario, che può anche essere implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e/o anche a carico di altri soggetti.

Inoltre, i Collocatori Garanti potrebbero versare, rispetto al collocamento, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, prestino garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, delle Obbligazioni. Con l'assunzione di garanzia da parte di uno o più Collocatori Garanti, questo/i, nell'ipotesi di titoli invenduti, avrebbe/ro l'obbligo di acquistarli assumendo su se stesso/i il rischio dell'operazione e, quindi, rilevando un ulteriore interesse a collocare tutti i titoli.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il Responsabile del Collocamento potrebbero avere un potenziale conflitto di interessi derivante dall'intrattenere rapporti di affari continuativi con CDP o con le società del Gruppo CDP, ovvero fare parte di un gruppo che intrattiene rapporti di affari con CDP o con le società del Gruppo CDP. In tal caso, ove il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il Responsabile del Collocamento o il gruppo di cui gli stessi fanno parte abbiano crediti finanziari di natura rilevante nei confronti di CDP ovvero delle società del Gruppo CDP, gli stessi potrebbero essere esposti al rischio di credito verso CDP o verso il Gruppo CDP in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari di CDP o delle società del Gruppo CDP o correlati a questi ed avere, quindi, un ulteriore interesse al collocamento delle Obbligazioni.

In particolare, i soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabile del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver erogato o stiano concedendo finanziamenti a favore dell'Emittente e del suo gruppo di appartenenza. Inoltre, i soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabile del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver prestato o prestare servizi di *corporate finance* e/o *investment banking* a favore dell'Emittente e/o ad una o più società del suo gruppo di appartenenza.

Infine, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il Responsabile del Collocamento potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche in ragione del fatto che CDP potrebbe utilizzare anche in parte i proventi derivante dall'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o una riduzione della propria esposizione creditizia nei confronti dei predetti soggetti.

**Rischio di conflitto di interessi relativi alle attività connesse all'offerta al pubblico e/o all'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni**

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione e identificati nelle Condizioni Definitive (quali, ad esempio, Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al loro ruolo e alla percezione di commissioni da parte dell'Emittente o altri soggetti che saranno identificate nelle Condizioni Definitive.

Si segnala altresì che le Condizioni Definitive possono indicare conflitti di interessi in

connessione con la Singola Offerta e/o Singola Quotazione in aggiunta a quelli descritti alla Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.1 "*Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione*" che non sono identificabili alla data del presente Prospetto di Base.

#### **Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo**

Le Condizioni Definitive possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli Eventi di Turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Per maggiori dettagli sul rischio relativo agli Eventi di Turbativa si rinvia al Paragrafo 1.1.7 (I) "*Rischio di eventi di turbativa*" e alle Condizioni Definitive.

#### **Rischio di conflitto di interessi relativo alle attività di copertura sulle Obbligazioni**

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo CDP, possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni ed al relativo Parametro di Riferimento. Le banche o le società finanziarie, con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura, possono coincidere con il Responsabile del Collocamento o il pertinente Collocatore, o possono essere selezionate dal Responsabile del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i debbano sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura, qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il Responsabile del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.

Le Condizioni Definitive danno indicazione delle commissioni incluse nel Prezzo di Emissione e/o a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, espressi quale valore o percentuale puntuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range*, quale valore massimo o altra modalità indicata nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni si veda Paragrafo 1.1.3 D) che precede.

#### **Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i possano svolgere il ruolo di Agente per il Calcolo e controparte di copertura finanziaria**

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i potrebbero operare quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse e, eventualmente, in qualità di controparte di copertura finanziaria. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli Eventi di Turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

#### **Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario possano svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (ad**

**esempio *specialist, liquidity provider o price maker*)**

Nell'eventualità in cui il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario svolgano il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (ad esempio *specialist, liquidity provider o price maker*), tali soggetti potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in ragione della compresenza di vari ruoli in capo agli stessi ovvero per avere assunto l'incarico di riacquistare titoli collocati da società del proprio gruppo. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (ad esempio *specialist, liquidity provider o price maker*) al medesimo gruppo bancario del Responsabile del Collocamento o del/i Collocatore/i o del/i Collocatore/i Garante/i.

**Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo possano svolgere il ruolo di soggetto operante (ad esempio *specialist, liquidity provider o price maker*) sulla sede ove saranno negoziate le Obbligazioni**

Le Obbligazioni offerte e/o quotate nell'ambito del Programma potranno essere negoziate su un MTF, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 77-*bis* del Testo Unico e articoli 19 e 20 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su un internalizzatore sistematico, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 78 del Testo Unico e articolo 21 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su una sede di negoziazione equivalente, organizzato/a e gestito/a da una società appartenente al medesimo gruppo bancario del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dell'Agente per il Calcolo: su tale MTF o Internalizzatore Sistematico o sede di negoziazione equivalente, il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo potrebbero operare anche in qualità di *market maker o liquidity provider o specialist* provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni durante gli orari di apertura del sistema e secondo le regole di funzionamento proprie dello stesso. In relazione a tale attività, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Collocamento o al/i Collocatore/i o al/i Collocatore/i Garante/i o all'Agente per il Calcolo.

**Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che Poste Italiane S.p.A. possa ricoprire anche il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione**

Alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente intrattiene una serie di rapporti di natura commerciale e finanziaria con Poste Italiane S.p.A..

In particolare, i rapporti con Poste Italiane S.p.A. fanno riferimento principalmente al servizio di raccolta dei prodotti del Risparmio Postale e ai finanziamenti concessi da CDP e alla partecipazione di CDP al capitale sociale di Poste Italiane S.p.A.

A tal riguardo, in data 14 dicembre 2017, CDP e Poste Italiane S.p.A. hanno sottoscritto un accordo sul Risparmio Postale per il periodo 2018 – 2020, nell'ambito del quale il servizio reso da Poste Italiane S.p.A. è remunerato da CDP con una commissione annuale. In relazione ai finanziamenti, si segnala invece che sussiste un'operazione di finanziamento verso Poste Italiane S.p.A. garantita da titoli dello Stato italiano.

Inoltre, in data 24 giugno 2016 l'assemblea straordinaria di CDP ha approvato un aumento del capitale sociale riservato al MEF per un ammontare, comprensivo di sovrapprezzo, di 2.930.257.785 Euro. L'aumento di capitale è stato sottoscritto il 20 ottobre 2016 ed è stato liberato mediante conferimento di una partecipazione in Poste Italiane S.p.A. pari al 35% del capitale sociale. Per effetto dell'operazione, la partecipazione del MEF in CDP è passata dall'80,1% all'82,8% del capitale sociale. L'operazione è stata disciplinata e regolata dal

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2016). La partecipazione in Poste è stata assegnata alla Gestione Separata di CDP, mentre l'attività di indirizzo e gestione di tale partecipazione continua a essere esercitata dal MEF. Pertanto, si segnala che, in ragione dei rapporti sussistenti tra l'Emittente e Poste Italiane S.p.A., e, in particolare, della circostanza che Poste Italiane S.p.A. sia qualificabile come parte correlata, nell'eventualità in cui quest'ultima ricopra il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione, l'Emittente e Poste Italiane S.p.A. potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alle proprie attività svolte nell'ambito dell'emissione delle Obbligazioni.

#### **1.1.9 RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO**

L'investitore deve considerare che il rendimento su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato avente durata e caratteristiche simili alle Obbligazioni, nonostante l'applicabilità di un prelievo fiscale equivalente sui pagamenti corrisposti ai sensi delle due tipologie di titoli, secondo quanto precisato alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base.

#### **1.1.10 RISCHIO CONNESSO ALLA CIRCOSTANZA CHE, IN IPOTESI DI ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO, IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI POSSA VARIARE IN FUNZIONE DEL LORO PREZZO DI ACQUISTO DA PARTE DELL'INVESTITORE**

Il rendimento delle Obbligazioni quale indicato nelle Condizioni Definitive è il rendimento determinato in funzione del Prezzo di Emissione/Offerta (per le Condizioni Definitive di Offerta e Quotazione) o del valore teorico del Titolo (per le Condizioni Definitive di sola Quotazione). In ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo diverso da quello di determinato al momento dell'emissione, dell'offerta o della quotazione, il rendimento delle medesime sarà variabile in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore e quindi potrebbe differire dal rendimento determinato nelle Condizioni Definitive. Pertanto qualora gli investitori decidano di acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario, potrebbero non conseguire un rendimento pari a quello indicato nelle relative Condizioni Definitive, e questo anche nell'ipotesi in cui l'investimento nelle Obbligazioni sia detenuto sino a scadenza. Ad esempio, nell'ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo maggiore del Prezzo di Emissione, il valore di rimborso sarà pari al 100% del Valore Nominale e, pertanto, l'investitore potrebbe subire una perdita in conto capitale.

#### **1.1.11 RISCHIO RELATIVO ALL'APPREZZAMENTO DEL RENDIMENTO**

Come descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base e subordinatamente alle condizioni ivi indicate, le Obbligazioni oggetto del presente Programma beneficiano di una tassazione agevolata, rispetto alle obbligazioni soggette a tassazione ordinaria. In particolare, gli interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti ad una tassazione agevolata. Tuttavia l'investitore deve considerare che il rendimento netto delle Obbligazioni non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto da obbligazioni soggette ad una tassazione ordinaria e potrebbe essere tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.

#### **1.1.12 RISCHIO RELATIVO ALL'EVENTUALE ASSENZA O ALLA REVOCA DELLA GARANZIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PER L'IMPORTO NON COLLOCATO**

In caso di Offerta, laddove il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i operino senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente, ovvero, ove previsto nelle Condizioni Definitive, si verifichino le condizioni al ricorrere delle quali il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti ivi indicati non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia ovvero detti obblighi possano essere revocati, in considerazione della circostanza che le Obbligazioni saranno emesse nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta, l'importo totale effettivamente emesso delle Obbligazioni potrà risultare anche significativamente inferiore all'ammontare nominale complessivo offerto delle Obbligazioni. Il ridotto importo effettivamente emesso delle Obbligazioni potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle stesse per cui l'investitore, anche in ragione dell'eventuale assenza di una garanzia di sottoscrizione, potrebbe trovare difficoltà nel liquidare il proprio investimento. Per una descrizione del "Rischio di liquidità", si rinvia al Paragrafo 1.1.3 C) che precede.

#### **1.1.13 RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA**

L'investitore deve considerare che l'eventuale chiusura anticipata dell'Offerta potrebbe essere disposta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo dell'Offerta e tale circostanza avrà un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni. Per una descrizione del "Rischio di liquidità", si rinvia al Paragrafo 1.1.3 C) che precede.

A tal riguardo le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle eventuali condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive medesime avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta secondo quanto descritto alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del presente Prospetto di Base.

#### **1.1.14 RISCHI LEGATI ALL'ANNULLAMENTO DELL'OFFERTA**

L'investitore deve considerare che, in caso di annullamento dell'Offerta, non sarà pagato alcun importo di compensazione e, pertanto, potrebbe essere soggetto al rischio di reinvestimento. L'investitore inoltre deve considerare che, in caso di annullamento dell'Offerta, non potrà beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbe altrimenti percepito se non avesse sottoscritto le Obbligazioni e avesse effettuato un'altra tipologia di investimento.

A tal riguardo, secondo quanto descritto alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del presente Prospetto di Base, al ricorrere di determinate condizioni l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive medesime, avranno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla. Inoltre, il ritiro dell'Offerta e il conseguente annullamento della medesima potrà avvenire anche nel caso in cui non venga raggiunto il quantitativo minimo dell'Offerta e tale importo non venga ridotto per decisione dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e/o del/dei Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive. Si precisa che la riduzione del quantitativo minimo dell'Offerta (senza annullamento dell'Offerta) potrà avere un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e quindi sulla liquidità delle Obbligazioni. Per una descrizione del "Rischio di liquidità", si rinvia al Paragrafo 1.1.3 C) che precede.

#### **1.1.15 RISCHI INERENTI ALL'EVENTUALE DISTRIBUZIONE SUL MOT**

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della Distribuzione sul MOT, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione

all'Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta, dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della Distribuzione sul MOT, l'assegnazione dei titoli avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

#### **1.1.16 RISCHIO RELATIVO ALLE CLAUSOLE LIMITATIVE DEI DESTINATARI DELL'OFFERTA**

Le Condizioni Definitive, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafi 4.1.1 e 4.2.1 del presente Prospetto di Base, prevedono una – ovvero una combinazione – di limitazioni o condizioni per l'offerta dei Titoli; in tali casi, vi è il rischio che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste, influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.

In particolare, fatti salvi gli eventuali impegni di garanzia assunti dal consorzio di collocamento e di garanzia, nessuna quota può essere destinata agli Investitori Qualificati: le Obbligazioni possono essere offerte esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia fino ad un massimo del 100% dell'importo complessivo; inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, un ammontare della Singola Offerta potrà essere destinato a persone fisiche che rispettino determinate condizioni per la descrizione delle quali si rinvia al successivo Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.

#### **1.1.17 ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE**

Le Condizioni Definitive indicano la fonte delle informazioni sui prezzi, sugli indici di riferimento applicabili.

L'Emittente potrebbe non fornire, successivamente alla Data di Emissione, informazioni relative alla *performance* del Parametro di Riferimento o al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

#### **1.1.18 RISCHIO RELATIVO AL REGIME FISCALE**

##### **Rischio relativo ai limiti di indennizzo a seguito di provvedimenti o decisioni da parte di qualsiasi Autorità competente**

L'Emittente si impegna a tenere indenni e manlevati i portatori delle Obbligazioni entro i limiti e al verificarsi delle circostanze descritte nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali di seguito riportata.

In particolare, ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenni e manlevati i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, secondo quanto previsto al Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui

all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

Tuttavia tale Clausola di Indennizzo per motivi fiscali non comporta alcun obbligo per l'Emittente di indennizzare i portatori delle Obbligazioni al verificarsi di circostanze diverse o ulteriori rispetto a quelle in essa descritte. Si veda a tal riguardo il "Rischio relativo a possibili cambiamenti del regime fiscale in vigore in Italia alla data del presente Prospetto di Base" e il "Rischio relativo all'assenza di un meccanismo di *gross-up*" che seguono.

#### **Rischio relativo a possibili cambiamenti del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base**

A seguito di eventuali modifiche nella normativa fiscale applicabile alle Obbligazioni e nella relativa interpretazione, le stesse potrebbero essere soggette ad oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del presente Prospetto di Base e l'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

A tale proposito, la Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base riporta una breve descrizione del regime fiscale in Italia applicabile all'acquisto, alla detenzione ed alla cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del presente Prospetto di Base e della relativa interpretazione corrente, fermo restando che, successivamente a tale data, le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti della normativa applicabile nonché alla relativa interpretazione di volta in volta assunta dalle autorità di riferimento, con possibili effetti retroattivi le cui conseguenze sarebbero, pertanto, a esclusivo carico dell'investitore, salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali.

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono e saranno ad esclusivo carico dell'investitore, salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali.

Le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale previsto dal decreto legislativo del 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva sugli interessi e proventi assimilati nella misura e alle condizioni descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base.

#### **Rischio relativo all'assenza di un meccanismo di *gross-up* (vale dire al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte dai pagamenti relativi alle Obbligazioni, salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali)**

Fatta salva ogni diversa previsione contenuta nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente non pagherà importi aggiuntivi o non compenserà gli investitori di alcuna imposta che grava sui pagamenti (incluso il pagamento del capitale) relativa alle Obbligazioni. Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti e redditi.

Qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza o meno di modifiche alla normativa applicabile e alla relativa interpretazione, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo (ovvero le aliquote siano di ammontare diverso da quelle descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base), in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione (ivi inclusi gli Stati Uniti con riferimento alla normativa FATCA), o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità fiscale e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, l'Emittente effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione



di detti importi trattenuti (ovvero dei maggiori importi dovuti rispetto a quelli descritti nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base).

Con specifico riferimento alla normativa FATCA, pur essendo l'Emittente un soggetto qualificato "Beneficiario Effettivo Esente" a tali fini, si evidenzia che in determinate circostanze ed in relazione agli altri soggetti che effettuano i pagamenti dovuti ai sensi delle Obbligazioni potrebbe essere richiesto di effettuare ritenute fiscali statunitensi con aliquota del 30% su tutti, o su una parte, dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2016 con riferimento: (i) alle Obbligazioni che siano considerate quali strumento di debito ai sensi della normativa fiscale federale degli Stati Uniti sempreché le stesse siano emesse dopo il 31 dicembre 2013 e (ii) a tutti i titoli che vengono considerati come titoli di patrimonio ai sensi della normativa fiscale federale degli Stati Uniti, come disposto dagli articoli 1471-1474 del *U.S. Internal Revenue Code* (Codice di Diritto Tributario Americano) e dai regolamenti e dalle linee guida promulgate ai sensi della stessa normativa (c.d. FATCA).

La normativa FATCA è particolarmente complessa e la sua applicazione agli intermediari che intervengono nella gestione operativa delle Obbligazioni emesse non è al momento chiara. Ciascun Obbligazionista dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA al fine di valutare come essa possa influenzarlo e, in particolare, se possa essere, o possa mantenere la propria partecipazione in un ente che, in conformità alla normativa FATCA, è classificato come un istituto finanziario.

Di conseguenza, qualora sia prevista l'applicazione di ritenute, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento delle Cedole ed alla Data di Scadenza.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative interverranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso può essere decisa qualsiasi trattenuta a discrezione dell'Emittente.

L'Emittente non ha diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni nel caso di un cambiamento nella normativa fiscale italiana o di qualsiasi altra giurisdizione. Ove la modifica normativa richiedesse di fornire una certificazione, identificazione ovvero qualsiasi altra informazione che comporti la rivelazione all'Emittente, uno qualsiasi dei suoi agenti per il pagamento o una qualsiasi autorità governativa, della nazionalità, residenza o identità di un sottoscrittore delle Obbligazioni che non sia un cittadino italiano, ciascun investitore in qualità di possessore diretto o indiretto di una Obbligazione al portatore potrebbe dover fornire le informazioni richieste da tali obblighi di reportistica o, eventualmente, subire la deduzione di importi dai pagamenti che deve ricevere ai sensi delle Obbligazioni che detiene, nel caso in cui tale investitore non adempia a tali obblighi.

Fermo restando quanto sopra descritto l'investitore deve considerare che la Clausola di Indennizzo per motivi fiscali consente una riduzione del rischio fiscale a cui l'investitore è normalmente esposto in assenza di alcun meccanismo di *gross-up*.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base.

## **2. INFORMAZIONI ESSENZIALI**

### **2.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione**

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti nell'operazione a vario titolo (quali, ad esempio, Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

L'attività del/i Collocatore/i, del/i Collocatore/i Garante/i e del Responsabile del Collocamento e/o altri soggetti a vario titolo coinvolti nella Singola Offerta e/o Singola Quotazione, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio che svolgono e per i risultati del collocamento, può condurre all'esistenza di un conflitto di interessi.

I soggetti di volta in volta individuati quali Responsabile del Collocamento e Collocatori potrebbero far parte del medesimo gruppo bancario ed avere un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento ove percepissero dall'Emittente un importo dovuto a titolo di commissione di direzione e/o di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione del Prestito Obbligazionario che può anche essere implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e/o anche a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, pari ad un valore puntuale o percentuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range* o quale valore massimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

In particolare, i Collocatori Garanti potrebbero versare, rispetto al collocamento, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, prestino garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, delle Obbligazioni. Con l'assunzione di garanzia da parte di uno o più Collocatori Garanti, questo/i, nell'ipotesi di titoli invenduti, avrebbe/ro l'obbligo di acquistarli assumendo su se stesso/i il rischio dell'operazione e, quindi, rilevando un ulteriore interesse a collocare tutti i titoli.

Le relative Condizioni Definitive conterranno l'indicazione delle eventuali commissioni di garanzia riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento e dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il Responsabile del Collocamento potrebbero avere un potenziale conflitto di interessi derivante dall'intrattenere rapporti di affari continuativi con CDP o con le società del Gruppo CDP, ovvero fare parte di un gruppo che intrattiene rapporti di affari con CDP o con le società del Gruppo CDP. In tal caso, ove il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il Responsabile del Collocamento o il gruppo di cui gli stessi fanno parte abbiano crediti finanziari di natura rilevante nei confronti di CDP ovvero delle società del Gruppo CDP, gli stessi potrebbero essere esposti al rischio di credito verso CDP o verso il Gruppo CDP in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari di CDP o delle società del Gruppo CDP o correlati a questi.

In particolare, i soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabile del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver erogato o erogare finanziamenti a favore dell'Emittente e del suo gruppo di appartenenza. I soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabile del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver prestato o prestare servizi di *corporate finance e/o investment banking* a favore dell'Emittente e/o ad una o più società del suo gruppo di appartenenza.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il Responsabile del Collocamento potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche in ragione del fatto che CDP potrebbe utilizzare anche in parte i proventi derivante dall'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o una riduzione della propria esposizione creditizia.

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione e identificati nelle Condizioni Definitive (quali, ad esempio, Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al loro ruolo e alla percezione di commissioni da parte dell'Emittente o altri soggetti che saranno identificate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla circostanza che il Responsabile del Collocamento, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i

Garante/i la controparte di copertura e/o l'Agente per il Calcolo siano soggetti facenti parte del medesimo gruppo bancario.

Le Condizioni Definitive possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli Eventi di Turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Per maggiori dettagli sul rischio relativo agli Eventi di Turbativa si rinvia alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.7 (I) "*Rischio di eventi di turbativa*" e alle Condizioni Definitive.

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo CDP, possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni ed al relativo Parametro di Riferimento. Le banche o le società finanziarie, con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura, possono coincidere con il Responsabile del Collocamento o il pertinente Collocatore, o possono essere selezionate dal Responsabile del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i debbano sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura, qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il Responsabile del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.

Le Condizioni Definitive danno indicazione delle commissioni incluse nel Prezzo di Emissione e/o a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, espressi quale valore o percentuale puntuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range*, quale valore massimo o altra modalità indicata nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 D).

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i potrebbero operare quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse e, eventualmente, in qualità di controparte di copertura finanziaria. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli Eventi di Turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Nell'eventualità in cui il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario svolgano il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (quali, ad esempio, *specialist, liquidity provider o price maker*), tali soggetti potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in ragione della compresenza di vari ruoli in capo agli stessi ovvero dovendo riacquistare titoli collocati da società del proprio gruppo. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (quali, ad esempio, *specialist, liquidity provider o price maker*) al medesimo gruppo bancario del Responsabile del Collocamento o del/i Collocatore/i o del/i Collocatore/i Garante/i.

Le Obbligazioni offerte e/o quotate nell'ambito del Programma potranno essere negoziate su un MTF, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 77-bis del Testo Unico e articoli 19 e 20 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su un internalizzatore sistematico, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 78 del Testo Unico e articolo 21 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su una sede di negoziazione equivalente, organizzato/a e gestito/a da una società appartenente al medesimo gruppo bancario del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dell'Agente

per il Calcolo su tale MTF o Internalizzatore Sistemático o sede di negoziazione equivalente, il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo potrebbero operare anche in qualità di *market maker* o *liquidity provider* o *specialist*. In relazione a tale attività, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Collocamento o al/i Collocatore/i o al/i Collocatore/i Garante/i o all'Agente per il Calcolo.

Alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente intrattiene una serie di rapporti di natura commerciale e finanziaria con Poste Italiane S.p.A..

In particolare, i rapporti con Poste Italiane S.p.A. fanno riferimento principalmente al servizio di raccolta dei prodotti del Risparmio Postale e ai finanziamenti concessi da CDP, i quali sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

A tal riguardo, in data 14 dicembre 2017, CDP e Poste Italiane S.p.A. hanno sottoscritto un accordo sul Risparmio Postale per il periodo 2018 – 2020, nell'ambito del quale il servizio reso da Poste Italiane S.p.A. è remunerato da CDP con una commissione annuale. In relazione ai finanziamenti, si segnala invece che sussiste un'operazione di finanziamento verso Poste Italiane S.p.A. garantita da titoli dello Stato italiano.

Si segnala, inoltre, che in data 24 giugno 2016 l'assemblea straordinaria di CDP ha approvato un aumento del capitale sociale riservato al MEF per un ammontare, comprensivo di sovrapprezzo, di 2.930.257.785 Euro. L'aumento di capitale è stato sottoscritto il 20 ottobre 2016 ed è stato liberato mediante conferimento di una partecipazione in Poste Italiane S.p.A. pari al 35% del capitale sociale. Per effetto dell'operazione, la partecipazione del MEF in CDP è passata dall'80,1% all'82,8% del capitale sociale. L'operazione è stata disciplinata e regolata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2016). La partecipazione in Poste è stata assegnata alla Gestione Separata di CDP, mentre l'attività di indirizzo e gestione di tale partecipazione continua a essere esercitata dal MEF. Pertanto, si segnala che, in ragione dei rapporti sussistenti tra l'Emittente e Poste Italiane S.p.A., e, in particolare, della circostanza che Poste Italiane S.p.A. sia qualificabile come parte correlata, nell'eventualità in cui quest'ultima ricopra il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione, l'Emittente e Poste Italiane S.p.A. potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alle proprie attività svolte nell'ambito dell'emissione delle Obbligazioni.

Si segnala altresì che le Condizioni Definitive possono indicare conflitti di interessi in connessione con la Singola Offerta e/o Singola Quotazione in aggiunta a quelli descritti nel presente paragrafo e che non sono identificabili alla data del presente Prospetto di Base.

## **2.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi**

L'impiego dei proventi sarà specificato nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, ove così specificato nelle Condizioni Definitive, i proventi derivanti dalla sottoscrizione/vendita delle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base saranno utilizzati dall'Emittente, al netto delle eventuali commissioni riconosciute al Responsabile del Collocamento e/o al/i Collocatore/i e/o al/i Collocatore/i Garante/i agli altri soggetti eventualmente coinvolti nella Offerta e/o Quotazione dei Titoli (a titolo esemplificativo, commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di *arranging* e/o attività di gestione o direzione), per finanziare la propria operatività nell'ambito della Gestione Separata. In particolare tali proventi potranno essere impiegati per lo svolgimento delle attività rappresentanti il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, fatta eccezione per le attività descritte alla lettera (B) della medesima disposizione statutaria, rientranti nella Gestione Ordinaria dell'Emittente. Inoltre, anche qualora la Singola Offerta non sia effettuata per esigenze contingenti di rientro da linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l'Emittente non esclude di poter utilizzare anche in parte i proventi raccolti tramite la Singola Offerta per ripagare una parte del debito in essere nell'ambito della Gestione Separata.

In particolare l'emissione di Obbligazioni si colloca nel più ampio processo strategico dell'Emittente, definito dal Piano Industriale per gli anni 2016-2020, con l'obiettivo di sostenere i flussi di raccolta. La diversificazione dei canali di raccolta, complementari rispetto a quello rappresentato dai tradizionali prodotti del risparmio postale, assolve al fine di assicurare stabilità ai flussi di raccolta e consentire a CDP il puntuale assolvimento dei propri compiti istituzionali, con specifico riferimento alla Gestione Separata.

La raccolta derivante dalle emissioni delle Obbligazioni, è destinata a finanziare operazioni di interesse pubblico generale.

Per maggiori dettagli sul novero delle attività di CDP nell'ambito della Gestione Ordinaria e della Gestione Separata, si rinvia ai Capitoli 6 e 14.2 del Documento di Registrazione.

### **3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE O DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI**

#### **3.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale**

I Titoli oggetto del Programma sono obbligazioni *senior* (le "**Obbligazioni**").

I Titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**"), obbligazioni a tasso fisso crescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**"), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**"), obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**"), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile**") o obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Misto**") (tutte, congiuntamente, le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**").

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistite dalla garanzia dello Stato italiano.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della serie, il numero della tranche, ivi incluse eventuali informazioni sulla fungibilità con una serie esistente, e il rispettivo Valore Nominale Complessivo.

Le Condizioni Definitive riportano inoltre la data di emissione, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la "**Data di Emissione**"), la data di scadenza, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la "**Data di Scadenza**") e le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, il numero di Obbligazioni oggetto dell'Offerta e/o della Quotazione, il Codice ISIN e il valore nominale (il "**Valore Nominale**") di ciascuna Obbligazione.

#### **3.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati**

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del presente Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

In particolare, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato (il "**Codice del Consumo**"), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è

necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte del Collocatore, l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**") previsto dal Decreto Legislativo n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo al Collocatore. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte del Collocatore degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

Si precisa che tale procedura non può essere esperita nei confronti dell'Emittente.

### **3.3 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e/o integrato, (il "**Testo Unico**") e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza Affari 6 (il "**Sistema di Gestione Accentrata**"). Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni; è tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

### **3.4 Valuta di emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

### **3.5 Status dei Titoli e *Ranking***

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto dall'Emittente ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire

da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. Al riguardo, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, come avviene nel caso dei Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali che sono garantiti dallo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni. Con riferimento ai titoli emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, si rinvia a quanto esposto nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e, in particolare, al Paragrafo 4.4 "*Rischio legato all'indebitamento esistente*".

### **3.6 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni**

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del presente Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive che sono sottoposte alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa, quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del presente Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

L'Emittente potrà apportare a dette disposizioni, e conseguentemente alle caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, come di seguito previsto al successivo Paragrafo 3.10.1.

In ogni caso, le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sono rese note nei modi previsti al successivo Paragrafo 3.10.2.

### **3.7 Tasso di interesse**

#### **3.7.1 Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi**

Le Obbligazioni maturano interessi, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Godimento**").

Le date di pagamento degli interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Pagamento degli Interessi**").

Sono altresì indicate nelle Condizioni Definitive la Base di Calcolo, la Convenzione di Calcolo e la definizione di Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli.

#### **3.7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla relativa Data di Pagamento degli Interessi. Per quanto concerne il pagamento del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **3.7.3 Modalità di Calcolo degli interessi**

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso



Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile o Obbligazioni a Tasso Misto.

\* \* \*

#### **A. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Costante**").

Le Cedole a Tasso Fisso Costante sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il tasso di interesse, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Costante.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, sarà indicato nelle Condizioni Definitive (i) come valore prefissato.

\* \* \*

#### **B. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Crescente**").

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive (i) come valori prefissati.

\* \* \*

#### **C. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Decrescente**").

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive

(i) come valori prefissati.

\* \* \*

#### **D. Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*B. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*C. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*D. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*") (ciascuna, una "**Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto**").

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i valori dei tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto.

\* \* \*

#### **E. Obbligazioni a Tasso Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando una delle formule sotto indicate, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, (ciascuna, una "**Cedola a Tasso Variabile**"):

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P * S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni strutturate nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \min (P * S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P * S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{Floor}; \min (P * S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

**VN** = Valore Nominale;

**P** = Fattore di Partecipazione (superiore, uguale o inferiore al 100% e comunque maggiore di 0) e, al Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

**S** = valore assunto dal Parametro di Riferimento, espresso in percentuale, indicato nelle Condizioni Definitive alla/e data/e di rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Rilevazione**");

**Margine** = valore (che può anche essere pari a zero), espresso in percentuale, indicato (se diverso da zero) nelle Condizioni Definitive, come ammontare prefissato;

**Cap** = valore massimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

**Floor** = valore minimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato.

Con riferimento alle Cedole a Tasso Variabile si precisa che il Fattore di Partecipazione sarà sempre maggiore di zero e non potrà mai avere valore negativo mentre il Margine potrà essere pari a zero (cioè nullo) ovvero avere un valore negativo. L'applicazione di un Margine negativo ovvero nullo non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola Cedola a Tasso Variabile sia inferiore a zero.

Le Cedole a Tasso Variabile possono essere corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

\* \* \*

#### **F. Obbligazioni a Tasso Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrispondono, per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più cedole a tasso variabile (di seguito "**Cedole Variabili**") e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni una o più cedole a tasso fisso costante e/o cedole a tasso fisso crescente e/o cedole a tasso fisso decrescente (di seguito, congiuntamente le "**Cedole Fisse**"). In particolare:

##### **(i) Cedole Variabili**

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente Paragrafo "*E. Obbligazioni a Tasso Variabile*".

Le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Il valore di ciascuna Cedola Variabile non può mai essere inferiore a zero.

##### **(ii) Cedole Fisse**

Le Obbligazioni maturano interessi lordi annui, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato che, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, può essere: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*B. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); e/o (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*C. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); e/o (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*D. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*").

Le Cedole Fisse sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole Variabili e le Cedole Fisse sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

#### **3.7.4 Informazioni relative al Parametro di Riferimento per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto, le Condizioni Definitive indicano il

Parametro di Riferimento al cui valore sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile o le Cedole Variabili.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono essere indicizzate ai seguenti Parametri di Riferimento:

- tasso interbancario della valuta dell'Euro quali l'Eonia o l'Euribor, quest'ultimo di durata di tre o sei mesi, secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;
- tassi di interesse corrisposti su titoli governativi italiani di durata da tre mesi a trenta anni secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;
- il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da due a trenta anni ("**Tasso Euro Swap**" (IRS)), espresso in percentuale secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;
- il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive ed antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "**Mese di Riferimento**") ("**Rendimento d'asta BOT**"). Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito [www.dt.tesoro.it](http://www.dt.tesoro.it) oppure <http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/rendimento-bot199.htm>. Il rendimento d'asta del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT per durate generalmente di tre o sei mesi così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive;
- il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ("**Tasso BCE**"). Il tasso BCE è reperibile sul quotidiano finanziario "MF" (alla voce "Tassi BCE" – "Operazioni di mercato aperto" – "Tasso di riferimento principale") o analoga stampa specialistica, nonché sul sito [www.ecb.int](http://www.ecb.int) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (nella sezione dedicata alla Banca Centrale/Operazioni di politica monetaria e di gestione della liquidità/Informazioni operative/Tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema).

Il valore del Parametro di Riferimento è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicati in Italia dalla stampa specializzata alla/e Data/e di Rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive riporteranno il Parametro di Riferimento e le sue fonti informative - dove poter ottenere informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Riferimento e sulla sua volatilità – (le "**Fonti informative**"), oltre alle specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili. Inoltre, qualora il Parametro di Riferimento sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se (i) se l'amministratore del Parametro di Riferimento è incluso nel registro di cui all'articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation.

### **3.7.5 Eventi di turbativa del mercato ed eventi straordinari relativi al Tasso Variabile o al singolo Parametro di Riferimento**

#### **(i) Eventi di turbativa**

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Riferimento utilizzato ai fini della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Riferimento – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "**Evento di Turbativa**" relativamente al Parametro di Riferimento considerato), il valore del Parametro di Riferimento sarà determinato come indicato al successivo paragrafo "*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul Parametro di Riferimento*" e specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli

Obbligazionisti.

**(ii) Eventi di natura straordinaria**

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Riferimento utilizzato ai fini della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modificano la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Riferimento ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "**Evento Straordinario**"), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi quali la sostituzione del Parametro di Riferimento, gli aggiustamenti e/o modifiche alla formula di calcolo applicabile (tra quelle indicate al Paragrafo "*E. Obbligazioni a Tasso Variabile*" e specificata di volta in volta nelle Condizioni Definitive), alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della relativa formula e della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili, secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Parametro di Riferimento la modifica sostanziale delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Riferimento, la sospensione e/o definitiva interruzione del calcolo del Parametro di Riferimento ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

**(iii) Pubblicazioni erranee del Parametro di Riferimento**

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Parametri di Indicizzazione utilizzati ai fini della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

**(iv) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul Parametro di Riferimento**

Al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Riferimento, la rilevazione dei valori di tale Parametro di Riferimento avverrà da parte dell'Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora in caso di Eventi di Turbativa il Parametro di Riferimento non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà – come indicato nelle relative Condizioni Definitive – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) la prima rilevazione utile immediatamente antecedente o successiva il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato (o altra data indicata nelle Condizioni Definitive) come indicato nelle Condizioni Definitive; ovvero
- (b) una metodologia di rilevazione determinata secondo la migliore prassi di mercato in riferimento al Parametro di Riferimento in questione.

**3.7.6 Agente per il Calcolo**

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l'indirizzo dell'agente per il calcolo, nominato dall'Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e dunque sul valore delle Obbligazioni, al ricorrere di Eventi di Turbativa del mercato e Eventi Straordinari) (**"Agente per il Calcolo"**).

L'Agente per il Calcolo potrà coincidere con l'Emittente, con il Responsabile del Collocamento o con il/i Collocatore/i o con il/i Collocatore/i Garante/i.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, l'Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del relativo Prestito Obbligazionario.

### **3.7.7 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli**

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Floor* è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni di tipo *floor* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore, inferiore o uguale al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* è costituita dalla vendita da parte dell'investitore di opzioni di tipo *cap* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore, inferiore o uguale al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* e *Floor* è costituita da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore, inferiore o uguale al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

### **3.8 Data di Scadenza e modalità di rimborso**

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni non potranno avere una durata superiore a 10 anni.

Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, per un ammontare pari almeno al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari (il "**Prezzo di Rimborso**").

### **3.9 Rendimento**

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo dell'effetto fiscale.

Il rendimento effettivo, al lordo dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza ("**TIR**") alla Data di Emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta.

Il TIR rappresenta quel tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza, reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il rendimento delle Obbligazioni può dipendere dal pagamento di Cedole Fisse.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto, in quest'ultimo caso per la sola componente di interessi a tasso variabile, il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Riferimento prescelto. Il valore futuro del Parametro di Riferimento non è noto al momento dell'emissione e per la determinazione del rendimento si ipotizza che il suo valore resti costante per tutta la durata del prestito.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale *floor e/o cap*.

### **3.10 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni**

Non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti.

#### **3.10.1 Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni**

Fermo restando l'obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 7, 95-*bis* e 113, comma 2, del Testo Unico, di predisporre un supplemento al Prospetto di Base, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente può apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni di qualsiasi mercato regolamentato su cui sono quotate le Obbligazioni, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione) o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 3.10.2 "Comunicazioni".

#### **3.10.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni di CDP ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>, e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

### **3.11 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del Prestito Obbligazionario.

### **3.12 Data di Emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata nelle Condizioni Definitive (la "Data di Emissione").

### **3.13 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli**

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

### **3.14 Regime fiscale**

Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge

prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori potranno ricevere un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenne e manlevare i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, conformemente al regime fiscale di seguito descritto e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota *pro-tempore* vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

\*\*\*

Le informazioni fornite nella seguente sezione riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente applicabile agli investitori. La presente sezione non forma parte dei Termini e Condizioni. Le suddette informazioni sono riferibili alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti, anche di carattere interpretativo, da parte di autorità nazionali ed internazionali, che potrebbero avere anche effetti retroattivi. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di Paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense e gli altri atti unilaterali ed gli accordi convenzionali bilaterali o multilaterali conclusi dall'Italia, riferibili a Paesi europei od extraeuropei, le quali, anche per l'eventualità in cui non si applichino in maniera diretta all'Emittente, potrebbero trovare applicazione con riguardo agli intermediari coinvolti. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di obbligazioni la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.

La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'articolo 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

In particolare, il summenzionato articolo 22-*quinquies* ha introdotto, tra le altre, l'equiparazione del trattamento fiscale delle obbligazioni oggetto della presente emissione a quello previsto per i titoli di Stato, assoggettandoli al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

### Tassazione degli Interessi



Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni costituiscono, in via generale, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("**T.U.I.R.**") e sono determinati in base all'articolo 45, comma 1, del medesimo T.U.I.R..

Gli interessi e gli altri proventi (ivi inclusa la differenza tra il Prezzo di Emissione e quello di Rimborso) delle Obbligazioni emesse dall'Emittente ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti con decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015 sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato tenendo conto degli effetti derivanti da quanto disposto all'art. 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), salva la facoltà di optare per il regime di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (risparmio gestito), come successivamente modificato ed integrato (il "**Decreto n. 461**").

Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa (salvo che non abbia optato per il regime del "risparmio gestito", descritto infra, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico; (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle società, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% per effetto di quanto previsto al summenzionato articolo 22-*quinquies*.

A determinate condizioni (tra cui il requisito del periodo minimo di detenzione) e tenuto conto di alcune restrizioni, gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa sono esenti dalla predetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un piano di risparmio a lungo termine ("**PIR**") che soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

Qualora l'investitore detenga le Obbligazioni nell'esercizio di imprese commerciali, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa e l'imposta sostitutiva eventualmente applicata può essere scomputata dall'imposta da essi dovuta sul proprio reddito complessivo imponibile. In alcuni casi a seconda dello status dell'investitore, gli Interessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso uno degli intermediari sopra indicati, l'imposta sostitutiva è applicata a cura dell'intermediario che eroga i proventi o dall'Emittente.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni percepiti, fra l'altro, da: (i) investitori residenti ai fini fiscali in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.

La lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 (la "**White List**"), e successive integrazioni e modificazioni, o nel diverso elenco previsto da un decreto ministeriale da emettersi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del Decreto 239 (come modificato dal Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 147) ovvero da ogni decreto o provvedimento che

verrà adottato in futuro al fine di fornire una lista di Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni (la "**Nuova White List**").

Al fine di godere dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono: (a) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e (b) consegnare al soggetto depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un'autocertificazione redatta in conformità al decreto ministeriale 12 dicembre 2001 in cui l'investitore dichiara di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione produrrà effetti fino alla relativa revoca e non è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sugli Interessi corrisposti a investitori residenti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ovvero a investitori che, sebbene residenti in Paesi che acconsentano al suddetto scambio di informazioni, non rispettino anche una sola delle altre condizioni sopra elencate, sarà applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

#### *Tassazione delle plusvalenze*

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni detenute al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 67, comma 1, lett. *c-ter*, e comma 1-*quater*, nonché dell'articolo 68 del T.U.I.R.. Posta l'equiparazione recata dal summenzionato articolo 22-*quinquies* del trattamento fiscale delle obbligazioni oggetto della presente emissione a quello previsto per i titoli di Stato, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni sono soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% relativamente al 48,08% del loro ammontare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi.

Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze della medesima natura realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono optare per l'assolvimento dell'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "risparmio amministrato").

La tassazione sulla base del regime del "risparmio amministrato" è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia optato per l'applicazione di tale regime. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dall'investitore in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme a esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

In base al regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale (i) detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa, (ii) abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, a un Intermediario, e (iii) abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto a un'imposta sostitutiva del 26% relativamente al 48,08% dell'ammontare, che sarà corrisposta dall'Intermediario incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto.

A determinate condizioni (tra cui il requisito del periodo minimo di detenzione) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa sono esenti dalla predetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un PIR.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate nell'esercizio di imprese commerciali da soggetti residenti in Italia ovvero da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni detenute in Italia, non sono soggette ad imposizione, a condizione che le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati ovvero che il beneficiario effettivo sia: (i) residente in uno Stato White List o della Nuova White List; (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in Paesi che consentano lo scambio di informazioni con l'Italia; (iv) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni detenute in Italia non negoziate in mercati regolamentati sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26% relativamente al 48,08% del relativo ammontare.

Gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni soltanto nello Stato in cui l'investitore è residente, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze realizzate. Nel caso in cui le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario in Italia, l'esenzione da imposte italiane sulle relative plusvalenze in applicazione delle suddette disposizioni convenzionali avverrà previa richiesta dell'investitore, che dovrà essere tempestivamente inviata all'intermediario incaricato del deposito in Italia delle Obbligazioni unitamente ad una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato in cui l'investitore è residente.

#### *Imposta sulle successioni e donazioni*

Ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento a causa di morte ovvero *inter vivos* a titolo gratuito di qualsiasi attività (con l'esclusione, fra l'altro, dei titoli di Stato, dei titoli garantiti dallo Stato o equiparati), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4%; (ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado ed affini in linea

retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000; (iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%. Qualora il beneficiario sia portatore di *handicap*, l'imposta si applica al valore eccedente Euro 1.500.000.

#### *Imposta di bollo sugli strumenti finanziari ed IVAFE*

Sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli enti finanziari alla propria clientela è dovuta annualmente l'imposta di bollo in misura proporzionale. Tale imposta si applica con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto degli strumenti finanziari. L'imposta di bollo è dovuta nella misura massima di Euro 14.000 se il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono strumenti finanziari al di fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) applicata con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in sua assenza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero.

\* \* \*

I Paragrafi da 3.1 a 3.14 della Sezione III, Capitolo 3 del presente Prospetto di Base riportano le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, disciplinano le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti e corrispondono agli articoli da 1 a 14 dei Termini e Condizioni che saranno messi a disposizione del pubblico come indicato nel prosieguo. I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel contesto dei Termini e Condizioni hanno il significato loro attribuito nel documento che sarà allegato ai Termini e Condizioni e che avrà il medesimo contenuto del Glossario (**"Allegato ai Termini e Condizioni"**). Nel contesto dei Termini e Condizioni, i riferimenti ai paragrafi corrispondono ai riferimenti ai corrispondenti articoli e, ove il contesto lo richieda, i riferimenti al Prospetto di Base corrispondono ai riferimenti ai Termini e Condizioni.

I Termini e Condizioni, unitamente al Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive, sono a disposizione per la consultazione sul sito *internet*, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl> ovvero su altro sito *internet* indicato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei predetti documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive e una copia cartacea degli stessi è consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

*I capitoli 4 e 4-bis che seguono descrivono il regime applicabile all'Offerta nel caso in cui l'Emittente intenda, rispettivamente, (i) non avvalersi ovvero in alternativa (ii) avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni.*

#### **4. CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

##### **4.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta**

###### **4.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata**

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "**Singola Offerta**"), o sue *tranche*, sia subordinata. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**").

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia fino ad un massimo del 100% (comprensivo dell'eventuale importo, che è indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta e fino alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta ovvero prenotato l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive) dell'importo complessivo.

Inoltre, le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere che la sottoscrizione di Obbligazioni da parte di persone fisiche sia subordinata ad una – ovvero una combinazione – delle condizioni di seguito indicate:

- a) la Singola Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione all'appartenenza a specifici canali di raccolta di collocatori terzi;
- b) le Obbligazioni della Singola Offerta potranno essere sottoscritte esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore che non derivino dal disinvestimento anticipato di strumenti finanziari emessi dall'Emittente (cosiddetto "denaro fresco"), definite secondo criteri di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive;
- c) le Obbligazioni della Singola Offerta potranno essere riservate ad una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud, ecc.) così come di volta in volta individuata ed indicata nelle Condizioni Definitive.

###### **4.1.2 Ammontare totale dell'Emissione e dell'Offerta**

Riguardo a ciascuna Singola Offerta delle Obbligazioni ai sensi del Programma, il valore nominale complessivo (il "**Valore Nominale Complessivo**") è indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive contengono la previsione dell'eventuale facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo unitamente alle relative modalità. A titolo esemplificativo, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i ove indicato/i nelle Condizioni Definitive, hanno la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere le Obbligazioni (il "**Periodo di Offerta**"), di aumentare, con il preventivo consenso dell'Emittente, il Valore Nominale Complessivo, comunicando tale aumento con apposito avviso, inviato contestualmente alla CONSOB e al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e su quello dell'Emittente, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno contenere l'indicazione del quantitativo minimo dell'Offerta (il "**Quantitativo Offerto Minimo**").

In tal caso, le Condizioni Definitive contengono le previsioni relative alle conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo unitamente alle relative modalità di comunicazione delle medesime. A titolo esemplificativo, qualora le domande di adesione ricevute siano inferiori al Quantitativo

Offerto Minimo e l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i non si avvalgano della facoltà di ridurre tale Quantitativo Offerto Minimo, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta, fatta salva, ove indicato nelle Condizioni Definitive, la facoltà dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i, di non collocare integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, tenuto conto degli eventuali impegni di garanzia assunti dal/i Collocatore/i Garante/i e dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta.

#### **4.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione**

Il Prospetto di Base è valido ed efficace per 12 mesi dalla data dell'avvenuta approvazione dello stesso.

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

##### *Facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta unitamente alle relative modalità di comunicazione di tale chiusura anticipata e che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. L'Emittente, e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, hanno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive devono immediatamente darne comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, con apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o degli altri soggetti indicati nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmettere tale avviso alla CONSOB, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

##### *Facoltà di proroga della Singola Offerta*

L'Emittente, e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, si riservano - anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti e agli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2 e 113, comma 2, del Testo Unico - la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali tale facoltà potrà essere esercitata, i soggetti che potranno esercitarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione. Di tale decisione, è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

##### *Facoltà di non dare inizio/ritirare la Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, hanno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali cambiamenti e che, a titolo esemplificativo, possono essere quelle di seguito indicate. Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi

circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, del Responsabile del Collocamento o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o i soggetti indicati nelle Condizioni Definitive hanno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa deve ritenersi annullata.

In caso di annullamento dell'Offerta, le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione agli specifici Titoli eventualmente già prenotati; pertanto, non si procederà all'emissione delle relative Obbligazioni e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le relative Obbligazioni prenotate saranno liberate dall'eventuale vincolo di indisponibilità. Tali somme potranno essere o meno fruttifere di interessi a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro la data di inizio di ciascuna Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di ritirare l'Offerta) mediante diffusione di un apposito comunicato sul sito *internet* dell'Emittente e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avvisi da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e/o degli altri soggetti specificati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmessi alla CONSOB.

#### *Modalità di adesione alla Singola Offerta*

Le modalità di adesione all'Offerta sono specificate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo potranno essere quelle di seguito indicate.

Le domande di adesione alla Singola Offerta devono essere fatte per un ammontare minimo (il "**Lotto Minimo**") e/o per un ammontare massimo (il "**Lotto Massimo**") ove indicati nelle Condizioni Definitive. Per tutta la durata della Singola Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere Titoli per un controvalore superiore al Lotto Massimo, ove previsto.

Le domande di adesione alla Singola Offerta devono essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete dei Collocatori e/o dei Collocatori Garanti, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Una volta consegnato, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-*bis* del Testo Unico, le domande di adesione all'Offerta sono irrevocabili.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico i Collocatori e/o i Collocatori Garanti, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite *internet* ("**collocamento on-line**") ovvero fuori sede ("**offerta fuori sede**"). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive. In tali casi, è riconosciuto al richiedente il diritto di recesso. Le modalità di esercizio di tale diritto di recesso sono indicate nelle Condizioni Definitive, ovvero sono comunicate dai Collocatori e/o dai Collocatori Garanti ai sensi della vigente normativa applicabile.

In particolare, l'Emittente riconosce il diritto di recesso in relazione ai contratti conclusi dagli investitori mediante collocamento *on-line*. In particolare, nel caso in cui sia previsto il collocamento *on-line*, ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti di collocamento *on-line* è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all'articolo 67-*undecies* del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Pertanto, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il detto

termine di quattordici giorni. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive le modalità di esercizio del diritto di recesso, nonché la data ultima di adesione all'Offerta mediante tali tecniche.

Inoltre, nel caso di contratti conclusi mediante offerta fuori sede, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, la validità e l'efficacia di tali contratti è sospesa per un periodo di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine. La data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede unitamente alle modalità per l'esercizio del diritto di recesso, saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Infine, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'articolo 94, comma 7, 95-*bis* e 113, comma 2, del Testo Unico, gli Obbligazionisti, che abbiano già concordato di sottoscrivere/acquistare le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento ovvero dopo l'avviso se successivo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente e/o al/i Collocatore/i e/o al/i Collocatore/i Garante/i o secondo le modalità ed i termini indicati nel testo dell'avviso e/o del supplemento medesimo e sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del Testo Unico, siano intervenuti prima della chiusura dell'Offerta o della consegna dei Titoli.

Gli interessati possono aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 possono aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.

Secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, per ogni prenotazione soddisfatta il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i invieranno apposita "nota di eseguito" o "nota informativa" attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di eventuale aggiudicazione delle stesse.

#### **4.1.4 Possibilità di ridurre la sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori**

L'Emittente non può ridurre la sottoscrizione dopo che l'assegnazione delle Obbligazioni ha avuto luogo.

#### **4.1.5 Ammontare minimo e massimo di sottoscrizione**

Con riferimento a ciascuna serie, le Obbligazioni possono essere sottoscritte in quantitativi minimi pari a quelli indicati nelle Condizioni Definitive alla voce "Lotto Minimo". L'eventuale limite massimo verrà indicato nelle Condizioni Definitive alla voce "Lotto Massimo", fermo restando gli eventuali criteri di riparto ivi indicati.

#### **4.1.6 Termini per il pagamento e consegna delle Obbligazioni**

Il pagamento del Prezzo di Emissione sarà dovuto, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero alla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), (la "**Data di Regolamento**"). Le Condizioni Definitive possono indicare che durante il Periodo di Offerta vengano indicate ulteriori Date di Regolamento come descritto al Paragrafo 4.1.3.



Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei di interessi sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, e che è contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni deve essere effettuato alla Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate vengono messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori e/o dai Collocatori Garanti, direttamente o indirettamente, presso il Sistema di Gestione Accentrata.

#### **4.1.7 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici**

Le Condizioni Definitive contengono un'indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta vengono resi pubblici e una descrizione delle modalità seguite. A titolo esemplificativo, il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i comunica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, i risultati di ogni Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi secondo le modalità ed i tempi indicati nelle Condizioni Definitive.

#### **4.1.8 Diritto di prelazione**

Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni oggetto del Programma.

### **4.2 Piano di ripartizione ed assegnazione**

#### **4.2.1 Categorie di potenziali investitori**

Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 4.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia ed è effettuata per il tramite dei Collocatori e/o dei Collocatori Garanti, secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.4.

Pertanto il Prospetto di Base, non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

#### **4.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate**

Le Condizioni Definitive prevedono le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate.

A titolo esemplificativo potrebbe applicarsi una delle due seguenti alternative.

- I. Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione delle Obbligazioni avviene secondo le seguenti modalità.
  - (a) In particolare, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dagli investitori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo (comprensivo dell'eventuale importo, che è indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino alla chiusura anticipata dell'Offerta ovvero prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive).

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, contestualmente trasmesso alla CONSOB, secondo le modalità descritte nelle Condizioni Definitive e la chiusura dell'Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato. Se così indicato nelle Condizioni Definitive, in ogni caso sono assegnate ai sottoscrittori tutte le Obbligazioni prenotate prima della pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata.

Con riferimento alle Obbligazioni prenotate (i) l'ultimo giorno del Periodo di Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo come indicato nell'avviso ed eccedenti l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato ai sottoscrittori l'eventuale importo residuo indicato nelle Condizioni Definitive.

- (b) Nonostante quanto sopra previsto, ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare tutte le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni verranno assegnate ai sottoscrittori, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli investitori, con i criteri indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero comunicati secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

Le medesime modalità si applicano altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

- II. Nel caso in cui le adesioni al Prestito Obbligazionario pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo delle stesse, quale comunicato al pubblico, si provvederà al riparto e all'assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni, secondo i seguenti criteri.

Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino delle Obbligazioni, queste saranno assegnate come segue:

- (a) il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà/procederanno all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
- (b) ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (a) residuino ancora ulteriori Obbligazioni, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (a) mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà/procederanno ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

### **4.3 Fissazione del prezzo**

Il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") può essere alla pari (100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sopra la pari (per un valore superiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono offerte ad un prezzo indicato come ammontare prefissato nelle Condizioni Definitive, ovvero come valore massimo nelle Condizioni Definitive e, in quest'ultimo caso, il prezzo fissato sarà reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (il "**Prezzo di Offerta**").

In particolare, il Prezzo di Offerta è pari al Prezzo di Emissione nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento, mentre potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive è la risultante della componente obbligazionaria, della eventuale componente derivativa nonché delle eventuali commissioni a carico dell'investitore incluse nello stesso. Il valore della componente obbligazionaria sarà determinato tenendo in considerazione la curva dei tassi swap ed il merito di credito dell'Emittente, determinato dal medesimo sulla base dei rendimenti di mercato delle obbligazioni emesse dall'Emittente stesso.

#### *Commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*

Ove previste, per ciascuna singola offerta, nelle Condizioni Definitive sarà altresì indicato l'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia specificamente poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai Collocatori e/o di Collocatori Garanti, nonché degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento, degli oneri di strutturazione e di altri costi connessi alla strutturazione il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori e/o di Collocatori Garanti e/o ai soggetti terzi indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Potranno inoltre essere previste delle commissioni di mandato, il cui scopo è remunerare i servizi prestati da un soggetto terzo in relazione all'emissione.

Tali commissioni potranno essere incluse nel Prezzo di Emissione ovvero in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Inoltre, le commissioni sopra indicate potranno essere complessivamente indicate (in valore puntuale in Euro o in percentuale rispetto al Valore Nominale) come (i) valore fisso e/o (ii) valore massimo e/o (iii) range minimo e massimo, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### *Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione*

Ulteriori commissioni e/o spese a carico dei sottoscrittori/acquirenti in aggiunta al Prezzo di Emissione, per ogni Prestito Obbligazionario sono indicate nelle Condizioni Definitive, ovvero secondo le modalità ivi indicate.

### **4.4 Collocamento e sottoscrizione**

#### **4.4.1 Nome e indirizzo del coordinatore dell'Offerta globale**

Ciascuna Singola Offerta ha luogo in Italia e può essere effettuata per il tramite di Collocatori e/o di Collocatori Garanti, indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Il/i soggetto/i che svolge/svolgono il ruolo di Responsabile del Collocamento è/sono indicato/i nelle Condizioni Definitive, ove saranno altresì indicate le modalità di costituzione dell'eventuale consorzio di

collocamento, nonché le commissioni corrisposte al Responsabile del Collocamento e ai membri del consorzio di collocamento.

#### **4.4.2 Altri soggetti rilevanti**

L'Agente per i Pagamenti: ove previsto, il soggetto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Agente per il Calcolo: ove previsto, il soggetto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'Agente per il Calcolo, ove previsto, potrà coincidere con l'Emittente, con il Responsabile del Collocamento, con il/i Collocatore/i o con il/i Collocatore/i Garante/i.

Agente depositario: Monte Titoli S.p.A..

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione all'Offerta e/o Quotazione, il relativo ruolo e remunerazione, ivi inclusi gli intermediari coinvolti a vario titolo nella distribuzione delle Obbligazioni tramite il MOT ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa.

**4.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le *tranche*. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.**

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento (con o senza garanzia) relativi alle Singole Offerte saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

In particolare, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione della presenza di un eventuale importo di garanzia (l'"**Ammontare Garantito**") e i termini degli eventuali impegni di garanzia di collocamento delle Obbligazioni da parte dei partecipanti al consorzio di collocamento.

Inoltre, le Condizioni Definitive conterranno, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia ovvero detti obblighi possano essere revocati, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali circostanze quali, a titolo esemplificativo, il verificarsi, prima della Data di Emissione, di circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, del Responsabile del Collocamento o del/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero la circostanza che le dichiarazioni e garanzie prestate dall'Emittente e/o dal/i Collocatore/i Garante/i nel contratto di collocamento e garanzia per la Singola Offerta risultino non veritiere, corrette o complete quanto agli aspetti di rilievo, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta.

Il/i Collocatore/i e il/i Collocatore/i Garante/i, così come gli ulteriori soggetti coinvolti nel collocamento delle Obbligazioni, i loro indirizzi e le commissioni di collocamento, di garanzia o di altro tipo saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero secondo le modalità ivi indicate.

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione di eventuali aggravii di commissioni o spese e dei soggetti a carico dei quali sono poste, quali a titolo esemplificativo l'Emittente.

## **4-BIS        CAPITOLO - CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT**

### **4.1-bis       Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta**

#### **4.1.1-bis    Condizioni cui l'Offerta è subordinata**

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "**Singola Offerta**"), o sue *tranche*, sia subordinata. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**").

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a persone fisiche in Italia fino ad un massimo del 100% dell'importo complessivo.

Inoltre, le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere che la sottoscrizione di Obbligazioni da parte di persone fisiche sia subordinata ad una – ovvero una combinazione – delle condizioni di seguito indicate:

- a) la Singola Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione all'appartenenza a specifici canali di raccolta di collocatori terzi;
- b) le Obbligazioni della Singola Offerta potranno essere sottoscritte esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore che non derivino dal disinvestimento anticipato di strumenti finanziari emessi dall'Emittente (cosiddetto "denaro fresco"), definite secondo criteri di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive;
- c) le Obbligazioni della Singola Offerta potranno essere riservate ad una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud, ecc.) così come di volta in volta individuata ed indicata nelle Condizioni Definitive.

#### **4.1.2-bis    Ammontare totale dell'Emissione e dell'Offerta**

L'offerta consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e contestuale ammissione a quotazione sul MOT (l'"**Offerta**" e ciascuna una "**Singola Offerta**") di Obbligazioni per un valore nominale complessivo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Valore Nominale Complessivo**").

Le Condizioni Definitive contengono la previsione dell'eventuale facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo, durante il Periodo di Offerta. Tale aumento verrà comunicato con apposito avviso, inviato contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana e al pubblico mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno contenere l'indicazione del quantitativo minimo dell'Offerta (il "**Quantitativo Offerto Minimo**").

In tal caso, le Condizioni Definitive contengono le previsioni relative alle conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo unitamente alle relative modalità di comunicazione delle medesime. Qualora le domande di adesione ricevute siano inferiori al Quantitativo Offerto Minimo e l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive non si avvalga della facoltà di ridurre tale Quantitativo Offerto Minimo, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive ritirerà l'Offerta.

#### **4.1.3-bis    Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione**

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

*Facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta/chiusura anticipata automatica della Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive conterranno (i) la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali la Singola Offerta si chiuderà automaticamente in via anticipata e/o (ii) la facoltà dell'Emittente e/o del diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, ove previsti, di chiuderla anticipatamente, unitamente alle relative modalità di comunicazione. L'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive deve immediatamente dare comunicazione al pubblico di tale chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### *Facoltà di proroga della Singola Offerta*

L'Emittente, e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, ove previsti, si riservano - anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti e agli articoli 94, comma 7, 95-*bis*, comma 2 e 113, comma 2, del Testo Unico - la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali delle quali tale facoltà potrà essere esercitata, i soggetti che potranno esercitarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione. Di tale decisione, è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### *Facoltà di non dare inizio/ritirare la Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, ove previsti, ha la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali cambiamenti e che, a titolo esemplificativo, possono essere quelle di seguito indicate. Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, (o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive) da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive ha la facoltà di non dare inizio ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa deve ritenersi annullata.

In caso di annullamento dell'Offerta, le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione agli specifici Titoli eventualmente già prenotati; pertanto, non si procederà all'emissione delle relative Obbligazioni e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le relative Obbligazioni prenotate saranno liberate dall'eventuale vincolo di indisponibilità. Tali somme potranno essere o meno fruttifere di interessi a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore/i o delle *policies* applicate da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro la data di inizio di ciascuna Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di ritirare l'Offerta) mediante diffusione di un apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### *Modalità di adesione all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT*

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di Intermediari Abilitati che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT. Le proposte di acquisto devono essere fatte per un ammontare minimo (il "**Lotto Minimo**") e/o per un ammontare massimo (il "**Lotto Massimo**") ove indicati nelle Condizioni Definitive. Per tutta la durata della Singola Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere Titoli per un controvalore superiore al Lotto Massimo, ove previsto. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Abilitati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Abilitato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o - qualora non sia abilitato ad operare sul MOT - per il tramite di un operatore partecipante al MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Abilitato medesimo.

All'Investitore che non sia cliente dell'Intermediario Abilitato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-bis del Testo Unico, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente, di cui al presente Paragrafo 4.1.3-*bis*.

Le Condizioni Definitive stabiliranno se sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli investitori.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT di uno o più Intermediari Abilitati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

L'eventuale data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento è indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'articolo 94, comma 7, 95-*bis* e 113, comma 2, del Testo Unico, gli Obbligazionisti, che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT prima della pubblicazione dell'avviso e/o supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Abilitato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento

di Borsa (**"Operatore Incaricato"**) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Abilitati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

#### **4.1.4-bis Possibilità di ridurre la sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori**

L'Emittente non può ridurre la sottoscrizione dopo che l'assegnazione delle Obbligazioni ha avuto luogo.

#### **4.1.5-bis Ammontare minimo e massimo di sottoscrizione**

Con riferimento a ciascuna serie, le Obbligazioni possono essere sottoscritte in quantitativi minimi pari a quelli indicati nelle Condizioni Definitive alla voce "Lotto Minimo". L'eventuale limite massimo verrà indicato nelle Condizioni Definitive alla voce "Lotto Massimo".

#### **4.1.6-bis Termini per il pagamento e consegna delle Obbligazioni**

Il pagamento del Prezzo di Emissione sarà dovuto, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero alla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), (la **"Data di Regolamento"**).

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni deve essere effettuato alla Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive ovvero resa nota secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, presso l'Intermediario Abilitato attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso.

Eventuali aggravii di commissioni o spese a carico del sottoscrittore e/o a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Contestualmente, le Obbligazioni distribuite nell'ambito dell'Offerta saranno messe a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli sui conti di deposito intrattenuti presso la stessa dagli Intermediari Abilitati, attraverso i quali l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT.

#### **4.1.7-bis Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici**

Le Condizioni Definitive contengono un'indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta vengono resi pubblici e una descrizione delle modalità seguite. Tali risultati saranno resi noti dall'Emittente mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### **4.1.8-bis Diritto di prelazione**

Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni offerte mediante Distribuzione sul MOT.

#### **4.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione**

##### **4.2.1-bis Categorie di investitori potenziali**

Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 4.1.1-*bis* e precisato nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta è effettuata, secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.4-*bis*, esclusivamente in Italia.

Pertanto, il Prospetto di Base, non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano



consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari Abilitati dovessero riscontrare che l'adesione all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle previsioni sopra indicate, gli stessi adotteranno gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione all'Operatore Incaricato. L'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite gli Intermediari Abilitati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT.

#### **4.2.2-bis Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate**

Le Condizioni Definitive prevedono le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate.

#### **4.3-bis Fissazione del Prezzo**

Il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") può essere alla pari (100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sopra la pari (per un valore superiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono offerte ad un prezzo indicato come ammontare prefissato nelle Condizioni Definitive, ovvero come valore massimo nelle Condizioni Definitive e, in quest'ultimo caso, il prezzo fissato sarà reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (il "**Prezzo di Offerta**").

In particolare, il Prezzo di Offerta è pari al Prezzo di Emissione nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento, mentre potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive è la risultante della componente obbligazionaria, della eventuale componente derivativa nonché delle eventuali commissioni a carico dell'investitore incluse nello stesso. Il valore della componente obbligazionaria sarà determinato tenendo in considerazione la curva dei tassi swap ed il merito di credito dell'Emittente, determinato dal medesimo sulla base dei rendimenti di mercato delle obbligazioni emesse dall'Emittente stesso.

Si precisa che al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 7 del Regolamento Emittenti, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni potrà essere reso noto dall'Emittente con apposito avviso pubblicato sul proprio sito *internet*, trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### *Commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*

Ove previste, per ciascuna singola offerta, nelle Condizioni Definitive sarà altresì indicato l'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia specificamente poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai soggetti coinvolti nell'Offerta mediante Distribuzione sul

MOT, nonché degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento, degli oneri di strutturazione e di altri costi connessi alla strutturazione il cui ammontare sarà corrisposto ai soggetti coinvolti nell'Offerta mediante Distribuzione sul MOT e/o ai soggetti terzi indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Potranno inoltre essere previste delle commissioni di mandato, il cui scopo è remunerare i servizi prestati da un soggetto terzo in relazione all'emissione.

Inoltre, tali commissioni potranno essere complessivamente indicate (in valore puntuale in Euro o in percentuale rispetto al Valore Nominale) come (i) valore fisso e/o (ii) valore massimo e/o (iii) range minimo e massimo, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

*Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione*

Ogni ulteriore commissione e/o spesa a carico degli investitori destinata ai soggetti coinvolti nell'Offerta mediante Distribuzione sul MOT non inclusa nel Prezzo di Offerta, per ogni Prestito Obbligazionario è indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero secondo le modalità ivi indicate.

Nessun onere o spesa aggiuntiva, oltre quanto indicato nelle Condizioni Definitive, è previsto a carico degli investitori, salvo le eventuali spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Abilitati e/o eventuali spese connesse all'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di cui al presente Paragrafo 4.3-bis.

**4.4-bis Collocamento e sottoscrizione**

L'Offerta avrà luogo in Italia attraverso il MOT e l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa. Qualora siano previsti accordi di collocamento in relazione alle Obbligazioni, le Condizioni Definitive indicheranno il soggetto che ricoprono il ruolo di Responsabile del Collocamento e/o Collocatore/i. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, inclusi, se del caso, il/i Collocatore/i (gli "**Intermediari Abilitati**"), che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

## **5. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **5.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari**

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione" se:

- (a) intende procedere all'offerta e successivamente richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul MOT in prossimità della Data di Emissione. Non vi è garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione nonostante sia presentata la relativa domanda di ammissione; e/o
- (b) intende procedere all'offerta delle Obbligazioni senza richiedere l'ammissione alla quotazione e/o negoziazione delle stesse presso sedi di quotazione e/o negoziazione diverse da quella indicata nel precedente punto (a) disciplinate dalla vigente normativa applicabile (quali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici); e/o
- (c) intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul MOT senza effettuare alcuna offerta; e/o
- (d) Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., indicando il numero e la data del relativo provvedimento. Al termine del periodo di distribuzione, la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa. Non vi è garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a alle negoziazione nonostante sia presentata la relativa domanda di ammissione; e/o
- (e) ha già presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa ed è in attesa del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana nonché dell'indicazione della data di inizio delle negoziazioni; e/o
- (f) successivamente alla relativa Data di Emissione ed entro il termine indicato nelle Condizioni Definitive le Obbligazioni possono essere quotate e/o negoziate in sedi di quotazione e/o negoziazione diverse da quella indicata nel precedente punto (a) disciplinate dalla vigente normativa applicabile (quali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici). Non vi è garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione e/o negoziazione nonostante sia presentata la relativa domanda di ammissione.

L'Emittente, inoltre, si riserva la facoltà – che non costituisce obbligo per l'Emittente - di richiedere, in un secondo momento, la negoziazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e/o internalizzatori sistematici.

La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento di Borsa.

In relazione alla Singola Quotazione, ove sia così previsto nelle Condizioni Definitive, e nel rispetto dei requisiti di Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente può richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT anche ove non vi sia stata una precedente offerta pubblica.

Si segnala che in talune circostanze, benché l'Emittente abbia inteso avvalersi della possibilità di cui al punto b), potrà intercorrere un lasso di tempo tra la data di chiusura dell'Offerta e la data di avvio delle negoziazioni, in ragione dell'assolvimento delle formalità previste dalle rilevanti procedure del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e dalla normativa vigente.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario che sarà di volta in volta ammesso alla quotazione sul MOT, a Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Borsa, è richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale vengono - tra l'altro - determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni vengono inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana.

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Obbligazionario Telematico ("**MOT**"), con provvedimento n. LOL-002321 in data 26 febbraio 2015 .

Le Obbligazioni possono essere negoziate in sedi di negoziazione italiane disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (quali, ad esempio, MTF o internalizzatori sistematici), anche partecipate dal Responsabile del Collocamento o dal/i Collocatore/i e/o dal/i Collocatore/i Garante/i o da altre società del gruppo dello/degli stesso/i.

## **5.2 Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto del Prospetto di Base presso altri mercati regolamentati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

## **5.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario**

L'Emittente non si impegna al riacquisto, né si riserva la facoltà di riacquisto, delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Nelle Condizioni Definitive alla voce "*Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario*", è indicato l'eventuale soggetto operante sul mercato secondario (quali, ad esempio, *specialist, liquidity provider o price maker*) in relazione alle Obbligazioni di volta in volta emesse e negoziate sul MOT, ovvero sedi di negoziazione italiane disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente, ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto ha assunto. Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive alla voce "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario", è indicato l'eventuale soggetto operante sul mercato secondario che assumerà l'impegno ad effettuare operazioni di acquisto dei titoli (quali, ad esempio, *specialist, liquidity provider o price maker*) in relazione alle Obbligazioni negoziate sul MOT, ovvero in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (quali, ad esempio, MTF o internalizzatori sistematici), ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto ha assunto ivi incluso l'eventuale impegno al riacquisto eventualmente assunto da tale soggetto. Tale ruolo potrebbe essere assunto dal Responsabile del Collocamento e/o dal/i Collocatore/i e/o dal/i Collocatore/i Garante/i. In particolare, ove tale soggetto operi in qualità di *specialist*, saranno rispettate le regole previste per tale ruolo dalla relativa sede di negoziazione. Laddove, invece, tale soggetto agisca in qualità di *liquidity provider o price maker*, opererà sulla base di accordi stipulati con l'Emittente e finalizzati a definire le principali caratteristiche dell'impegno assunto. Si rinvia alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 C) "*Rischio di liquidità*" del presente Prospetto di Base per una descrizione del "*Rischio di liquidità*" delle Obbligazioni.

## **6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **6.1 Consulenti legati all'emissione**

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

### **6.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base e sottoposte a revisione**

Il Prospetto di Base non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti.

### **6.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica**

Il Prospetto di Base non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

### **6.4 Informazioni provenienti da terzi**

Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi, fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* di cui al successivo Paragrafo 6.5.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

### **6.5 Rating**

#### **6.5.1 Rating dell'Emittente**

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di *rating*, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

Alla data del presente Prospetto di Base, i *rating* di credito attribuiti all'Emittente sono i seguenti:

#### **Moody's**

Il 23 ottobre 2018, l'agenzia di *rating* Moody's ha rivisto al ribasso il *rating* di lungo termine di CDP a Baa3 da Baa2 e il *rating* di breve termine a P-3 da P-2. L'Outlook è stabile.

La decisione ha fatto seguito al medesimo intervento compiuto da Moody's in relazione al *rating* della Repubblica Italiana.

Il testo del relativo comunicato stampa di Moody's è disponibile sul sito dell'agenzia di *rating* [www.moody.com](http://www.moody.com).

#### **Standard & Poor's**

Il 30 ottobre 2018 l'agenzia di *rating* S&P Global Ratings ha confermato i *rating* di lungo e breve termine di CDP (rispettivamente, BBB e A-2) e modificato l'Outlook da stabile a negativo.

La decisione ha fatto seguito al medesimo intervento compiuto da Standard & Poor's in relazione al *rating* della Repubblica Italiana. L'agenzia evidenzia che la revisione è anche conseguenza della possibilità che CDP possa ricevere dal Governo italiano, in caso di necessità, un sostegno finanziario superiore all'ordinario.

Il testo del relativo comunicato stampa di S&P Global Ratings è disponibile sul sito dell'agenzia di *rating* [www. standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com).

### **Fitch Ratings**

Il 7 settembre 2018, l'agenzia di *rating* Fitch ha confermato i *rating* di lungo e breve termine di CDP (rispettivamente, BBB e F2) e modificato l'Outlook da stabile a negativo.

La decisione ha fatto seguito al medesimo intervento compiuto da Fitch in relazione al *rating* della Repubblica Italiana. L'agenzia evidenzia che la revisione è anche conseguenza dei legami esistenti tra l'Emittente e l'apparato governativo a livello locale, regionale e centrale.

Il testo del relativo comunicato stampa di Fitch è disponibile sul sito dell'agenzia di *rating* [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com).

### **Scope Ratings GmbH**

In data 25 giugno 2018, l'agenzia di *rating* Scope Ratings GmbH ha confermato i *rating* di lungo e breve termine di CDP (rispettivamente, A- e S-1) e modificato l'Outlook da stabile a negativo.

La decisione ha fatto seguito al medesimo intervento compiuto da Scope Ratings GmbH in relazione al *rating* della Repubblica Italiana. L'agenzia sottolinea che la revisione riflette la concentrazione nelle attività e nei bilanci dell'Emittente di esposizioni correlate al debito sovrano dello Stato italiano.

Il testo del relativo comunicato stampa di Scope Ratings GmbH è disponibile sul sito dell'agenzia di *rating* [www.scoperatings.com](http://www.scoperatings.com).

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente:

AGENZIA DI RATING	DEBITI A BREVE TERMINE	DEBITI A LUNGO TERMINE	OUTLOOK	DATA GIUDIZIO DI RATING	DEL DI
Moody's <sup>1</sup>	<b>P-3</b>	<b>Baa3</b>	<b>Stabile</b>	23 ottobre 2018	
Standard & Poor's <sup>1</sup>	<b>A-2</b>	<b>BBB</b>	<b>Negativo</b>	30 ottobre 2018	
Fitch <sup>1</sup>	<b>F2</b>	<b>BBB</b>	<b>Negativo</b>	7 settembre 2018	
Scope Ratings GmbH <sup>1</sup>	<b>S-1</b>	<b>A-</b>	<b>Negativo</b>	25 giugno 2018	

<sup>1</sup> Moody's, Standard & Poor's, Fitch e Scope Ratings GmbH sono stabiliti nel territorio dell'Unione Europea e sono registrati ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di *rating*.

Si rinvia al fattore di rischio di cui alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 B) del presente Prospetto di Base.

Di seguito è riportata una breve spiegazione del significato attribuito ai giudizi di *rating* riportati nella precedente tabella. La seguente è una traduzione italiana redatta dall'Emittente delle definizioni pubblicate

dalle agenzie di *rating*. Pertanto, per le definizioni ufficiali, l'investitore deve consultare il sito della relativa agenzia di *rating*.

### **Moody's**

#### **P-3**

Gli emittenti (o le istituzioni di supporto) con *rating* "Prime-3" hanno una capacità accettabile di rimborsare obbligazioni finanziarie a breve termine.

#### **Baa**

Gli emittenti con *rating* Baa sono soggetti a un rischio di credito moderato. Le obbligazioni emesse sono considerate di media qualità e, in quanto tali, possono avere talune caratteristiche speculative.

Moody's aggiunge i modificatori numerici 1, 2 e 3 per ogni generica classe di *rating* da Aa fino a Caa. Il modificatore 1 indica che l'obbligazione si colloca nella fascia più alta della categoria di *rating* generica; il modificatore 2 indica una collocazione nella fascia media della categoria di *rating* generica, ed il modificatore 3 indica una collocazione nella parte bassa di quella categoria di *rating* generica.

*Outlook* sotto revisione: l'*outlook* rappresenta un parere sulla probabile direzione che il *rating* assegnato a un dato emittente prenderà nel medio periodo. Un *outlook* sotto revisione indica un'alta probabilità di variazione del *rating* nel medio periodo. (Fonte: Moody's)]

### **Standard & Poor's**

#### **A-2**

Capacità adeguata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata, ma sensibile ad avverse condizioni economiche.

#### **BBB**

Adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari ma più soggetta a condizioni economiche avverse.

*Outlook* stabile: l'*outlook* rappresenta un parere sulla probabile direzione che il *rating* assegnato a un dato emittente prenderà nel medio periodo. L'*outlook* stabile indica una bassa probabilità di variazione del *rating* nel medio periodo. (Fonte: Standard & Poor's).

### **Fitch Ratings**

#### **F2**

Buona capacità di riuscire ad assolvere tempestivamente agli impegni finanziari.

#### **BBB**

Buona qualità del credito. I *rating* "BBB" indicano basse aspettative di default. La capacità di far fronte agli impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di business avverse hanno maggiori probabilità di influire negativamente.

*Outlook* negativo: l'*outlook* indica la probabile direzione che il *rating* assegnato può prendere in un periodo di uno-due anni. Esso riflette tendenze finanziarie o di altro tipo che non hanno ancora raggiunto un livello tale da determinare una variazione del *rating*, ma che possono farlo se dovessero persistere. Gli *outlook* del *rating* positivi o negativi non implicano che un cambiamento del *rating* sia inevitabile e, allo stesso modo, il *rating* con prospettive stabili può essere alzato o abbassato senza una preventiva revisione dell'*outlook*, qualora le circostanze giustifichino tale azione. A volte, dove la tendenza principale presenta forti elementi di conflitto positivi e negativi, l'*outlook* del *rating* può essere descritto come in evoluzione.

### **Scope Ratings GmbH**

#### **S-1**

Il *rating* "S-1" riflette un rischio di credito molto basso, con alta capacità di adempiere alle obbligazioni di breve termine.

A-

Il *rating* "A" riflette una forte qualità del credito.

*Outlook* negativo: l'*outlook* può accompagnare il *rating* assegnato, e può essere stabile, positivo o negativo. L'*outlook* positivo o negativo si riferisce solitamente ad un periodo di 12-18 mesi. Tali *outlook* non implicano necessariamente l'innalzamento o l'abbassamento del *rating*, rispettivamente (Fonte: Scope Ratings GmbH).

I modificatori "+" o "-" possono essere aggiunti ad un *rating* per indicare lo *status* di tale *rating* all'interno delle principali categorie di *rating*.

Eventuali aggiornamenti del livello di *rating* dell'Emittente saranno messi a disposizione degli investitori tramite la pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente medesimo.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che rappresenta alla data del presente Prospetto di Base le scale di *rating* utilizzate dalla agenzie di *rating* Fitch, Standard & Poor's, Moody's e Scope.

FITCH		S&P		MOODY'S		SCOPE	
<b>INVESTMENT GRADE</b>							
L.T.	S.T.	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
AAA	F-1+	AAA	A-1+	Aaa	P-1	AAA	S-1+
AA+	F-1+	AA+	A-1+	Aa1	P-1	AA+	S-1+
AA	F-1+	AA	A-1+	Aa2	P-1	AA	S-1+
AA-	F-1+	AA-	A-1+	Aa3	P-1	AA-	S-1+/S-1
A+	F-1	A+	A-1	A1	P-1	A+	S-1+/S-1
A	F-1	A	A-1	A2	P-1	A	S-1/S-2
A-	F-2	A-	A-2	A3	P-1	A-	S-1/S-2
BBB+	F-2	BBB+	A-2	Baa1	P-2	BBB+	S-2/S-3
BBB	F-3	BBB	A-3	Baa2	P-3	BBB	S-2/S-3
BBB-	F-3	BBB-	A-3	Baa3	P-3	BBB-	S-2/S-3
<b>SPECULATIVE GRADE</b>							
BB+	B	BB+	B	Ba1	Not Prime	BB+	S-3/S-4
BB	B	BB	B	Ba2	Not Prime	BB	S-3/S-4
BB-	B	BB-	B	Ba3	Not Prime	BB-	S-3/S-4
B+	B	B+	B	B1	Not Prime	B+	S-4
B	B	B	B	B2	Not Prime	B	S-4
B-	B	B-	B	B3	Not Prime	B-	S-4
CCC+	C	CCC+	C	Caa1	Not Prime	CCC+	
CCC	C	CCC	C	Caa2	Not Prime	CCC	
CCC-	C	CCC-	C	Caa3	Not Prime	CCC-	
CC	C	CC	C	Ca	Not Prime	CC	
C	C	C	C	C	Not Prime	C	
DDD	D	D	D			D	
DD	D						
D	D						

## 6.5.2 Rating delle Obbligazioni



Non è stata richiesta l'attribuzione di un *rating* al Programma.

Le Condizioni Definitive potranno, ove previsto, contenere l'indicazione del giudizio di *rating* effettivo o atteso (*expected*) attribuito di volta in volta alle Obbligazioni.

## 7. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Il Prospetto di Base (che include mediante riferimento il Documento di Registrazione) è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>, dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive.

L'Emittente metterà a disposizione sul medesimo sito *internet* <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl> anche i Termini e Condizioni.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione di tali documenti saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del presente Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta all'Emittente.

I documenti che ai sensi del presente Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico od inclusi mediante riferimento, *ivi* inclusi quelli indicati al presente Capitolo, sono pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente [www.cdp.it](http://www.cdp.it) (su tale sito *internet* l'Emittente renderà inoltre disponibili i documenti, *ivi* inclusi quelli eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive, che devono essere messi a disposizione del pubblico ai sensi della normativa e regolamentazione italiana. Tali documenti devono essere conservati e resi accessibili salvo ove in futuro diversamente comunicato), in particolare alle seguenti pagine web:

- <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>;
- <https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/bilanci-e-cifre-chiave/anno-2018/anno-2018.kl>;
- <https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2017/performance-e-kpi-2017.kl> ;
- <https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2016/anno-2016.kl>;
- <https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/statuto-cdp/statuto-cdp.kl> ;
- <https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/normativa-istituzionale/>.

I documenti a disposizione del pubblico indicati al Capitolo 17 del Documento di Registrazione, sono accessibili al pubblico (i) sul sito *internet* dell'Emittente, e (ii) se del caso, in relazione alle Obbligazioni di volta in volta ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

**Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico o inclusa mediante riferimento al fine ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie e all'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.A..**

**8. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE – OBBLIGAZIONI "TASSO FISSO COSTANTE", "TASSO FISSO CRESCENTE", "TASSO FISSO DECRESCENTE", "TASSO FISSO CON ANDAMENTO MISTO", "TASSO VARIABILE", "TASSO MISTO"**

Di seguito, è riportato il modello di Condizioni Definitive relative all'Offerta e/o alla Quotazione delle Obbligazioni ivi descritte.



(Società per azioni costituita ai sensi della legge italiana)

Sede sociale in Via Goito 4, 00185 Roma

Capogruppo del gruppo Cassa depositi e prestiti

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584

Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato

Codice Fiscale 80199230584 – Partita IVA 07756511007

**CONDIZIONI DEFINITIVE**

relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] di [indicare il Valore Nominale Complessivo della tranche] di Obbligazioni a [Tasso Fisso Costante] [Tasso Fisso Crescente] [Tasso Fisso Decrescente] [Tasso Fisso con Andamento Misto] [Tasso Variabile] [Tasso Misto]

con scadenza [●]

di

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

ai sensi del programma di offerta e/o di quotazione denominato:

**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**

**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**

**Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor**

**Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor**

**[DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI], ISIN [●]**

**Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [●]**

*[Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti e dovranno decidere di procedere con*

*l'investimento solo dopo aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell'assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali e di altro genere, l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce delle loro particolari condizioni (inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi dell'investimento). I fattori di rischio sintetizzati nella Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione e descritti nel Prospetto di Base ,[ come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base,] devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base, [al Supplemento al Prospetto di Base,] ivi inclusi gli ulteriori fattori di rischio ed informazioni di cui al Documento di Registrazione.]*

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] delle obbligazioni di seguito descritte (di seguito, le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**"). Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta e/o di quotazione denominato "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*" depositato presso la CONSOB in data in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018 (inclusivo dei documenti inclusi mediante riferimento), [al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data [\_\_], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [\_\_] del [\_\_],] al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, incluso mediante riferimento nella Sezione II del Prospetto di Base e di ogni ulteriore supplemento al Documento di Registrazione di volta in volta pubblicato.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, costituiscono i Termini e Condizioni delle Obbligazioni in oggetto.

La Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni complete sull'Emittente [e] [,] [sull'Offerta] [e] [sulla Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), [del Supplemento al Prospetto di Base,] delle presenti Condizioni Definitive, dei Termini e Condizioni, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione e degli eventuali avvisi indicati nelle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), [il Supplemento al Prospetto di Base] e le Condizioni Definitive sono a disposizione per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>, [nonché sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento [e/o] del/i Collocatore/i [e/o] [del/i Collocatore/i Garante/i] come di seguito definiti] [indicare siti internet rilevanti del/i Responsabili/e del Collocamento e/o dei Collocatori] [ovvero] [indicati nelle presenti Condizioni Definitive].

Sul sito *internet* dell'Emittente, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>, sono altresì a disposizione i Termini e Condizioni.

[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base presso il Mercato Obbligazionario Telematico (**MOT**), con provvedimento n. LOL-002321 in data 26 febbraio 2015.]

[La quotazione ufficiale dei Titoli sul MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.. La quotazione ufficiale nonché la data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>, [e del Responsabile del Collocamento] (indicare eventuali altri siti internet)]. [Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. [●]. [La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.]

**L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

**Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act* del 1933, così come successivamente modificato e integrato (il *Securities Act*), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.**

\* \* \*

I termini qui utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come successivamente modificati e integrati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

*(Inserire quei paragrafi che sono pertinenti per l'emissione di ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione o altrimenti includere la dicitura "Non Applicabile" o "N/A" nelle sezioni non applicabili. Si noti peraltro che la numerazione deve rimanere immutata, anche ove si indichi che singoli paragrafi o sotto-paragrafi sono "Non Applicabili" o "N/A".)*

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]:	[ ] ( <i>Indicare se vi siano eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'Offerta/Quotazione anche ulteriori rispetto a quanto indicato in via esemplificativa nella Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del Prospetto di Base</i> )/[Non Applicabile]
2. Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi, ove differenti da quelli descritti nel Prospetto di Base:	[ ] ( <i>Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'Offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi ovvero inserire quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.2 del Prospetto di Base</i> )
<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE</b>	
3. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari [offerti] [e] [ammessi alla negoziazione]:	[Obbligazioni a Tasso Fisso Costante]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto]/ [Obbligazioni a Tasso Variabile] [con] [cap] [e/o] [floor]/ [Obbligazioni a Tasso Misto] [con] [cap] [e] [floor]
4. Codice ISIN:	[ ]
5. (i) Numero della Serie:	[ ]/[Non Applicabile]
(ii) Numero della <i>Tranche</i> :	[ ] ( <i>se fungibile con una Serie esistente, dettagli di tale Serie, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni sono divenute fungibili</i> )/[Non Applicabile]
6. Numero di Obbligazioni:	[ ]
7. Valore Nominale delle singole Obbligazioni:	[ ]
8. Valore Nominale Complessivo:	[ ]/[Non Applicabile]
– <i>Tranche</i> :	[ ]/[Non Applicabile]
– Serie:	[L'Emittente [d'intesa con] [e]/[o] il Responsabile del Collocamento [e]/[o] [il/i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente] si [riserva][riservano] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare il Valore Nominale Complessivo mediante apposito avviso da trasmettere alla CONSOB [e] [a Borsa Italiana S.p.A. ( <i>indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i> )] non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito <i>internet</i> <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">[http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl]</a> [e [●]].]/[Non Applicabile]
9. Prezzo di Emissione della <i>Tranche</i> :	[ ]/[●] per cento del Valore Nominale Complessivo

(i) Data di Emissione:	[       ]
(ii) Data di Godimento:	[       ]
10.Data di Regolamento:	[       ]
(i) Ulteriori Date di Regolamento:	[       ]/[Non Applicabile]
11.Data di Scadenza:	[       ] ( <i>Specificare giorno, mese e anno</i> )  [Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo [ <i>Following Business Day</i> ]/[ <i>Modified Following Business Day</i> ]/[ <i>Preceding Business Day</i> ] <i>Convention</i> ]/  [ <i>Adjusted</i> ]/[ <i>Unadjusted</i> ]
12. Durata:	[       ]
13. Prezzo di Rimborso:	[[●]% del Valore Nominale]/[Prezzo di Emissione]
14. Giorno Lavorativo:	[       ]
15. Agente per il Calcolo:	[       ] ( <i>Specificare ragione sociale dell'Agente di Calcolo</i> )
(i) Modalità di comunicazione al pubblico della sostituzione dell'Agente per il Calcolo:	[       ]
16. Agente per i Pagamenti:	[       ]/[Non Applicabile]
17. Disposizioni relative agli interessi:	
(i) Periodicità cedole:	[Annuale]/[Semestrale]/[Trimestrale]/[Mensile]/ [Non Applicabile]
(ii) Disposizioni relative alle Cedole a Tasso Fisso Costante/Crescente/Decrescente e alle Cedole Fisse:	[Applicabili]/[Non Applicabili]
- Tasso/i cedolare/i e Date di Pagamento degli Interessi:	[Non Applicabile]/[tasso fisso costante:  [[●]%][●] lordo [per anno], [[pagabile ●] [i giorni ●]]/[II ●]] [di ogni anno fino alla Data di Scadenza inclusa] ( <i>Specificare eventualmente le singole Date di Pagamento degli Interessi</i> )/[la Data di Scadenza.]  [tasso fisso [crescente]/[decescente]/[andamento variabile]:

	<p>- [[●]%/ [ [●]] lordo [per anno], per la cedola pagabile il [●];</p> <p>[- [[●]%/ [ [●]]lordo [per anno], per la cedola pagabile il [●];] (<i>Indicare per ciascuna cedola il relativo tasso applicabile</i>)</p>
<p>(iii) Disposizioni relative alle Cedole a Tasso Variabile e alle Cedole Variabili:</p> <p>- Tasso cedolare lordo:</p> <p>- Parametro di Riferimento (S):</p> <p>- [Data/e di Rilevazione del Parametro di Riferimento]/ [Mese/i di Riferimento]:</p> <p>- Fattore di Partecipazione (P):</p> <p>- Margine (M):</p> <p>- <i>Floor</i>:</p>	<p>[Applicabili]/[Non Applicabili]</p> <p>[        ] (<i>Specificare formula</i>)</p> <p>[        ] (<i>Specificare il parametro ed indicare la fonte per le informazioni ad esso relative</i>) /[Non Applicabile]</p> <p>(<i>Indicare ove il Parametro di Riferimento sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation</i>) [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [●] (<i>Indicare Parametro di Riferimento</i>) non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Articolo 2]/[Non Applicabile].</p> <p>(<i>Indicare ove il Parametro di Riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation</i>) [L'amministratore [●] (<i>Inserire il nome dell'Amministratore</i>), amministratore del [●] (<i>Indicare Parametro di Riferimento</i>) [●] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[Non Applicabile].</p> <p>(<i>Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation</i>) [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [●] (<i>Inserire nome dell'Amministratore</i>) amministratore del [●] (<i>Indicare Parametro di Riferimento</i>) [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]/[Non Applicabile].</p> <p>[Il [●]° Giorno Lavorativo antecedente la data di decorrenza degli interessi]/[[●](<i>Ove applicabile, specificare il/i Mese/i di Riferimento</i>)]/[Non Applicabile]</p> <p>[[●]%/][Non Applicabile]</p> <p>[[●]/ [[non inferiore a] [●]]/[da [●]] [per anno] /[Non Applicabile]</p> <p>[[●]%) [per anno] (<i>ove applicabile, indicare per ciascuna cedola</i>)]/[Non Applicabile]</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cap:</i></li> <li>- Data/e di Pagamento degli Interessi:</li> <li>- Informazioni inerenti gli Eventi di Turbativa, Eventi Straordinari e le pubblicazioni erronee del Parametro di Riferimento:</li> </ul>	<p>[[●]]% [per anno] (<i>ove applicabile, indicare per ciascuna cedola</i>)/[Non Applicabile]</p> <p>[            ]/[Non Applicabile]</p> <p>[[●]] (<i>In relazione al Parametro di Riferimento, indicare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>gli Eventi di Turbativa e le modalità di rilevazione del Parametro di Riferimento da parte dell'Agente di Calcolo</i></li> <li>- <i>gli Eventi Straordinari e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo;</i></li> <li>- <i>le modalità utilizzate dall'Agente di Calcolo per la gestione delle pubblicazioni erronee</i>)/[Non Applicabile]</li> </ul>
(iv) Rendimento effettivo annuo:	<p>[[●]]% annuo lordo alla scadenza)/[Non Applicabile] (<i>specificare le assunzioni alla base del calcolo</i>) [Il tasso di rendimento effettivo annuo è determinato ipotizzando che il valore del Parametro di Riferimento rilevato in data [●] rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni] [Il rendimento effettivo annuo è determinato applicando il tasso annuo minimo previsto (<i>Floor</i>)]</p>
(v) Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ):	<p>[Actual/Actual (ICMA)] / [Actual/365] / [Actual/Actual (ISDA)] / [Actual/365 (Fixed)] / [Actual/360] / [30/360] / [30E/360] / [Eurobond Basis] / [30E/360 (ISDA)]</p>
(vi) Convenzione di Calcolo ( <i>Business Day Convention</i> ):	<p>[<i>Following Business Day Convention</i>]/[<i>Modified Following Business Day Convention</i>]/[<i>Preceding Business Day Convention</i>] [<i>Adjusted</i>]/[<i>Unadjusted</i>]</p>
19. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione:	<p>[            ]</p>
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>	
20. Condizioni cui è subordinata l'Offerta:	<p>[            ]/[Non Applicabile. L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione.]</p>
21. Periodo di Offerta:	<p>[Dal [●] al [●] (date entrambe incluse).]</p> <p>[Solo per l'offerta conclusa fuori sede dal [●] al [●] (date entrambe incluse).]</p> <p>[Solo per l'offerta svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, dal [●] al [●] (date entrambe incluse).]</p> <p>[Le suddette date sono soggette a variazioni in caso di [chiusura anticipata] [e] [proroga] del Periodo di Offerta).]</p>

	<p>[[L'Emittente] [d'intesa con] [e]/[o] [il Responsabile del Collocamento] [e]/[o] [il]/[i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente]/ si riserva[no] la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta,]/[L'Offerta si chiuderà automaticamente in via anticipata [●] (<i>Indicare in caso di Distribuzione sul MOT, specificando le condizioni</i>)] dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e [●] (<i>Indicare altri siti, luoghi</i>)] e trasmesso contestualmente alla CONSOB [e] [a Borsa Italiana S.p.A. (<i>Indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i>)]]/[Non Applicabile]</p> <p>[[L'Emittente] [d'intesa con]/[e]/[o] [il Responsabile del Collocamento] [e]/[o] [il]/[i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente] si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta [stabilendo ulteriori Date di Regolamento,] dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e [●] (<i>Indicare altri siti, luoghi</i>)] [e] trasmesso contestualmente alla CONSOB] [e] [a Borsa Italiana S.p.A. (<i>indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i>)]]/[Non Applicabile]</p>
<p>22. Quantitativo Offerto Minimo:</p> <p>- previsioni in caso di mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[[L'Emittente] [d'intesa con]/[e]/[o] [il Responsabile del Collocamento] [e]/[o] [il]/[i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di ridurre il Quantitativo Offerto Minimo con apposito avviso da trasmettere alla CONSOB [e a Borsa Italiana S.p.A.] non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it">www.cdp.it</a> [e [●] (<i>Indicare altri siti, luoghi</i>)]/ [In caso di riduzione del Quantitativo Offerto Minimo, l'Ammontare Garantito sarà ridotto conseguentemente e proporzionalmente]/[Specificare diverse conseguenze derivanti dalla riduzione del Quantitativo Offerto Minimo sulla garanzia di collocamento.]/[Non Applicabile]</p>
<p>23. Lotto Minimo ai fini dell'Offerta:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>24. Lotto Massimo ai fini dell'Offerta:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>

25. Sottoscrizioni multiple:	[ ]/[Non Applicabile] ( <i>In caso di Distribuzione sul MOT</i> )
26. Prezzo di Offerta:	[ ]/[reso noto mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del Responsabile del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●]( <i>Specificare altro</i> )]
<p>27. Commissioni incluse nel Prezzo di Emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissioni di collocamento:</li> <li>- Commissioni di garanzia:</li> <li>- Commissioni di direzione:</li> <li>- Commissioni di strutturazione:</li> <li>- Oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta:</li> </ul>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissione di collocamento (a favore del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i): [●]/[[●]%/][da [●] a [●]] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[Non Applicabile]</p> <p>Commissione di garanzia [e/o] [sottoscrizione] (a favore del/i Collocatore/i Garante/i): [●]/[[●]%/][da [●] a [●]] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[Non Applicabile]</p> <p>[[Commissione di direzione (a favore del Responsabile del Collocamento/[●]): [●]/[[●]%/][da [●] a [●]] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissioni di strutturazione [e/o] <i>arranging</i>](a favore di [●]):[●]/[[●]%/][da [●] a [●]] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[Non Applicabile]</p> <p>[Tali commissioni sono [corrisposte]/[applicate] dall'Emittente per la prestazione del servizio di collocamento].]</p> <p>[Eventuali variazioni delle commissioni, anche dovute ad aumento dell'ammontare dell'Offerta, a proroga dell'Offerta, saranno comunicate al pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e [●] (<i>Indicare altri siti, luoghi</i>)].]</p> <p>[Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta [applicati][riconosciuti dall'Emittente a [●]] sono pari a [●]/[[●]%/][da [●] a [●]] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate.]/[Non Applicabile]</p>

<p>[Commissioni destinate ad altri soggetti coinvolti nell'offerta o nella quotazione:]</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>28. Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>29. Facoltà di non dare inizio all'Offerta / ritirare l'Offerta:</p>	<p>[Se, successivamente alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive e [prima della Data di Emissione delle Obbligazioni]/[e sino alle ore 16:45 del Giorno Lavorativo antecedente la Data di Regolamento]/ [●] (<i>Indicare altro termine</i>), dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, del Responsabile del Collocamento o del/i Collocatore/i, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio [dell'Emittente] [o] [dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento] [o] [del Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, [l'Emittente] [d'intesa con] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [avrà] [avranno] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>]] e trasmesso contestualmente alla CONSOB [e] [a Borsa Italiana S.p.A. (<i>indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i>)]. [Non Applicabile]</p>
<p>30. Data entro cui è comunicata la proroga della chiusura del Periodo di Offerta:</p> <p>[<i>se diversa dall'ultimo giorno del Periodo d'Offerta:</i>]</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>31. Importo raggiunto il quale si procede alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>

<p>32. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:</p>	<p>[L'Emittente [, sulla base dei dati forniti [dal Responsabile del Collocamento] [e/o] [dal/i Collocatore/i] [e/o] [dal/i Collocatore/i Garante/i]/[Il Responsabile del Collocamento] renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro [●] Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta [, con annuncio da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Emittente  <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e del Responsabile del Collocamento [●] (<i>indicare sito internet</i>)]/[(<i>Specificare altro</i>)]/[Non Applicabile]</p>
<p>33. Importo destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta ovvero dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata fino alla chiusura effettiva della medesima (Importo Residuo):</p>	<p>[L'importo residuo, pari a [●], sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino alla chiusura anticipata dell'Offerta ovvero prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di [●].]/[Non Applicabile]</p>
<p>34. Criteri di riparto:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>35. Responsabile del Collocamento: - Sito <i>internet</i>:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile] [ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>36. Collocatore/i: - Sito <i>internet</i>:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile] [ ]/[Non Applicabile] [Il collocamento avverrà [senza]/[con] [assunzione a fermo] [e] [assunzione di garanzia] nei confronti dell'Emittente.]</p>
<p>37. Collocatore/i Garante/i:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>38. Accordo di sottoscrizione o collocamento:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissione di collocamento (a favore del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i)]/[Commissione di direzione (a favore del Responsabile del Collocamento/[●])]/[Commissioni di strutturazione [e/o] [<i>arranging</i>] (a favore di [●])]/[Oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta a favore di [●]]/[●](<i>altre commissioni o oneri</i>): (<i>Specificare per ciascuna tipologia di commissione, ove presente</i>): ([●]/[[●]%/][da [●] a [●]]/[del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]]/[Non Applicabile]</p> <p>[Tali commissioni sono poste a carico dall'Emittente per [●].]</p> <p>[Eventuali variazioni delle commissioni, anche dovute ad aumento dell'ammontare dell'Offerta, a proroga dell'Offerta, saranno comunicate al pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente  <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-</a></p>

	<a href="#">Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e [●] (indicare altri siti, luoghi)].]
39. Ammontare Garantito e termini degli impegni di garanzia:	[ ]/[Non Applicabile] [Commissione di garanzia [e/o] [sottoscrizione] (a favore del/i Collocatore/i Garante/i): [●]/[[●]%/][da [●] a [●]] [del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]]/[Non Applicabile] (Specificare i termini degli impegni di garanzia di collocamento delle Obbligazioni da parte dei partecipanti al consorzio di collocamento)
40. Condizioni al ricorrere delle quali gli obblighi di garanzia verranno meno ovvero potranno essere revocati:	[ ]/[Non Applicabile]
41. Aggravi di commissioni o spese:	[ ]/[Non Applicabile]
42. Altri soggetti rilevanti coinvolti nell'Offerta e/o Quotazione:	[ ]/[Non Applicabile]
43. Modalità di collocamento/ distribuzione:	[Sportelli del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i] [Distribuzione sul MOT per il tramite di Intermediari Abilitati] (Specificare le ulteriori modalità attraverso cui è possibile aderire all'Offerta) [[L'Operatore Incaricato è]/[Gli Operatori Incaricati sono] [●].] [Collocamento on-line] (Inserire informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso) [Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti di collocamento on-line è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all'articolo 67-undecies del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Pertanto, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il detto termine di quattordici giorni. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, e senza doverne indicare il motivo, al collocatore online con le seguenti modalità di esercizio: [●]] [La data ultima di adesione all'offerta mediante collocamento on-line è il [●].][Offerta fuori sede] (Inserire informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso) [Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede

	<p>è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. L'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro detto termine, ovvero entro il [●]. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, e senza doverne indicare il motivo, al Collocatore [o al consulente finanziario]/[con le modalità indicate nel Modulo di Adesione]/.</p> <p>[Le sottoscrizioni avverranno tramite l'utilizzo dell'apposito Modulo di Adesione a disposizione presso il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i [ed i soggetti che operano per questi ultimi] debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente] / [È possibile aderire alla presente Offerta [unicamente] [mediante contratti conclusi fuori sede] [tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.]]</p> <p>[Le domande di adesione all'Offerta sono irrevocabili, fatto salvo quanto sopra previsto e le ulteriori ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-bis del Testo Unico.] / [Non è possibile aderire alla presente offerta mediante contratti conclusi fuori sede, ovvero tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.]</p> <p>[La data ultima di adesione all'offerta mediante offerta fuori sede è il [●].]</p> <p>[●] (<i>Inserire le modalità di Distribuzione sul MOT</i>)</p>
<p>44. Modalità di attestazione dell'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e condizioni di aggiudicazione delle stesse:</p>	<p>[            ]/[Non Applicabile]</p>
<p><b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b></p>	
<p>45. Negoziazione:</p>	<p>[L'Emittente richiederà l'ammissione alle negoziazioni sul [Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT")] [●] entro [●].] [La quotazione ufficiale sul [Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT")] [●] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e del Responsabile del Collocamento [●]] [e[, ove possibile,] sul sito di [●](<i>Specificare il mercato di riferimento</i>)].] / [L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") [intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa.] [Con provvedimento n. [●] del [●]</p>

	<p>[Borsa Italiana S.p.A.] ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] [La quotazione ufficiale sul [Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT")] [●] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato MOT è il [●].] / [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente</p> <p><a href="http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl">http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl</a> [e del Responsabile del Collocamento [●]] (<i>Specificare altro</i>) [e[, ove possibile,] sul sito di [●]] (<i>Specificare il mercato di riferimento</i>)].] / [L'Emittente ha già presentato a [●] domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni [sul sistema multilaterale di negoziazione [●]] [sull'internalizzatore sistematico [●]] [L'ammissione alle negoziazioni presso [il sistema multilaterale di negoziazione [●]] [l'internalizzatore sistematico [●]] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione delle Obbligazioni.] / [L'Emittente presenterà a [●] entro [●] domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su [●]]</p> <p>[L'Emittente non intende richiedere l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su alcuna sede di negoziazione.]</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso [●].]</p>
46. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario:	[[●], agisce come [ <i>specialist</i> ] [ <i>liquidity provider</i> ] [ <i>price maker</i> ]]/[Non Applicabile]
47. Dettagli dell'impegno che i soggetti operanti sul mercato secondario hanno assunto:	<p>[<i>Descrizione del soggetto operante sul mercato secondario; condizioni principali dell'impegno che il soggetto operante sul mercato secondario ha assunto.</i>] / [Non Applicabile]</p> <p>[[●], quale [<i>liquidity provider</i>] [<i>price maker</i>] assume l'impegno al riacquisto delle Obbligazioni secondo le seguenti modalità: [●]].</p>
<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	
48. Quotidiano/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico:	[            ]/[Non Applicabile]
49. <i>Rating</i> delle Obbligazioni:	[            ]/[Non Applicabile]
50. Ulteriori luoghi di messa a disposizione	[            ]/[Non Applicabile]



del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive:	
51. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei Termini e Condizioni:	[ ]/[Non Applicabile]
52. Altre previsioni:	[ ]/[Non Applicabile]

L'Emittente si riserva il diritto di fornire su base volontaria qualsiasi informazione supplementare descritta nell'Allegato XXI del Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato e integrato, per mezzo delle presenti Condizioni Definitive ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato e integrato.

## **RESPONSABILITÀ**

[Cassa depositi e prestiti S.p.A., [●]] [e [●]][si assume]/[si assumono] la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive [, in merito alle parti di propria competenza] [*specificare parti*].]

[●]

(Firma Autorizzata)

---

[●]

(Firma Autorizzata)

---

**ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È ALLEGATA COPIA DELLA NOTA DI SINTESI  
RELATIVA [ALL'OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE]**